

N. 762 /2022 R.G. Mod. 16

N. 6223/ 2021 R.G.N.R.

Sentenza n. 2911/2023
del 20 giugno 2023
depositata il 3 luglio 2023

BSTC - RRSP Est.



IL FUNZIONARIO UFF. P.
Dott.ssa Gloria M. Ricci

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale

Riunito in camera di Consiglio e composta dai signori:

dott. Roberto SPANÒ

Presidente - estensore.

dott. Mauroernesto MACCA

Giudice

dott.ssa Lorenza DE NISI

Giudice

Il giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale nei confronti di:

DAVIGO Piercamillo, nato a Candia Lomellina (PV) il 20.10.1950, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Borasi del foro di Milano; Difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco Borasi e Domenico Pulitanò del foro di Milano.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

Paolo Storari (per il quale si è proceduto separatamente)

A) del reato di cui agli articoli 110 e 326 c.p., poiché, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, titolare del p.p. 12333/17 mod. 21 r.g.n.r., violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità, rivelava a terzi, e segnatamente al consigliere del C.S.M. Piercamillo Davigo, notizie d'ufficio inerenti al citato procedimento che dovevano rimanere segrete in quanto attinenti ad indagini ancora in corso. In particolare, recatosi presso l'abitazione del citato consigliere, gli consegnava copia in formato word dei verbali degli interrogatori resi ai pubblici ministeri di Milano dall'indagato Piero Amara in data 6, 14, 15, 16 dicembre 2019 e 11 gennaio 2020 nonché copia delle trascrizioni di tre file audio di conversazioni tra presenti prodotti nel corso delle medesime indagini dall'indagato Giuseppe Calafiore, atti tutti coperti da segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e concernenti l'esistenza di una presunta associazione segreta, denominata "Loggia Ungheria".

Ciò faceva, al di fuori di ogni procedura formale, per lamentare presunti contrasti insorti con il procuratore della Repubblica ed il procuratore aggiunto coassegnatario del procedimento - tenuti peraltro all'oscuro dell'iniziativa - e in particolare per segnalare un asserito ritardo nelle iscrizioni e nell'avvio delle indagini, ma comunque in assenza di una ragione d'ufficio che autorizzasse il disvelamento del contenuto di atti coperti dal segreto investigativo e senza investire i competenti organi istituzionali deputati alla vigilanza sull'attività degli uffici giudiziari.

In Milano, nei primi giorni del mese di aprile 2020

Piercamillo Davigo

B) del reato di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 326 c.p., poiché, quale consigliere del CSM, ricevuta una proposta di incontro privato da parte del dr **Paolo Storari**, sost. proc. in Milano titolare del p.p. 12333/17 mod. 21 r.g.n.r., rassicurandolo di essere autorizzato a ricevere copia degli atti indicati al capo sopra riportato e riferendogli che il segreto investigativo su di essi non era a lui opponibile in quanto componente del CSM, concorreva nel reato descritto al capo che precede, rafforzando il proposito criminoso di Storari ed entrando così in possesso del contenuto di atti coperti da segreto investigativo.

Ciò faceva al di fuori di una procedura formale - non essendo applicabile quella descritta dalle circolari n. 510 del 1994 e n. 13682 del 1995 dettate dal CSM in merito alla trasmissione, da parte del p.m. precedente, di informazioni relative ad un procedimento penale a carico di un magistrato, da indirizzare formalmente al comitato di Presidenza del CSM - e senza che vi fosse una ragione ufficiale che legittimasse Storari a disvelare atti coperti dal segreto investigativo anziché investire



organi istituzionali competenti a risolvere questioni attinenti alla gestione dell'indagine.

In esecuzione di un medesimo disegno criminoso, una volta ricevuti i citati documenti segreti, violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità di componente del CSM, pur avendo l'obbligo giuridico ed istituzionale di impedirne l'ulteriore diffusione, ne rivelava il contenuto a terzi, e segnatamente:

- consegnava al consigliere del C.S.M. **Giuseppe Marra**, informalmente e senza alcuna ragione ufficiale, ma allo scopo di "metterlo in allarme circa la frequentazione dei consiglieri Ardita e Mancinetti", copia degli atti in questione, dopo averlo informato del loro contenuto, incaricandolo di custodirli e di consegnarli al comitato di Presidenza qualora glieli avesse richiesti;

- riferiva al consigliere del C.S.M. **Ilaria Pepe**, sempre in assenza di una ragione ufficiale, ma per suggerirle di "prendere le distanze dai consiglieri Ardita e Mancinetti", il contenuto delle dichiarazioni rese dall'avvocato Piero Amara, invitandola a leggerle;

- riferiva, in assenza di una ragione d'ufficio, al dichiarato scopo di ottenere un giudizio sull'attendibilità dell'Avv. Piero Amara, le medesime circostanze al consigliere del C.S.M. **Giuseppe Cascini**, facendogli leggere le dichiarazioni del predetto Amara;

- informava di quanto appreso dal dr Storari il Vicepresidente del C.S.M. **David Ermini**, consegnandogli copia degli atti sopra indicati, al di fuori di qualunque ufficialità al punto che Ermini, ritenendo irricevibili quegli atti ed inutilizzabili le confidenze ricevute, immediatamente distruggeva detta documentazione;

- riferiva confidenzialmente analoghe circostanze anche al consigliere del C.S.M. **Fulvio Gigliotti**, consentendogli la lettura di passi dei verbali;

- riferiva al consigliere del C.S.M. **Stefano Cavanna**, in assenza di qualunque ragione d'ufficio, di un'indagine segreta su una presunta loggia massonica aggiungendo che "in questa indagine è coinvolto Sebastiano Ardita";

- riferiva al senatore **Nicola Morra**, Presidente della Commissione nazionale antimafia, in assenza di qualunque ragione istituzionale e nell'ambito di un colloquio privato, allo scopo di spiegare il motivo dei contrasti insorti con il consigliere Sebastiano Ardita, che vi era un'indagine in corso su una presunta loggia coperta cui avrebbe fatto parte il citato consigliere;

- riferiva, in violazione dell'obbligo di segretezza, il contenuto dei verbali resi da Piero Amara alle collaboratrici amministrative **Giulia Befera e Marcella Contraffatto**.



- riferiva inoltre, in violazione dell'obbligo di segretezza e al di fuori di una formale procedura, al primo Presidente della Corte di Cassazione **Pietro Curzio** dell'esistenza di atti di un'indagine penale presso la Procura di Milano, nell'ambito della quale l'Avvocato Piero Amara aveva riferito dell'esistenza di una loggia coperta in cui sarebbero stati implicati numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui i Consiglieri Ardità e Mancinetti¹.

In Milano e Roma, da aprile a da aprile a settembre 2020

PARTE CIVILE:

dott. Sebastiano ARDITA, nato il 1° gennaio 1966 a Catania ed ivi residente in via Etnea n. 353, domiciliato ex lege presso lo studio dell'avv. Fabio REPICI del foro di Messina; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio REPICI del foro di Messina.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede, ritenuta più grave la rivelazione fatta al consigliere Morra, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna a pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Pena sospesa.

Il difensore di Parte Civile deposita conclusioni scritte e nota spese.

I difensori dell'imputato chiedono l'assoluzione con la formula più ampia.

¹ Il paragrafo è stato inserito a seguito di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza del 13.06.2023. Conseguentemente è stata modificata la data del commesso reato.



INDICE

Intestazione e conclusioni / p. 1

Indice / p. 5

Svolgimento del processo / p. 9

L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Il teste assistito dott. Paolo Storari / p. 10

Il teste dott. Francesco Greco / p. 14

La teste dott.ssa Laura Pedio / p. 19

Il teste avvocato David Ermini / p. 21

Il teste dott. Giovanni Salvi / p. 25

Il teste dott. Pietro Curzio / p. 28

Il teste dott. Giuseppe Cascini / p. 29

La teste dott.ssa Ilaria Pepe / p. 32

Il teste dott. Giuseppe Marra / p. 33

Il teste dott. Antonino Di Matteo / p. 36

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', located at the bottom center of the page.

Il teste prof. Fulvio Gigliotti / p. 37

Il teste avvocato Stefano Cavanna / p. 39

Il teste dott. Alessandro Pepe / p. 40

Il teste onorevole Nicola Morra / p. 42

La teste dott.ssa Giulia Befera / p. 43

La teste indagata in procedimento connesso Maria Marcella Contrafatto / p. 46

La Parte Civile, dott. Sebastiano Ardita / p. 48

Il teste Antonio Massari / p. 51

La teste Liana Milella / p. 52


Il teste dott. Sergio Santoro / p. 53

Il teste dott. Giuseppe Severini / p. 55

La teste avvocato Celestina Tinelli / p. 55

Il teste dott. Stefano Amore / p. 56

La teste dott.ssa Paola Piraccini / p. 56



Il teste dott. Alfredo Pompeo Viola / p. 57

Le spontanee dichiarazioni dell'imputato: il dissidio con il dott. Ardita / p. 57

L'esame dell'imputato Piercamillo Davigo / p. 58

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La "Loggia Ungheria". La mancata iscrizione dei presunti affiliati / p. 66

L'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato / p. 69

L'incontro Storari /Davigo: il reato plurisoggettivo improprio / p. 71

La scheda di iscrizione del 27 aprile 2020 / p. 72

L'indagine milanese sulla fuga di notizie / p. 74

L'opponibilità del segreto / p. 76

La secretazione degli atti / p. 87

Il precedente. Il caso Palamara / p. 88

La divulgazione del segreto: i soggetti coinvolti / p. 89

Il movente / p. 95

"Mi stai nascondendo qualcosa" / p. 100



La rivelazione di segreto d'ufficio quale "reato di pericolo concreto" / p. 104

Il danno alla Parte Civile / p. 107

Il danno all'indagine / p. 108

Il trattamento sanzionatorio e il risarcimento del danno / p. 110

Il dispositivo / p. 111



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 17.02.2022 il dott. Piercamillo Davigo è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Alla prima udienza del 20.04.2022 le parti, come già avvenuto in udienza preliminare, non hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia².

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state acquisite le prove orali e documentali dedotte e prodotte dalle parti.

In particolare, sono stati esaminati:

i componenti del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura - il Vicepresidente David Ermini, il Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Salvi e il Primo Presidente della Cassazione Pietro Curzio -;

i Consiglieri "togati" Giuseppe Cascini, Antonino Di Matteo, Ilaria Pepe, Alessandro Pepe, Giuseppe Marra;

i consiglieri "laici" Fulvio Gigliotti e Stefano Cavanna;

la Parte Civile Sebastiano Ardità;

il Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco e i Sostituti Paolo Storari e Laura Pedò;

il Presidente della Commissione Antimafia On. Nicola Morra;

il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato Sergio Santoro e il Presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato Giuseppe Severini;

i giornalisti Antonio Massari del "Fatto Quotidiano" e Liana Milella di "Repubblica";

l'assistente giuridica del CSM Giulia Befera;

l'avvocato Celestina Tinelli - già membro del CSM - e il dott. Stefano Amore, assistente di studio presso la Corte Costituzionale.

La dott.ssa Alessandra Dolci si è avvalsa della facoltà di non rispondere in ragione del rapporto personale intrattenuto con l'imputato.

Il 23.02.2023 è stata data lettura in aula delle dichiarazioni rese in forma scritta dalla dott.ssa Maria Marcella Contrafatto (che pure si è avvalsa della facoltà di non rispondere quale indagata in un processo connesso) al GUP di Roma il 22.05.2022

Il Tribunale ha quindi proceduto all'escussione dei testi Paola Piraccini e Alfredo Pompeo Viola, ammessi ex art. 507 c.p.p.

² Presidente: "In udienza preliminare avete sollevato nessuna questione, competenza per territorio?"; avv. Borasi: "Non abbiamo eccepito nessun tipo di incompetenza".



Nel corso dell'udienza del 23 maggio 2023 l'imputato - dopo aver reso in più occasioni nel corso del processo spontanee dichiarazioni - si è sottoposto ad esame.

Il 13 giugno 2023, a seguito dell'escussione del Presidente Curzio, il PM ha esteso, tramite contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., il perimetro dell'imputazione, comprendendovi anche il teste tra persone destinatarie del segreto.

A seguire, la Pubblica Accusa e la Parte Civile, invitate alla discussione, hanno concluso come riportato in epigrafe.

L'odierna udienza è stata dedicata all'arringa della difesa e alle repliche.

Al termine il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura in aula del dispositivo della deliberazione adottata.

L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Paolo Storari, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano - fino al dicembre 2021 Sostituto Procuratore del Terzo Dipartimento, affari internazionali - (nonché imputato in un procedimento connesso), ha spiegato di aver effettivamente consegnato al dott. Davigo copia dei verbali secretati redatti - unitamente alla collega Pedìo - nell'ambito del c.d. "*Procedimento Complotto*"³ in occasione dell'interrogatorio dell'avvocato Piero Amara.

In sintesi, nella memoria del computer in uso al legale erano stati rinvenuti documenti altamente compromettenti. Sentito in Procura il 6.12.2019 l'avvocato aveva deciso "*di scoperchiare il vaso di Pandora*", rilasciando dichiarazioni ad ampio spettro a proposito dell'esistenza di una supposta loggia massonica (la cd. "Loggia Ungheria").

Il dott. Storari ha ricordato che, stante la delicatezza delle rivelazioni, aveva avvertito l'esigenza di procedere con urgenza all'iscrizione della notizia di reato, quantomeno per verificare tramite l'acquisizione di tabulati telefonici la genuinità delle informazioni versate dall'Amara ("*La funzione dei tabulati non era quella di accertare fatti specifici di reato, ma quella di capire se tra gli associati vi fossero dei contatti anche nell'attualità*"), trovando tuttavia inspiegabili resistenze all'interno dell'ufficio di Procura ("*Mi sono trovato di fronte a un muro di gomma*") da parte della co-assegnataria, del Procuratore Greco ("*Lui mi risponde: < In questo momento*

³ Proc. Pen. RGNR N. 12333/2017. All'avv. Piero Amara è stato contestato di aver tramato con l'ex manager Eni, Vincenzo Armana ed altri soggetti per far estromettere dalla multinazionale alcune figure apicali mediante l'instaurazione a loro carico di un procedimento penale per fatti corruttivi nell'aggiudicazione di giacimenti petroliferi in Nigeria. Il fascicolo è stato coassegnato ai Pubblici Ministeri Storari e Pedìo.



non voglio fare niente, perché tra le persone chiamate da Amara nella Loggia Ungheria c'è il Generale Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, io non me lo voglio inimicare in questo momento, perché devo sistemare il Colonnello Giordano al Nucleo di Polizia Valutaria>”) e del dott. Fabio De Pasquale, in quel momento impegnato a sostenere l'accusa nel processo Eni / Shell Nigeria (“Mi dice: < Secondo me questo fascicolo ... queste dichiarazioni devono rimanere nel cassetto per due anni >”).

Stante la situazione di perdurante stallo, nell'aprile del 2020 si era determinato ad informare il Consiglio Superiore della Magistratura. A tal fine, grazie all'intercessione dell'amica e collega Alessandra Dolci, compagna del dott. Piercamillo Davigo⁴, aveva contattato l'imputato, all'epoca membro togato dell'Organo di autogoverno, dapprima telefonicamente e, quindi, recandosi in due occasioni presso la sua abitazione, portando con sé all'interno di una chiavetta USB la copia Word dei verbali secretati in suo possesso.

Il teste assistito, cui è stata fatta notare l'irritualità dell'approccio, ha asserito di aver confidato all'imputato nel corso di una telefonata prodromica all'incontro di trovarsi in seria difficoltà poiché poteva essere contestata a lui nel futuro la colpevole inerzia (“Beh insomma, non vorrei andarci di mezzo io che sono l'unico in questa vicenda che francamente voleva far le cose, ma nessuno me l'ha mai consentito”) e di essersi posto il problema (“Devo dire la verità”) della liceità della divulgazione dei verbali al di fuori dei canali ufficiali.

Il dott. Davigo lo aveva rassicurato, dicendogli di “non preoccuparsi” perché “ai componenti del Consiglio non - era - opponibile il segreto” (“Al telefono gli spiego sommariamente quello che stavo vivendo in quel momento. Prima di farlo però io mi ero posto il problema ... a me sembrava poi ovvio: < Piercamillo ma io posso parlare con te? ... Perché qui ho dei problemi ... Guarda, abbiamo una persona che parla di fatti estremamente gravi, che coinvolgono le istituzioni di questo paese, coinvolgono addirittura magistrati, posso parlarti? > e lui mi dice < Paolo certamente, io sono un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, siamo nell'ambito giurisdizionale, a me il segreto non è opponibile >”).

Egli, non avendo dimestichezza con le procedure in seno al CSM, “in buona fede” aveva ritenuto “ragionevole la risposta”, non conoscendo le circolari del CSM e, per il vero, neppure il ruolo esatto del Comitato di Presidenza (“Devo dire la verità la

⁴ “Piercamillo Davigo non è un mio amico, non lo è stato prima, non lo è oggi. Alessandra la conosco molto bene. Allora, l'unica persona che a me è venuta in mente che avesse un ruolo istituzionale con cui parlare di queste cose era Piercamillo Davigo e allora mi rivolgo a lui”.



procedura non la conoscevo, non sospettavo l'esistenza di questa circolare ... se lui mi avesse detto <Guarda seguo un'altra strada> a me non sarebbe cambiato assolutamente niente ... lo riconosco ... è un errore da parte mia ... non sapevo cos'era il Comitato di Presidenza ... sapevo forse che esisteva, ma non sapevo chi ne faceva parte, assolutamente no")

A quel punto "il giorno stesso - o - il giorno dopo ... siamo nei primi 15 giorni di aprile, più o meno, 2-15 e 2-17 - aveva - messo i verbali Word sulla chiavetta" ("i verbali in PDF li custodiva la dott.ssa Pedio") e li aveva consegnati all'imputato recandosi "in pieno lockdown in bicicletta" presso la sua abitazione. Questi, dopo aver preso tempo ("Paolo ... fammi leggere e ci rivediamo") lo aveva in seguito richiamato dicendogli che i fatti riferiti dall'avv. Amara "erano gravissimi", che andavano "riferiti al Consiglio" e che egli stesso avrebbe provveduto ad informare il Comitato di Presidenza.

Gli aveva altresì consigliato, per "tutelarsi", di "iniziare a scrivere come - stavano - le cose" e di esplicitare le ragioni d'urgenza che imponevano l'iscrizione nel registro degli indagati delle persone citate dal dichiarante ("La mancata iscrizione poneva dei problemi - andava - fatta immediatamente - erano - passati sei mesi").

Il dott. Storari, a domanda, ha asserito che in alcun modo il dott. Davigo gli aveva dato l'impressione di essere particolarmente interessato alla posizione del Consigliere Sebastiano Ardita, uno dei numerosi soggetti citati dall'Amara ("in tutte e due le volte, dalla bocca di Davigo non è mai uscito il nome di Ardita ... Assolutamente").

Seguendo il consiglio dell'imputato, nei giorni successivi aveva inviato una mail alla dott.ssa Pedio allegandovi "una scheda di iscrizione" provvisoria di otto persone da cui sarebbe stato opportuno iniziare l'indagine tramite l'acquisizione dei tabulati ("Non potevo iscrivere autonomamente ... era necessario l'accordo di entrambi"). Per tutta risposta, la collega l'aveva minacciato di attivare nei suoi confronti procedimento disciplinare per aver assunto l'iniziativa "senza concordarla con il magistrato co-delegato, per di più aggiunto".

Il teste assistito ha riferito di essere rimasto "favorevolmente stupito" nell'apprendere che erano stati iscritti il 12 maggio 2020 a modello 21 dal Procuratore Greco i nominativi di Amara, Calafiore e Ferraro ("di iscrivere Greco non me ne aveva mai parlato").

In seguito, aveva compreso che il repentino cambio di rotta era stato provocato da una telefonata del dott. Salvi, Procuratore Generale della Cassazione, a sua volta compulsato dal dott. Davigo ("Se Salvi non avesse telefonato, saremmo ancora qui ad



aspettare l'iscrizione").

Per opinabili ragioni di competenza, quattro mesi dopo, gli atti erano stati trasferiti presso la Procura di Perugia ed egli non si era più occupato del caso⁵.

Ad aprile 2021 egli era stato informato dai colleghi che i verbali di interrogatorio di Amara erano stati divulgati ai giornalisti da tale Marcella Contrafatto, funzionaria del CSM e segretaria del Consigliere Davigo.

A quel punto aveva *"fatto 1+1"* (*"Ma vai a vedere che i verbali usciti da lì e sono i miei?"*) e si era recato immediatamente dal Procuratore Capo per informarlo dell'accaduto (*"Gli dico: <Francesco, voi facevate poco o nulla e io mi sono rivolto al Consigliere Davigo > ... a quel punto, è scoppiato il putiferio >"*).

A domanda del Presidente, il dott. Storari ha precisato di non aver ritenuto all'epoca opportuno contattare l'imputato per avere delucidazioni sull'accaduto, poiché altrimenti avrebbe *"veramente rivelato - un segreto"* (*"Sono stato uno dei primi a saperlo ... era tutto ancora in fase di indagini"*).


Solo quando la notizia era divenuta di pubblico dominio aveva deciso di consultarsi con lui.

Il dott. Davigo gli aveva riferito di aver consegnato i verbali al Comitato di Presidenza e che la Contrafatto - sua fedele ed affezionata segretaria - quando *"era stato, a suo avviso, indebitamente estromesso"* dal Consiglio Superiore per limiti anagrafici, aveva attribuito l'esclusione a *"disegni oscuri di Ungheria ... su cui non si voleva indagare"*; la funzionaria, di sua iniziativa, aveva improvvidamente ritenuto di *"risolvere il problema"* divulgando i verbali alla stampa (*"Quello che è successo dopo, che oggi conosco, era per me assolutamente inimmaginabile"*).

A domanda del Presidente (*"Non gli ha chiesto: <Scusa Piercamillo, ma quello che abbiamo fatto era tutto regolare?>"*), il dott. Storari ha risposto che l'imputato non si era *"sentito in colpa nei suoi confronti per quello che era successo"*, poiché riteneva di aver agito correttamente.

Egli non gli aveva contestato di aver *"parlato un po' troppo in giro"* della questione, ritenendo normale (*"ci stava pure"*) *"che nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura ne avesse - reso edotti - altri suoi colleghi"* (*"Ho preso atto ma non gli ho mai detto nulla"*).

⁵ *"A settembre si decide che la competenza non è più di Milano ... il fascicolo viene fisicamente mandato a Perugia quattro mesi dopo ... pensata geniale ... tra gli appartenenti che Amara indicava vi era il Procuratore Capo di Perugia De Ficchy ... arriviamo a gennaio 2021 ... sono state fatte 7 - 8 sommarie informazioni dal sottoscritto, non è stata fatta una delega alla Polizia Giudiziaria ... non troverete un tabulato. Non troverete nulla da dicembre 2019 a gennaio 2021"*.




Dopo che entrambi erano stati sottoposti a procedimento penale aveva ritenuto opportuno interrompere i rapporti con il dott. Davigo.

Il dott. Francesco Greco, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Milano, ha ricordato che le rivelazioni dell'avvocato Amara in merito all'esistenza della "Loggia Ungheria" erano state rese nell'ambito del procedimento "Eni Complotto" di cui la dott.ssa Pedìo e il dott. Storari erano coassegnatari, a seguito del rinvenimento nel computer del legale di "un appunto che si chiamava Keep Wild". Nel momento in cui era stato avvisato della collaborazione offerta dal dichiarante aveva adottato una serie di cautele per ritenere riservato lo sviluppo di un'indagine che si presentava assai delicata e che proponeva aspetti "assolutamente da approfondire", attesa la genericità di materiale raccolto e la mancanza di riscontri esterni ("Perché qui si parla di una associazione, ma non si conoscono le regole, non si conoscono gli organismi, le modalità di accesso, le modalità di uscita, i ruoli rispettivi. Si dice, per esempio, che Tizio, Caio forse era un capo, ma chi lo ha eletto? L'Assemblea dei soci? Un Comitato direttivo? Come fa un essere capo di una situazione di questo tipo? O è solamente un problema di leadership? Poi c'erano due cose che non capivo, una era che questa associazione voleva fare tante cose, ma non è riuscita a ottenere nulla, secondo il racconto di Amara. C'era una cosa che mi colpì in particolare, che era una sorta di captatio benevolentia nei miei confronti, quando Amara racconta che Ungheria ... aveva cercato in tutti i modi di non farmi nominare Procuratore della Repubblica di Milano. Questo poteva, in ipotesi, inorgogliarmi, ma in realtà mi lasciava molto perplesso e devo dire che non mi piaceva questa narrazione, per cui dissi ... alla dott.ssa Pedìo e a Storari < Continuate a interrogare Amara, cercate dei riscontri e soprattutto cerchiamo di trovare qualche prova esterna >, e una di queste prove esterna doveva essere una lista che Amara aveva promesso di dare ... e comunque si sperava di avere, in questa lista, qualche indicazione in più sulla data e i motivi di affiliazione la lista doveva portarla l'avv. Calafiore ... non so ... se questa operazione era stata concordata con Storari ... Calafiore se ne esce fuori dicendo < Io la lista l'ho portata a Dubai, però adesso ho difficoltà ad andare > ")

Nel gennaio 2020 aveva incontrato i colleghi di Perugia per concordare un programma di lavoro ("Incominciammo a raccontare alcune cose e dicemmo loro: < Abbiamo in gestione Amara, fatecelo finire con calma, poi ci rivediamo per proseguire la narrazione > ").

Dopo circa un mese, Amara era stato arrestato a Messina in esecuzione pena. Nonostante ciò, l'indagine era proseguita mediante le trascrizioni delle



conversazioni tra l'avvocato Calafiore ed alcuni soggetti terzi. L'8 marzo vi era stato un significativo rallentamento dell'attività giudiziaria a causa del lockdown. La settimana successiva il dott. Storari aveva contratto il Covid: il tenore dei messaggi WhatsApp, quasi "filiali", che egli gli aveva quotidianamente inviato per informarsi delle sue condizioni di salute comprovava che vi erano all'epoca "rapporti tranquilli".

Il 24 aprile il collega aveva improvvisamente delegato la Polizia Giudiziaria di "identificare gli ungheresi", cosa che del resto avrebbe potuto fare autonomamente anche in precedenza, "perché quella - era - un'attività del Pubblico Ministero di base ... non del Procuratore della Repubblica, né del Procuratore Aggiunto".

Il 28 aprile il dott. Storari aveva altresì firmato un ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato in violazione dei criteri organizzativi della Procura e delle disposizioni all'epoca vigenti per bloccare le attività non urgenti, stante la situazione emergenziale e la conseguente carenza di personale. Il Sostituto, tra i tanti soggetti menzionati da Amara, aveva selezionato per ragioni apparentemente non meglio comprensibili i nominativi di otto persone⁶.

Alla luce di quanto stava avvenendo egli aveva fissato per il giorno successivo una riunione con i magistrati interessati, poi non tenutasi a causa di un impedimento familiare della dott.ssa Pedò. In seguito, l'incontro era stato di nuovo rimandato in quanto il dott. Storari era andato in vacanza in montagna ("Una cosa è certa: quando Storari viene da me, indirettamente per la verità, a parlarmi di iscrizione, io il giorno dopo fisso la riunione, quindi in quale posto del cervello lui si era convinto che io non avrei fatto mai le iscrizioni? Ma stiamo scherzando? Il problema è un altro, noi avevamo un processo contenitore, che era quello Eni Complotto, all'interno del quale si facevano attività investigative anche riguardo a Ungheria, quindi non c'era questa urgenza. Il problema delle iscrizioni nasce quando decidiamo di fare la separazione, per poter poi fare alcune attività e incominciare a discutere il problema della competenza. Quindi noi, tutta 'sta urgenza di fare queste iscrizioni ... e le dirò di più, scusi, ma è smentito Storari dal fatto che lui stesso dà l'ordine di identificazione il 24 aprile se lui aveva tutta quest'ansia di fare le iscrizioni, perché non l'ha dato il 1° gennaio del 2020, l'ordine di identificazione, a mano a mano che si progrediva negli interrogatori").

⁶ "C'era il collega Padalino di Torino, ma non Saluzzo ... Vietti ... un certo Caratozzolo ... che non so manco chi fosse ... perché Mancinetti si è Ardita no? Me lo devi spiegare ... Sennò hai preso un bussolotto... Non erano stati inseriti Amara e Calafiore ... è stata una mera dimenticanza o una scelta? ... Sta di fatto che il Consigliere Davigo, nel suo interrogatorio, dice a un certo punto ... <Ma almeno quei tre potevano essere iscritti> ... ma per me potevano anche essere iscritti anche subito, a gennaio quei tre, se avessimo già risolto i problemi di competenza e titolo reato. Ma la sorpresa di non vederli nell'ordine iscrizione è stata grossa".



Il dott. Greco ha riferito che nel frattempo aveva più volte sollecitato il Sostituto ad inviargli una memoria sulla questione della competenza (*"Ci sono delle mail ... ne ricordo una, in cui dico a Storari < Bisogna fare in fretta >"*), poiché esistevano *"tre grossi problemi - uno - territoriale perché tutta l'attività di Ungheria si svolgeva tra Roma e Messina, e la Sicilia"*, uno relativo alla esatta individuazione dei reati ed, infine, un terzo di merito, poiché *"Amara aveva fatto circa 80 nomi"* e non ci si poteva permettere di iscrivere tante persone in modo superficiale (*"Insomma, il Tribunale li avrà visti i nomi ... Perché o li iscriviamo tutti 80 o non ne iscriviamo nessuno ... le prove non - erano - diverse per uno rispetto - agli altri -"*). Peraltro, la decisione di soprassedere era *"stata accolta con gioia da tutti quanti"* e, in seguito, condivisa anche dal Procuratore della Repubblica di Perugia, dott. Cantone.

La delega affidata da Storari alla Guardia di Finanza per ottenere i numeri di cellulare delle otto persone iscritte era stata esitata intorno al 20 luglio (*"Ci sono voluti due mesi ... per un'attività che ... normalmente si fa in una settimana ... gli uffici erano chiusi, non sapevi a chi rivolgerti"*).

Nel frattempo, poiché la dott.ssa Pedì, divenuta nel frattempo Aggiunto, *"aveva un sacco di lavoro da fare"*, egli aveva proposto di coinvolgere nell'indagine anche un altro magistrato, ricevendo tuttavia la netta opposizione del dott. Storari (*"É testuale, c'è un'e-mail < Io con Laura mi trovo benissimo a lavorare, sono in grado con Laura di fare tutto. Non ho bisogno di un potenziamento del pool investigativo >. A quel punto la cosa finisce lì"*).

In primavera inoltrata era proseguita l'attività di coordinamento con i colleghi di Perugia, in contemporanea con le Procure *"di Roma ... Reggio Calabria ... Catania ... Gela"*.

Il 25 maggio lo aveva chiamato il Procuratore Generale della Cassazione, dott. Salvi, venuto nel frattempo a conoscenza del procedimento "Ungheria" (*"Mi dice: < Ma voi avete un'indagine che riguarda Magistrati? >, dico < Sì, certo >, mi venivano i brividi ... perché francamente non immaginavamo che a Roma fosse arrivata notizia"*). Egli aveva rivelato all'interlocutore che tra i magistrati coinvolti vi erano anche i Consiglieri del CSM Ardita e Mancinetti e, su invito dello stesso, lo aveva incontrato a Roma a metà giugno, quando aveva *"parlato a lungo"* dell'indagine milanese, facendogli presente che il fascicolo sarebbe stato trasmesso per competenza a Perugia nel momento in cui si sarebbe insediato il nuovo Procuratore il dott. Cantone al posto del dott. Luigi De Ficchy, pure menzionato tra gli affiliati della loggia massonica.



Il dott. Salvi non gli aveva riferito di essere stato contattato dall'odierno imputato, né gli aveva riversato altre informazioni. Proprio in quei giorni era pervenuta a lui e alla dott.ssa Pedio una mail nella quale il dott. Storari aveva affermato di essere *“arrivato alla conclusione che Amara e Calafiore - erano - due calunniatori per la vicenda Complotto Eni”* (*“Se arrivi a questa conclusione, dopo le attività investigative fatte soprattutto su Ungheria, la cosa è finita lì. Io non avevo anche il coraggio di dirla al Procuratore di Perugia che c'era questa conclusione tranchant di Storari”*).

L'incontro con il dott. Cantone, fissato inizialmente per agosto, era slittato a settembre 2020. Nell'occasione era stato predisposto *“un cronoprogramma investigativo”*, che prevedeva l'interrogatorio congiunto di Amara, poi non svolto per un serie di contrattempi. A dicembre *“le carte - erano state mandate - a Perugia.* Nel frattempo, il 30 ottobre 2020, il giornalista Massari li aveva informati che al *“Fatto Quotidiano”* era pervenuto un plico contenente i verbali di Amara, da cui poteva ricavarsi che vi era stata una palese la violazione del segreto d'ufficio. Dalle indagini immediatamente avviate, affidate alla dott.ssa Pedio e al medesimo dott. Storari (*“e quindi - è - lui - che - prende in mano le indagini sulla talpa”*), era emerso che altre copie dei verbali erano stati in seguito recapitati anche alla giornalista Milella.

Il fatto che l'invio delle carte fosse era stato preannunciato da una telefonata partita da un'utenza intestata alla dott.ssa Contrafatto, la segretaria del CSM assegnata al dott. Davigo, aveva consentito di risalire alla responsabile della divulgazione (*“É inutile girarci attorno, su questa storia, no? Alla fine, quando noi attiviamo le indagini sulla Contrafatto, alla fine, capiamo tutto”*)

A quel punto aveva cercato di convocare in ufficio il dott. Storari⁷, ma il sostituto aveva stranamente assunto un atteggiamento distaccato⁸.

La mattina dopo il dott. Storari gli aveva anticipato che aveva necessità di parlargli e, nel pomeriggio, lo aveva raggiunto in ufficio ove, *“farfugliando”*, aveva confessato di essere stato lui *“a far uscire i verbali consegnandoli al Dottor Davigo”* (*“è uscito allo scoperto ad aprile dell'anno dopo”*).

Nell'apprendere la notizia era *“rimasto basito”* e non aveva potuto far altro che chiedere al Sostituto *“il piacere di mettere tutto per iscritto”*, ma questi si era sottratto

⁷ *“< Paolo dov'è? Dobbiamo chiamarlo, perché questa è una cosa molto importante, finalmente abbiamo un percorso a ritroso >, perché di solito, quando ci sono fughe di notizie, non si trova mai niente. In questo caso, invece, avevamo forse trovato per la prima volta, io in 45 anni che ho fatto il Pubblico Ministero, una fuga di notizie vestita ... per cui per noi era una cosa importante”*.

⁸ *“Lo vedevo un po' freddo in questa storia, tant'è che mi ricordo io e la Pedio ci guardiamo in faccia, c'era anche il Colonnello Carile, dico < Ma non è che qui Storari ci nasconde qualcosa? >, perché di solito lui era sempre iperattivo nel buttarsi nelle indagini, nel mettere i telefoni sotto”*.



dicendogli che doveva consultarsi con il suo avvocato (*“Le dico francamente, Signor Presidente, che ero rimasto ammutolito, non me l'aspettavo. Non solo ... mi rimprovero di non aver risolto subito la storia dicendo <Siediti, calma, ti do un bicchiere d'acqua, parliamo e vediamo come uscirne fuori da questa storia>. Io rimasi proprio freddo e disarmato, da questo punto di vista. Mi dispiace, perché poi le cose sono andate come sono andate. Detto questo, però, lui mi disse: <Io non metto niente per iscritto, devo prima parlare con mio Avvocato>. Dalla tristezza della cosa subentrò anche un po' di irritazione, diciamo così, e gli dico <Va bene, vai>”).*

Il dott. Greco ha quindi ricordato di esserci *“rimasto male”* anche per il comportamento tenuto del dott. Davigo, con cui era in ottimi rapporti ed aveva condiviso nel passato un importante percorso professionale (*“Se c'era un problema, poteva chiamarmi, poteva farmi parlare da Alessandra Dolci ... c'erano mille modi - poteva dirmi - <Ma che state combinando? Che state facendo?>. Io, tra l'altro, quel periodo lì di marzo, aprile e maggio, avevo tutt'altri pensieri per la testa che Ungheria, devo essere onesto, perché era una situazione drammatica, dove ogni giorno dovevi inseguire un'emergenza, dovevi organizzare e metterti d'accordo col Tribunale perché non voleva fare la remotizzazione delle udienze, veramente un delirio”*).

Il teste ha quindi spiegato che verso la fine di gennaio 2021 si era posto il problema della menzione nei verbali di Amara del nome dott. Tremolada, che all'epoca presiedeva i collegi dei processi *“Eni Nigeria”* e *“Ruby ter”*.

Da un lato *“non si poteva far finta di niente - ed - ignorare la dichiarazione”*, ma, per altro verso, si trattava pur sempre di una propalazione attinta dal legale *de relato*, peraltro non attinente alla Loggia Ungheria (*“Cioè ti dico una cosa, ti faccio pensare una cosa, ma non mi sporco le mani con una possibilità che poi qualcuno mi appioppi una calunnia”*).

Dopo essersi consultato con i propri sostituti, tra cui il dott. Di Pasquale, aveva infine deciso di stralciare la posizione del magistrato, iscriverla nel registro mod. 45 - *“atti non costituenti notizie di reato”* - e trasmetterla alla Procura di Brescia ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (*“Ho imparato ... che le cose bisogna mandarle a Brescia il primo possibile. Non l'aveva fatto Bruti Liberati e si era preso un procedimento penale ... non sappiamo cosa fare, perché metti che Amara ha ragione, salta mezzo Tribunale di Milano. Metti che amara ha torto, è una situazione di una calunnia enorme, però noi non possiamo indagare”*).

Il dott. Greco ha poi ricordato di essersi effettivamente preoccupato quando era emerso tra i presunti affiliati della loggia massonica il nome del generale della GdF Zafarana, ma che il dott. Storari, nel riportare l'episodio, aveva *“sintetizzato una*

discussione un po' più complessa". Tutta l'indagine ENI era infatti "in mano alla Guardia di Finanza" e, dunque, "la situazione diventava imbarazzante", in quanto il Colonnello Giordano avrebbe poi inevitabilmente riferito ai suoi superiori, ed il "terminale" era proprio il Generale Zafarana. Era dunque era sorto il problema, da un lato, "di rendere sicura l'indagine" e, per altro verso, non danneggiare gratuitamente la Polizia Giudiziaria, poiché la questione era "molto delicata e affrontarla in maniera superficiale ... ed un po' irresponsabile - era - pericoloso". ("Ne va del nostro lavoro e della nostra credibilità. Se non ci rendiamo credibili con la Polizia Giudiziaria, con noi non ci lavora più nessuno. Per me questo era un problema grosso e se un Sostituto Procuratore non lo capisce, vuol dire che non ha capito che cos'è il mestiere del Procuratore della Repubblica"). In quel momento egli si era lasciato andare ad una battuta ("Porca miseria, pure questo ci doveva capitare? Che in questo momento in cui tutto il Nucleo che sta con noi è sotto promozione ... andiamo a beccare Zafarana? ... non che io volessi non indagare su Zafarana non è che gli ho detto <Non farle> ... prendere questo come diniego ... è francamente follia pura ... credo di aver fatto qualche commento anche su altre persone ... perché lì c'erano dentro anche Paola Severino ... Livia Pomodoro ... Canzio, ... Saluzzo").

Il teste, a domanda del Presidente, ha dichiarato di non essersi posto il problema di allertare il Comitato di Presidenza del CSM "perché non era stato iscritto nessun magistrato ... e in quel momento lì non c'era niente da mandare ... né sotto il profilo penale, né disciplinare".

La dott.ssa Laura Pedìo, attualmente in servizio presso la Procura del Tribunale di Milano con il ruolo di Procuratore Aggiunto, ha ricordato di essere stata coassegnataria, unitamente al collega Storari, dell'indagine "Eni Complotto", nel cui ambito era stato ripetutamente interrogato l'avvocato Amara. Questi nell'autunno del 2019 aveva iniziato a parlare anche della "Loggia Ungheria", fornendo i nominativi di numerosi presunti affiliati.

"Il materiale emerso creava indubbiamente preoccupazione" e più volte vi erano state interlocuzioni tra di lei, il dott. Storari e il Procuratore Greco "su come proprio affrontare l'attività investigativa". Il problema non era tanto quello di individuare le persone da iscrivere, quanto piuttosto quello di capire "come aggredire questo fenomeno e cercare di mettere ordine nelle dichiarazioni rese da Amara". All'epoca ella aveva un rapporto "confidenziale ... quasi di amicizia" con il dott. Storari, ed anche con il Procuratore Greco vi era stata una piena collaborazione e condivisione delle scelte investigative.



Il 27 aprile, tuttavia, il dott. Storari, di propria iniziativa e senza preavvisarla, le aveva inviato via mail una nota di iscrizione a sua e firma corredata da una delega alla Guardia di Finanza per l'acquisizione di numeri telefonici di alcune delle persone menzionate nei verbali di Amara.

Si era trattato di *"un fulmine a ciel sereno"* che l'aveva infastidita, oltre che di un *"gesto poco comprensibile"*, dato che era fissata per il giorno successivo una riunione con il dott. Greco proprio per *"fare dei ragionamenti sulle possibili iscrizioni"*. In ogni caso, *"essendo coassegnatari ... di una vicenda così delicata, sulla quale era indispensabile confrontarsi anche con il Procuratore"*, né lei né il collega avrebbero dovuto assumere *"un'iniziativa autonoma"*.

Richiesto di spiegare l'iniziativa irrituale⁹, il dott. Storari si era giustificato dicendole che bisognava *"fare in fretta - a - chiudere"*, ed ella aveva attribuito *"all'ansia"* del collega l'impulso impartito all'indagine.

Solo in seguito aveva ipotizzato che il coassegnatario fosse *"stato compulsato da qualcun altro"* ed avesse agito su *"suggerimento"* di un soggetto terzo, ossia *"della persona a cui aveva consegnato i verbali"*, poiché fino a quel momento ed anche in seguito non vi erano state divergenze di vedute né con lei né con il Procuratore Greco¹⁰.

La dott.ssa Pedio ha rivelato di essersi interrogata *"tante volte del motivo ... di come - fosse - potuto succedere"* quello che aveva scoperto in seguito¹¹.

La teste ha ricordato che la riunione del 28 marzo era stata rinviata all'8 maggio per un impegno concomitante del Procuratore Greco. In quel momento l'attività giudiziaria era fortemente rallentata a causa del lockdown e a Milano erano particolarmente gravi e numerose le emergenze da affrontare. In aggiunta, proprio in quel periodo era divampato un incendio all'interno dell'Ufficio GIP e vi era il problema di ricostruire i fascicoli andati persi, tra i quali anche quelli contenenti richieste di intercettazioni e di misure cautelari.

⁹ *"Ma che vuol dire? Ma perché fai così? Ma poi metti solo il tuo nome nel blocco firme? Siamo in due"*.

¹⁰ Fino a quel momento, infatti, *"tra l'autunno del 2019 e l'aprile del 2020, il dottor Storari non - aveva - mai dato segni di voler trovare delle soluzioni diverse alle questioni che riguardavano le iscrizioni e per - lei era - stata una sorpresa veramente incredibile scoprire quello che era accaduto - poiché - non c'era assolutamente un clima di contrasto ... e in nessun caso, nessun clima avrebbe potuto giustificare il comportamento ... del collega con il quale stav-a-lavorando e di cui - si - fidava"*.

¹¹ *Non l'avrei neanche potuto immaginare, neanche nella fantasia più sfrenata ... Quello che le posso dire ... è che tutto il disappunto, il contrasto insanabile, le difficoltà di comunicazione, i muri di gomma che il dottor Storari ha riferito nelle sue deposizioni sono venuti fuori tutti dopo il 9 aprile del 2021 ... quando è emerso che ... aveva consegnato i verbali ... Prima di questo momento non c'erano stati segnali di contrasti ... che riguardavano le iscrizioni ... non si è trovato neppure negli atti un riscontro Peraltro, la e-mail del 27 di aprile del 2020 ... è successiva alla consegna dei verbali ... Per il resto il fascicolo è stato tutto ... condiviso ... gestito in comune"*

Le dichiarazioni di Amara, *“così delicate, così complesse - erano - da trattare con cautela perché era come se avesse consegnato del tritolo ... bisognava gestirle ... l'indagine richiedeva un impegno ed energie che in quel momento si dovevamo concentrare su altro”*, tanto da aver proposto Procuratore di *“valutare la possibilità di aggiungere un altro Sostituto”*.

Il 2 novembre 2020 il giornalista Massari, presentatosi spontaneamente, aveva consegnato in Procura parte dei verbali di Amara sulla Loggia Ungheria. Si trattava di fogli in formato Word accompagnati da una lettera anonima. Nel vederli si era *“molto spaventata”* pensando che vi fosse stato un accesso abusivo al sistema¹².

Il dott. Storari, con il quale si era consultata, aveva sostenuto che probabilmente la circolazione era imputabile ad Amara o ad Armana.

Ella invece era convinta che si trattasse di copie dei verbali originali, ma non aveva compiuto ulteriori approfondimenti perché il collega *“aveva - portato - tutto nella sua stanza”* e le aveva inviato *“pochi minuti dopo una email”* nella quale aveva scritto che non si trattava dei loro fogli Word. La consulenza, che pure ella aveva sollecitato, non fu fatta se non molti mesi dopo.

Nell'aprile del 2021 era emerso che la divulgazione dei verbali era imputabile *“ad una persona che svolgeva attività presso il Consiglio Superiore della Magistratura, che era stata anche la segretaria del dottor Davigo”*. A quel punto il dottor Storari era uscito allo scoperto e, recatosi dal Procuratore Greco, aveva confessato di essere stato lui ad aver consegnato all'imputato nell'aprile del 2020 le copie dei verbali in Word degli interrogatori di Piero Amara relativi alla Loggia Ungheria.

Alla luce degli eventi, si era *“ovviamente interrotto il rapporto di coassegnazione sul procedimento Eni Complotto”*. Il dott. Storari, provando evidentemente un grande imbarazzo, non si era recato da lei *“per dire quello che era successo”* (*“potevano esserci delle conseguenze, come ci sono state... eravamo tutti e due molto scossi, molto... molto provati”*).

Nel concludere l'esame la teste ha affermato che anche il comportamento del dott. Davigo l'aveva *“lasciata veramente molto amareggiata”*.

L'avvocato David Ermini, all'epoca Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha ricordato di aver incontrato il 4 maggio 2020 a Roma il consigliere

¹² *“Qualcuno - poteva essere - entrato nel sistema informatico... abbiamo cominciato a chiederci chi avesse questi verbali ... se era rimasta una memoria nella stampante ... chi li custodiva ... una Polizia Giudiziaria ... il personale amministrativo ... tant'è che ... insieme al dottor Greco proponemmo di fare una consulenza tecnica sui computer per capire se c'erano stati degli accessi ... Quei verbali noi li tenevamo ... custoditi religiosamente ... Oggi mi viene veramente da ridere a pensarci”*



Davigo, al termine del periodo di chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria "Covid19".

Nell'occasione l'imputato - persona *"nei confronti - della quale nutriva - grande stima e fiducia - gli aveva chiesto di seguirlo nel cortile, "lasciando i telefonini perché doveva dire una cosa molto grave"*. Una volta rimasti soli, gli aveva riferito che un certo Amara, sentito in Procura a Milano, aveva parlato dell'esistenza di una presunta associazione massonica di cui avrebbero fatto parte illustri personalità, tra cui due consiglieri in carica presso lo stesso CSM, Ardita e Mancinetti (*"Ma non calcò molto la mano su questo"*). Aveva aggiunto di aver altresì appreso che all'indagine non veniva dedicata la dovuta attenzione dai vertici della Procura.

Il dott. Davigo riteneva che dovesse essere avvisato il Presidente della Repubblica perché tra i nominativi citati dal dichiarante vi erano - soprattutto - quelli di appartenenti alle Forze Armate e di Polizia (*"Mi disse che mi aveva fatto lasciare i telefonini perché ... le Forze di Polizia ... possono fare anche delle intercettazioni non legali"*); Presidente: *"Il Presidente della Repubblica oltre a essere il Capo delle Forze Armate è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ... Perché lei rimarca che l'interesse fosse quello di segnalare il coinvolgimento di rappresentanti delle Forze Armate, quando invece l'interesse preminente poteva essere - quello di - una possibile anomalia avvenuta in seno al Consiglio?"*).

L'interlocutore gli aveva rivelato di aver nel frattempo stabilito un contatto con Procuratore Generale della Cassazione, dott. Salvi, decisione che egli aveva condiviso poiché *"era l'unico che poteva eventualmente fare qualcosa"* nel caso di comprovata inerzia investigativa.

Il teste ha quindi asserito di essersi recato la sera stessa dal Presidente Mattarella, al preminente scopo di confrontarsi con lui dopo il forzato periodo di lockdown. *"Tra le altre tante cose"* gli aveva anche riferito quanto appreso dall'imputato.

Qualche giorno dopo il consigliere Davigo si era nuovamente presentato da lui in ufficio *"senza appuntamento"* e, dopo essere tornato sull'argomento, gli aveva consegnato una cartellina ricevuta da un PM di Milano che si era rivolto a lui per avere un consiglio. All'interno di essa vi erano *"fogli non firmati ... di dubbia provenienza ... in formato Word - contenenti - le dichiarazioni che Amara aveva reso a dei Pubblici Ministeri a Milano, alcuni riportanti l'intestazione Procura della Repubblica"*.

Il teste ha asserito che, una volta rimasto solo, si era posto *"il problema di cosa farne - dei verbali - depositati sulla - sua - scrivania"*, dato *"per non essere scortese nei confronti del consigliere Davigo"* li aveva trattenuti (Presidente: *"Non ha pensato di restituirli? ..."*



Non poteva dire al dottor Davigo, anziché distruggerli, <Tieniteli> ... sono irricevibili”; Ermini: “Il rapporto col dottor Davigo era veramente buono, io mi trovai in difficoltà, mi dispiaceva anche offenderlo, non volevo mancargli di rispetto ... erano copie”).

Aveva così deciso di “cestarli” (“Li ho buttati nel contenitore della carta e poi, quando non c’era più nessuno nella segreteria, li ho strappati, mescolati”).

Quando gli è stato chiesto se era a conoscenza che si trattava di verbali secretati e che la loro soppressione poteva assumere rilevanza penale ex art. 351 c.p. (Presidente: “Devo farle questa domanda, perché diversamente dovrei sospendere l’esame - lei si rende conto sarebbe la soppressione del corpo di reato della rivelazione di segreto d’ufficio”), il teste ha asserito di non averne avuto contezza “perché non li - aveva - letti ... non erano firmati, non erano atti ufficiali provenienti dalla Procura” (Ermini: “Certamente ... me ne rendo conto benissimo ... ho fatto l’avvocato per tanto tempo ... che ne facevo di questi verbali? ... io mica potevo diventare il megafono di Amara! ... non li posso ricevere perché sono irrituali, possono contenere delle calunnie, nella mia stanza non ci sono posti segreti ... è accessibile a tutti ... mi volevo liberare da una cosa che non sapevo se era piena di calunnie ... se queste cose - fossero uscite avrei fatto - un danno incalcolabile ... Ardita e Mancinetti - potevano essere - stati iscritti, allora sì che veramente - sarebbe avvenuta - una rivelazione di una indagine in corso ... dovevo tutelare il Consiglio da situazioni che oggettivamente non c’entravano nulla ... e che avrebbero portato ancora ulteriore discredito ... per cui, ritenendo di essere io insieme al Procuratore Salvi gli unici a conoscenza della cosa ... io ero ipertranquillo, perché sotto l’aspetto amministrativo non potevo fare niente, sotto l’aspetto giurisdizionale c’era il Procuratore Generale presso la Cassazione ... il magistrato requirente più importante d’Italia”).

La circostanza - che, diversamente, poteva assumere valenza assai compromettente per il teste - è stata confermata - o meglio non è stata smentita - dall’imputato, che sul punto ha reso una spontanea dichiarazione (Presidente: “Chiudiamo il cerchio ... lei gli aveva detto che questi verbali erano secretati?”; Davigo: “Questo non me lo ricordo ... Mi pareva implicito”; Presidente: “Dott. Ermini ... tutti noi tiriamo un sospiro di sollievo ... come abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo appreso che lei non aveva ancora ricevuto i verbali quando è andato dal Presidente della Repubblica”).

Il teste ha aggiunto che, trascorsa qualche settimana dal secondo incontro, Davigo si era nuovamente confidato con lui, aggiornandolo sullo stato delle indagini: egli aveva quindi ritenuto che a quel punto, “la cosa fosse obiettivamente finita” perché



“era in mano alla Procura Generale” e che non vi era “alcuna possibilità per un organo di alta amministrazione quale il CSM di intervenire nell’attività giurisdizionale”.

La vicenda era poi caduta nel dimenticatoio per mesi, fino a quando, nell’aprile successivo, aveva appreso della perquisizione eseguita presso l’ufficio della dott.ssa Contrafatto, la segretaria del dott. Davigo, disposta a seguito della diffusione ad alcuni giornalisti degli atti riguardanti la “Loggia Ungheria”. Al contempo il consigliere Di Matteo aveva riferito di *“aver ricevuto - anch’egli - una lettera ed un plico anonimo contenente i verbali di Amara”* e che, per tale ragione, *“si era già rivolto all’Autorità giudiziaria di Perugia”.*

A quel punto era stata indetta una riunione informale fra tutti i consiglieri, Ardita compreso, e solo in quell’occasione egli aveva scoperto che molti colleghi (Cascini, Marra, Ilaria Pepe, Cavanna, Gigliotti) erano a conoscenza della questione (*“qualche consigliere disse che l’aveva saputo a voce, qualcuno ha detto che li aveva letti”*). Ardita si era lamentato *“del fatto che alcuni membri del CSM - gli avevano tolto il saluto, lo schivavano”*, avendo evidentemente attribuito credito alle dichiarazioni calunniose contenute nei verbali.

A domanda del Pubblico Ministero in merito alle procedure seguite normalmente in seno al CSM in materia di atti riservati, con specifico riferimento ad una circolare del 1994¹³, il testimone ha affermato che *“procedure informali al Consiglio non esistono”* e, in ogni caso, di non avere ricordo di atti coperti da segreto investigativo ricevuti da singoli membri. Ha spiegato che, eventuali lamenti o esposti trasmessi al Consiglio *“vengono depositati, messi all’ordine del giorno del Comitato di Presidenza”* per lo smistamento alla *“opportuna commissione”*.

Quanto ai rapporti tra il dott. Davigo e il dott. Ardita, il dott. Ermini ha asserito che inizialmente i due erano molto affiatati, ma che il legame si era in seguito incrinato per divergenze di opinioni a proposito della nomina del Procuratore di Roma (*“Si sapeva che il consigliere Ardita era favorevole alla candidatura del Procuratore Viola, che inizialmente appoggiò anche il consigliere Davigo, che la votò in commissione, poi quando venne fuori tutto il tema delle intercettazioni, il trojan, mi dicono... che il rapporto si rompe e tutte e due in modo diverso mi hanno detto: <Un giorno ti racconterò perché ho litigato con Ardita> e Ardita mi ha detto: <Un giorno ti racconterò perché ho litigato con Davigo>, però poi alla fine non me l’hanno raccontato mai”*).

¹³ Il PM ha precisato che tale circolare (la n. 510 del 15 gennaio 1994) *“delinea la procedura di acquisizione di atti e informazioni da parte degli uffici giudiziari, rimarcando la non opponibilità al Consiglio, in quanto organo titolare di un potere di inchiesta, del segreto investigativo da parte degli uffici giudiziari”*.

W.S.U.

Quando tuttavia egli aveva espresso perplessità nel merito delle accuse contenute nei verbali di Amara a proposito della possibile appartenenza del dott. Ardita ad una associazione segreta, l'imputato aveva affermato <Guarda che i massoni vanno in sonno ma rimangono sempre massoni> (*"Dico la frase che lui mi ha detto ... Quando abbiamo parlato di Ardita ... mentre io, a pelle, escludevo - che facesse parte - della massoneria, lui sottolineò che ... lo riteneva verosimile"*).

A domanda della difesa che, per giustificare l'iniziativa assunta sul piano informale dal dott. Davigo ha evocato le fughe di notizie avvenute in occasione del "caso Palamara" e, conseguentemente, la necessità di procedere con cautela per impedire che i consiglieri Ardita e Mancinetti venissero a conoscenza delle propalazioni di Amara al di fuori dei corretti binari istituzionali, il teste ha tenuto a precisare che nella diversa vicenda gli atti erano stati ricevuti formalmente dal CSM. Dopo la loro secretazione, il Comitato di Presidenza aveva provveduto a trasmetterli alla Prima e Quinta Commissione. In quel caso si era verificata un'anomalia del sistema, dato che era stato proprio un consigliere a rivelare al dott. Palamara l'esistenza del plico arrivato dalla Procura Generale di Perugia (*"Non è che noi modifichiamo la procedura perché c'è un fatto anomalo"*).

Il dott. Giovanni Salvi, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e, come tale, membro di diritto del Comitato di Presidenza del CSM, ha ricordato che, nel periodo immediatamente successivo alla chiusura per lockdown il dott. Davigo l'aveva avvicinato con fare *"molto preoccupato"* all'interno di uno dei cortili del Consiglio.

Nell'occasione il magistrato gli aveva rivelato che presso la Procura della Milano pendeva un'indagine concernente una *"loggia coperta molto potente e pericolosa di cui facevano parte persone influenti e molti magistrati, tra cui consiglieri Ardita e Mancinetti"* (*"Non ho avuto quindi la percezione che fosse di animosità ... però certamente le due persone su cui appuntò la mia attenzione, furono Ardita e Mancinetti"*¹⁴) e, per quanto a sua conoscenza, il *"procedimento languiva"* e non erano state avviate attività investigative adeguate rispetto alla *"gravità della vicenda"*. Egli aveva ascoltato con attenzione l'interlocutore poiché le informazioni erano state versate dall'avvocato Amara, persona da lui conosciuta quando ricopriva la carica di procuratore Generale a Roma. Il dott. Davigo si era limitato ad illustrargli

¹⁴ Presidente: *"Lei sapeva di una lite, di un conflitto in seno al Consiglio Superiore, tra il Dottor Ardita e il Dottor Davigo?"*; Salvi: *"Sapevo ... non ne conoscevo le ragioni ... era palpabile ... si vedeva che c'era stata una modificazione di rapporti. Mentre in passato il Consigliere Ardita e il Consigliere Davigo erano strettamente legati, poi si è percepito un allontanamento anche nei comportamenti"*.



la questione, senza fare alcun cenno né ai verbali in suo possesso (*“nessuno mi ha mai parlato dell'esistenza dei verbali”*), né al dott. Storari quale fonte delle sue informazioni.

L'imputato gli aveva precisato che, a detta dell'Amara, l'appartenenza massonica del dott. Ardita era collegata alla conoscenza con il dott. Tinebra, circostanza che gli aveva destato sin da subito perplessità, poiché egli sapeva che tra i due a partire dall'anno 2011 erano insorti profondi contrasti¹⁵.

A fronte della rivelazione, egli aveva deciso di attivarsi, soprattutto affinché non venissero coinvolte *“persone per bene”* (*“Giusto o sbagliato che fosse, queste cose andavano affrontate e chiarite”*). Poiché aveva percepito la preoccupazione dell'imputato per l'inerzia dei magistrati di Milano e, specificamente, per il ritardo nell'iscrizione di nominativi delle persone indagate, essendovi effettiva la necessità di *“un intervento rapido”* in ragione della possibile implicazione di due consiglieri del CSM, il 25.05.2020 aveva contattato il Procuratore Capo Francesco Greco *“per valutare cosa fare”* (*“Non mi ricordo se ho fatto riferimento al Consigliere Davigo ... comunque gli ho detto <Ho saputo che da te c'è un procedimento molto delicato che riguarda anche dei Consiglieri del CSM>”*)¹⁶.

Nel corso del colloquio il dott. Greco lo aveva rassicurato dicendogli *“che la situazione era pienamente sotto controllo”* e che nel frattempo era stata già informata la Procura di Perugia, dandogli *“la sensazione di una persona sul pezzo”*¹⁷.

Aveva quindi esortato il collega a raggiungerlo a Roma (*“Siccome non veniva, nonostante che lo avessimo concordato ... l'ho sollecitato ... è passato un periodo di tempo di almeno 20 giorni, un mese”*) e, infine, il 16.06.2020 lo aveva incontrato di persona.

Nell'occasione il dott. Greco gli aveva ribadito i medesimi *“concetti”* già espressi al telefono; egli gli aveva ricordato che dopo aver provveduto all'iscrizione avrebbe dovuto immediatamente informare il CSM e che *“i problemi di segretezza se li - sarebbe visti - il Consiglio”*.

¹⁵ Sono stato Procuratore della Repubblica di Catania, per un breve periodo Sebastiano Ardita è stato un Magistrato del mio ufficio, e io sapevo che in realtà i rapporti non erano buoni ... sapevo che già in passato vi erano state delle vicende che avevano portato anche a dei processi penali, che erano quelle relative al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e avevo potuto vedere che i rapporti non esistevano”.

¹⁶ Storari: *“Se Salvi non avesse telefonato, saremmo ancora qui ad aspettare l'iscrizione”*.

¹⁷ *“Greco mi rispose che non era vero che c'erano stati dei ritardi perché c'era stato anche il Covid che aveva interrotto la possibilità di svolgere altre attività ... che Amara ed altri erano stati interrogati fino a gennaio ... che c'erano dei problemi che riguardavano l'iscrizione dei reati perché si trattava di - compiere - una valutazione degli elementi effettivamente indizianti per ciascuna delle persone ... che dichiarazioni erano all'interno di un altro procedimento, quindi andavano selezionate e c'era anche un problema di competenza territoriale”*.



Il teste ha asserito di non aver parlato della questione con nessuno. Solo dopo la pubblicazione a fine aprile 2021 sul quotidiano "Il Domani" di un articolo nel quale erano state riportate le dichiarazioni dell'avvocato Amara riguardanti il Presidente del Consiglio Conte, il Vicepresidente Ermini lo aveva avvisato che il consigliere Di Matteo, venuto nel frattempo in possesso dei verbali, aveva chiesto di poter affrontare la questione il Plenum.

Egli, come del resto già avvenuto da parte dello stesso Ermini (*"Mi disse < "Io non ho potuto fare nulla ... vedi tu che cosa puoi fare >"*), aveva cercato di dissuaderlo esponendogli le ragioni di opportunità che consigliavano un comportamento più prudente, rivelandogli di averne nel frattempo *"già parlato con i colleghi di Milano e di Roma"* (*"Se tu ne parli in plenum va in diretta subito su Radio Radicale ... rischi di fare un danno significativo alle indagini"*),

Il dott. Salvi ha tenuto a precisare di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dei verbali dell'avvocato Amara solo nell'aprile del 2021, al momento della perquisizione dell'ufficio dell'ex segretaria del dott. Davigo, la dott.ssa Contrafatto. Proprio quello stesso giorno aveva smarrito il cellulare e, poiché anche il dott. Greco aveva nel frattempo sostituito il proprio, alcuni organi di stampa avevano insinuato che entrambi avessero inteso occultare delle conversazioni compromettenti (*"da alcuni giornali ... questo fatto è stato presentato come una mia dolosa perdita per evitare i controlli ... è stata messa in dubbio la mia onestà, dicendo che avevo finto questo smarrimento ... qualcuno ha speculato su questa cosa facendo dietrologie"*).

Il teste ha affermato che se i verbali di Amara fossero pervenuti in modo formale, *"la prima cosa da fare - sarebbe stata - informare il Capo dello Stato"*, che è anche presidente del CSM, poiché *"nell'ambito dei rapporti che devono esserci tra il Vicepresidente e il Presidente, le informazioni devono sempre, avvenire in maniera formale o informale, a seconda dei casi"* (Presidente: *"Il Vicepresidente ha sentito il dovere informato. Lei sa quali sono state le indicazioni del Capo dello Stato, se può riferirlo?"*); Salvi: *"Sono fortunato, perché siccome non lo so ... non sono sottoposto a questo dilemma, perché non si possono riferire i colloqui col Presidente"*).

Il teste, a proposito della mancata conferma del dott. Davigo al CSM, ha riferito di aver espresso un voto contrario *"secondo coscienza"* e che, a suo parere, la questione della divulgazione dei verbali di Amara non aveva influito sulla sua decisione. Del resto, tutti coloro che ne *"erano a conoscenza - avevano - votato a favore"*.



Qualche giorno prima del Plenum lui ed il dott. Curzio si erano recati dall'interessato per informarlo del loro orientamento, nella convinzione "che la soluzione giusta fosse quella" ("Gli ho detto <Guarda, Piercamillo, mi dispiace>"). Infine, ha dichiarato che, a proprio giudizio, il comportamento del dott. Davigo, ove non fosse decaduto, avrebbe potuto essere perseguito in sede disciplinare ("Presidente, a me pare abbastanza evidente, sì, certo").

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, **dott. Pietro Curzio**, (membro di diritto del Comitato di Presidenza del CSM dal 20 luglio 2020 al 6 marzo 2023), ha ricordato che all'inizio di settembre 2020 il dott. Davigo, persona da lui ben conosciuta per i comuni trascorsi in magistratura, gli aveva telefonato dicendogli che "voleva parlar-gli. Nei giorni successivi, in occasione di una seduta del Plenum, lo aveva incontrato nel cortile del CSM¹⁸, ove aveva appreso dall'interlocutore che "l'avvocato Amara stava collaborando con la giustizia ed aveva parlato della cosiddetta Loggia Ungheria". Il legale "sosteneva che fossero implicate una serie di persone, tra le quali due componenti del Consiglio Superiore: il collega Mancinetti e il collega Ardita". L'imputato non aveva fatto alcun cenno "ai verbali di cui era in possesso", ma si era limitato a confidargli che "il collega a Milano che portava avanti le indagini - era - in difficoltà perché ... la Procura non era abbastanza propulsiva".

All'epoca egli aveva ritenuto che lo scopo dell'imputato fosse solo quello di prepararlo in ragione di possibili scenari problematici che avrebbero potuto presentarsi nel futuro "qualora l'indagine fosse andata avanti ("Lo interpretai come un gesto di attenzione nei miei confronti ... essendo io nuovo della situazione, un neofita"). Il dott. Davigo, del resto, non lo aveva sollecitato "a formalizzare la situazione" ("la cosa finì lì"), né lo aveva avvisato del fatto che fossero già stati informati gli altri membri del Comitato di Presidenza, il dott. Ermini e il dott. Salvi.

Il teste ha affermato di non aver fatto alcun utilizzo delle informazioni ricevute, ritenendo che fosse doveroso da parte sua "mantenere un silenzio assoluto perché vi erano delle indagini ... allo stato iniziale" ed era necessario serbare "il giusto riserbo ... per evitare di comprometterle".

¹⁸ Presidente: "E' stato un caso che ne abbiate parlato nel cortile, o c'è stata una precauzione ... per il rischio magari che ci fosse qualche Trojan in giro? ... Non ha trovato strano che il colloquio non fosse avvenuto in un ufficio?"; Curzio: "E' stato casuale ... Indubbiamente lui ci teneva a parlarmi in maniera riservata, quindi fuori dal contesto del Plenum, anche perché il tema era delicato".



A seguito delle rivelazioni ricevute, egli aveva assunto nei confronti del dott. Ardita *“un atteggiamento di prudenza”*, benché non lo ritenesse *“una persona compromessa e da non trattare”* (*“i rapporti ... li frenai ... evitavo di lasciarmi andare ad una parola ... ad un commento in più”*), dato che si era in presenza di dichiarazioni di un collaborante la cui *“credibilità ... andava vagliata in maniera molto seria e approfondita”*.

Quando il dott. Di Matteo nell'aprile del 2021 aveva preso la parola in Plenum rivelando di aver ricevuto il plico con le dichiarazioni dell'avvocato Amara, egli era *“rimasto sorpreso”* poiché oltre al dott. Davigo, nessun altro in precedenza aveva affrontato con lui la questione.

Il dott. Curzio, nel concludere l'esame, ha ricordato che in occasione del Plenum del 19.10.2020 egli si era espresso per la decadenza del dott. Davigo in quanto, dopo aver studiato a fondo la vicenda, si era *“convinto che dal punto di vista tecnico-giuridico”* fosse la decisione più corretta. Poiché tra lui e l'imputato vi era un ottimo rapporto personale, la settimana prima, per ragioni di riguardo, si era recato da lui per anticipargli il suo orientamento (*“Ne ha preso atto con grandissima signorilità”*).

Il dott. Giuseppe Cascini, consigliere del CSM dal settembre 2018, ha ricordato che tra l'aprile e il maggio 2020 il dott. Davigo gli aveva parlato di un'indagine pendente presso la Procura di Milano avviata a seguito *“di dichiarazioni dell'avvocato Amara - a proposito - di una loggia segreta”*. L'intento dell'interlocutore era quello di avere un'opinione sul legale di cui egli si era occupato nel passato in relazione a vicende corruttive, nonché un consiglio sul come agire. In particolare, l'imputato voleva capire se il legale fosse una persona affidabile o, al contrario, incline a raccontare *“delle bufale”*.

In seguito, aveva visionato i verbali contenenti le provalazioni del dichiarante, nei quali venivano indicati quali componenti di una loggia massonica denominata *“Ungheria”* anche i membri del CSM Ardita e Mancinetti, il che avrebbe comportato il rischio di un nuovo *“tsunami”* all'interno del Consiglio dopo la *“vicenda Palamara”*.

Egli, leggendo alcune parti dei verbali, aveva avuto la sensazione che contenessero un *“mischio di verità e di menzogna”*; gli era parso strano che l'avv. Amara, persona che fino a quel momento nei procedimenti in cui era stato coinvolto si era sempre limitato a riferire *“lo stretto indispensabile”*, avesse deciso di fornire alla Procura di Milano un resoconto ricco di particolari, tanto da aver pensato che la evocazione

RSS

della loggia massonica costituisse una "sovrapposizione" dovuta ad un eccesso narrativo del dichiarante.

Per quanto attiene ai rapporti con Ardità e Mancinetti, nulla da parte sua era cambiato: le dichiarazioni di Amara erano infatti tutte da verificare e, a suo modo di vedere, non si deve, in questi casi, assolutamente cambiare il proprio atteggiamento, "né dal punto di vista interiore né dal punto di vista esteriore".

Il dott. Davigo gli aveva spiegato di aver ricevuto i verbali dal dott. Storari, il quale si era rivolto a lui lamentando un ritardo nelle indagini causato da un certo ostracismo da parte dei vertici della Procura milanese. Appresa la circostanza, anch'egli si era stupito che, dinanzi a dichiarazioni così "esplosive", non fossero state fatte iscrizioni nel registro delle notizie di reato ed avviate indagini. Al contempo aveva tuttavia sottolineato l'opportunità di una trasmissione formale delle informazioni contenute nei verbali da parte della Procura del capoluogo lombardo, la sola che poteva investire formalmente il CSM della questione.

Il teste ha fatto presente che le comunicazioni inerenti a fatti di possibile rilevanza penale o disciplinare a carico di magistrati venivano indirizzate ed esaminate inizialmente dalla Prima Commissione, presieduta all'epoca proprio dal dott. Ardità, il che poneva l'insuperabile problema della conoscenza delle notizie riservate da parte dell'interessato. Peraltro, dopo la divulgazione dei verbali del caso "Palamara" la preoccupazione circa la permeabilità del CSM era più che legittima e concreto il rischio che qualcuno diffondesse la notizia.

Il dott. Davigo gli aveva confidato di aver correttamente allertato nel frattempo i componenti del Comitato di Presidenza, nonché ai consiglieri Giuseppe Marra e Ilaria Pepe. Per molti mesi, aveva ritenuto che unicamente costoro fossero al corrente della questione; soltanto tempo dopo, a seguito dell'intervento in Plenum del dott. Di Matteo, aveva scoperto che in realtà i verbali erano stati inviati in forma anonima in una busta sia a quest'ultimo che ad alcuni giornalisti.

A domanda del PM, il dott. Cascini ha affermato di non essere rimasto sorpreso delle modalità con cui l'imputato era venuto a conoscenza dell'indagine: non era, infatti, da ritenersi anomalo che colleghi si confrontassero tra loro, tanto che spesso gli accadeva di dare consigli a suoi ex MOT. A proprio giudizio, del resto, l'imputato lo aveva coinvolto non in qualità di membro del CSM, ma, informalmente, in veste di collega.

Il teste ha ricordato che anche dopo la divulgazione del contenuto dei verbali, il Consiglio non aveva comunque potuto utilizzare le informazioni concernenti la Loggia Ungheria, poiché la Procura di Perugia aveva opposto il segreto



investigativo, non superabile quando “*ad avviso dell’Ufficio il livello di segretezza sia tale*” da richiedere il massimo livello di accortezza.

A domanda del Presidente, il dott. Cascini ha spiegato che all’epoca non aveva compreso che i verbali erano stati secretati (“*della secretazione non abbiamo mai parlato ... e io la formula sulla secretazione non ricordo di averla letta*”), ma che, anche se lo avesse saputo, nulla sarebbe mutato nel suo atteggiamento. Il dott. Storari, infatti, rivolgendosi all’imputato, aveva semplicemente chiesto un parere ad un collega e, facendolo, aveva fatto una cosa “*abbastanza normale*” sebbene “*non del tutto rituale*”.

In relazione alla esclusione del dott. Davigo al CSM, il teste ha dichiarato di non sapere se sul voto contrario avesse o meno pesato la vicenda della Loggia Ungheria, poiché la questione dei verbali era già conosciuta dal maggio 2020, mentre il “*cambio di vento*” si era verificato successivamente, fra il settembre e l’ottobre del 2020. Egli aveva votato per la permanenza dell’imputato in seno al CSM esclusivamente per ragioni tecniche e giuridiche e non era a conoscenza dei motivi che avevano indotto i colleghi ad esprimere il voto negativo¹⁹.

Il teste ha ricordato che i rapporti il dott. Davigo e il dott. Ardita si erano incrinati dopo la vicenda Palamara ed erano definitivamente peggiorati ad inizio 2020, quando la PC aveva deciso, per non meglio comprensibili ragioni, di non sostenere la candidatura del dott. Prestipino a Procuratore di Roma. (Presidente: “*Le ha detto perché ha cambiato idea?*”; Cascini: “*No. Gliel’ho chiesto ma non mi ha risposto*”). Anch’egli nel frattempo aveva preso le distanze dal dott. Ardita, nel momento in cui aveva letto le trascrizioni delle intercettazioni riguardanti un esposto strumentale presentato dal dott. Fava nei confronti del dott. Ielo e del Procuratore Pignatone. Dalle captazioni, infatti, era emerso che l’Ardita era favorevole all’audizione di Fava in Commissione allo scopo di far emergere una presunta responsabilità a carico del dott. Ielo, persona estremamente corretta, che aveva agito nel pieno rispetto delle regole²⁰.

Il teste ha aggiunto che il rapporto con a Parte Civile, deterioratosi ulteriormente dopo la vicenda Prestipino, si era definitivamente interrotto a seguito delle dichiarazioni del dott. Di Matteo in Plenum nella primavera 2021, poiché non gli era stato perdonato di aver tenuto nascoste le informazioni ricevute dal dott. Davigo.

¹⁹ Dalla documentazione acquisita agli atti è invece emerso che il dott. Cascini, pur avendo nel suo intervento perorato la causa del dott. Davigo, ha poi deciso di astenersi.

²⁰ Il dott. Cascini ha poi precisato: “*Leggendo le intercettazioni avevo capito che Palamara voleva far pagare a Ielo il fatto di avere indagato su di lui e di aver trasmesso gli atti nei suoi confronti a Perugia*”.



La **dott.ssa Ilaria Pepe**, all'epoca membro del CSM - eletta nella lista Autonomia e Indipendenza -, ha dichiarato che il dott. Davigo l'aveva informata nei primi giorni di maggio del 2020 (in un "contesto di massima cautela" nel cortile e senza cellulare) dell'esistenza di alcune dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria di Milano "da parte di Amara, che indicavano due componenti del Consiglio ... il dottor Ardita e il dottor Mancinetti ... come affiliati ad una loggia".

L'imputato, preoccupato "che non si facessero immediatamente indagini per trovare tutti i possibili riscontri", anche a causa dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dal Procuratore Greco, era intenzionato a rendere edotto della questione il Vicepresidente Ermini.

Il dott. Davigo le aveva riferito che il PM titolare del fascicolo, il dott. Storari, era una persona seria, stimata, di cui ci si poteva fidare. A riprova della affidabilità dell'inquirente, le aveva mostrato i verbali delle dichiarazioni rese dall'avvocato Amara, di cui il collega disponeva poiché, a suo dire, vi era una circolare che non rendeva opponibili ai consiglieri i segreti investigativi.

La teste ha poi ricordato di aver intrattenuto buoni rapporti sia con l'imputato che con il dott. Ardita. Dopo le rivelazioni sulla supposta appartenenza massonica di quest'ultimo aveva tuttavia avvertito un certo disagio che l'aveva indotta a tenere prudenzialmente le distanze.

La dott.ssa Pepe ha poi ricordato che già all'inizio di marzo 2020, nel corso di una riunione di corrente, vi era stato un forte attrito tra i due colleghi con riferimento alla nomina del Procuratore di Roma. In quell'occasione l'imputato aveva mostrato un forte risentimento a fronte della posizione assunta dal dott. Ardita, tanto da aver deciso di interrompere con lui ogni forma di collaborazione²¹.

A domanda, la teste ha escluso che l'imputato fosse già a conoscenza delle dichiarazioni di Amara all'inizio dell'anno 2020; diversamente non avrebbe atteso mesi per informare lei e altri consiglieri, tra cui Marra e Cascini. Ha infine aggiunto che nel maggio 2021, quando ormai la questione era divenuta di pubblico dominio a seguito dell'intervento in Plenum del consigliere Di Matteo, era stata indetta una

²¹ La teste ha asserito che, poco prima del Plenum tenutosi il 4 marzo 2020, aveva partecipato unitamente ai consiglieri Davigo, Ardita, Di Matteo e Alessandro Pepe ad una riunione preparatoria. In quell'occasione, l'imputato aveva chiesto spiegazioni al dott. Ardita sul perché non volesse supportare il candidato da lui proposto, il dott. Prestipino, in modo che "Autonomia e Indipendenza" potesse presentarsi compatta. Non soddisfatto delle ragioni esposte dal collega, il dott. Davigo aveva sospettato che il dott. Ardita gli nascondesse qualcosa, visto il rapporto confidenziale da questi intrattenuto con il dott. Lepre, coinvolto nella vicenda dell'"Hotel Champagne" che si era riverberata negativamente anche sull'incolpevole dott. Viola.



riunione informale dal Vicepresidente Ermini, cui avevano partecipato i membri del CSM, tra cui anche il dott. Ardita.

Il dott. Giuseppe Marra, già Consigliere del CSM²², ha ricordato di essere stato contattato telefonicamente dal dott. Davigo tra aprile e inizio maggio 2020. Nell'occasione il collega gli aveva riferito che era successa *“una cosa molto grave”* e l'aveva esortato a rientrare a Roma quanto prima poiché poteva parlargli dell'argomento solo *“di persona”*.

L'8 giugno, nel recarsi in Consiglio, si era quindi diretto senza indugio nella stanza dell'imputato. Questi, dopo avergli raccomandato di spegnere il telefono e lasciarlo fuori dalla porta (*“Era preoccupato ... era la prima volta che -mi- rivolgeva una richiesta di questo genere ... non voleva assolutamente che ... ci fosse la possibilità di essere intercettati”*), gli aveva mostrato alcuni fogli contenuti in una cartellina, sollecitando la sua attenzione *“soprattutto su alcuni - passaggi - che riguardavano il Consigliere Ardita e il Consigliere Mancinetti”*.

Nel corso del colloquio l'interlocutore lo aveva messo al corrente di circostanze di cui erano già a conoscenza i colleghi del gruppo di *“Autonomia e Indipendenza”* (*“Mi raccontò che il dottor Storari ... si era recato da lui a Milano ... e gli aveva riferito che tale avvocato Amara ... aveva parlato ai Pubblici Ministeri - di - una loggia massonica ... a cui aderivano numerosi magistrati ... i vertici della Procura ... non avevano intenzione di iscrivere l'Amara per calunnia o come partecipe dell'associazione coperta ... il dottor Storari, che invece voleva procedere, si trovava in una situazione di stallo, di difficoltà ... si era rivolto a Davigo sia, immagino, perché lo conosceva da tempo sia in veste di Consigliere del CSM”*).

Il teste, a domanda, ha confermato di aver compreso che i fogli mostratigli, per quanto privi di timbro e di sottoscrizione, erano riferibili ad un procedimento penale in fase d'indagine (*“Chiaramente si trattava di un procedimento coperto da segreto investigativo”*), benché non fosse ricavabile se si trattasse di originali o di appunti dattiloscritti.

Ha quindi spiegato che il Consiglio Superiore riceve quotidianamente atti d'indagine riservati concernenti procedimenti a carico di magistrati, quando, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, *“risultino fatti che in astratto possono essere considerati penalmente rilevanti”*.

²² Il dott. Giuseppe Marra ha riferito di essere attualmente indagato dalla Procura di Roma in un procedimento connesso per i reati di omessa denuncia e distruzione del corpo di reato.



A fronte delle perplessità mostrate all'interlocutore circa la legittimità della consegna degli atti "brevi manu" da parte del dott. Storari, a dispetto della procedura formale prevista da un'apposita circolare (che prevedeva "l'invio di un plico riservato destinato al Comitato di Presidenza - composto dal Vice Presidente, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale"), l'imputato aveva obiettato che "il segreto investigativo non -era- opponibile al Consiglio Superiore ... e quindi neanche al singolo Consigliere" e che, in ogni caso, un mese prima aveva informato i vertici del CSM. In particolare, il Vicepresidente Ermini, cui era stata consegnata una copia dei documenti in questione, si era nel frattempo premurato di notiziare a sua volta anche il Capo dello Stato.

Il teste ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, mai in precedenza erano pervenuti al CSM atti di tal natura attraverso un canale informale ("Come si può dire? La situazione era eccezionale").

Il dott. Marra ha quindi aggiunto che si era creata una situazione di impasse, in quanto le circolari non contemplavano il caso in cui la segnalazione riguardasse i Consiglieri in servizio. Infatti, ove fosse stata seguita la procedura corretta, la pratica avrebbe dovuto essere trasmessa in Prima Commissione, tra i cui componenti figurava proprio il dott. Ardita ("Anche se fossero arrivate in modo informale ... si poteva comunque aprire la pratica ... nessuno disse a Davigo: <Di' a Storari di fare la nota e di mandarci questa cosa ufficialmente> ... il problema procedurale ... non è stato superato proprio per quel motivo: perché in Prima c'era il Dottor Ardita").

Il teste ha affermato che probabilmente lo zelo del dott. Davigo derivava dal rapporto di comunanza esistente all'interno del gruppo di Autonomia e Indipendenza con il dott. Ardita, con il quale egli coltivava un rapporto "di confidenza".

L'imputato, in ogni caso, non aveva recepito in modo acritico le propalazioni dell'Amara ("Mi disse: <Ci sarà del vero e del falso ... Speriamo che facciamo le indagini, così si chiarisce la posizione di tutti quanti>") e, pertanto, si era mobilitato unicamente per indurre i colleghi più vicini a lui a mantenere un atteggiamento prudente ("il Consiglio è un organo ... politico, si fanno anche scelte di valore ... le comunicazioni tra me e Ardita ... la Consigliera Pepe ... e il Consigliere Davigo, erano molto libere ... nel momento in cui facevamo qualche riunione su come orientarci nel voto della nomina ... facevamo dei liberi commenti ... senza particolari cautele ... su alcune circostanze, sulla persona, sul suo passato professionale ... quindi - bisognava - avere un minimo di accortezza nella misura in cui ti - trovavi ad avere a che fare - una persona di cui non - conoscevi - esattamente il ruolo").



Il dott. Marra ha asserito che, se da un punto di vista istituzionale i rapporti con il dott. Ardita erano rimasti immutati (*“Quando c’era da parlare di qualche pratica, ne ho parlato normalmente, come ne parlavo con gli altri Consiglieri”*), sul piano personale tuttavia si erano di fatto interrotti (*“Mi allontanai, non continuai la frequentazione”*), e ciò anche in conseguenza della frattura venutasi a creare tra febbraio e marzo di quell’anno tra il dott. Davigo e la PO, che si erano resi protagonisti di un’accesa discussione insorta a proposito di alcuni comportamenti del collega che l’imputato riteneva censurabili (*“La - loro - frequentazione si era interrotta già prima dell’8 giugno ... Ardita non partecipava più ai pranzi, alle riunioni ... e io continuai a frequentare Davigo - perché - avevo più confidenza”*).

Il teste ha tuttavia escluso che quest’ultimo fosse già all’epoca a conoscenza degli interrogatori di Amara (*“A marzo 2020 Davigo non sapeva nulla ... perché altrimenti me l’avrebbe detto prima”*).

Nell’ottobre del 2020, il voto sulla decadenza del dott. Davigo dal CSM aveva sancito il definitivo allontanamento tra gli ex amici. Benché infatti in dott. Ardita si fosse espresso in favore dell’imputato, non si era adoperato né per convincere il Consigliere Di Matteo - ovvero *“la persona a lui in assoluto più legata”* - né per orientare in senso positivo coloro che ancora non avevano preso posizione. A detta del teste, l’Ardita aveva votato per la permanenza solo per non esporsi alle feroci critiche che gli sarebbero state rivolte da tutti gli aderenti al gruppo.

Il Consigliere Marra ha precisato che nell’occasione non fu solo l’atteggiamento assunto dal dott. Ardita - che si limitò a parlare *“per 1 minuto e 43 secondi”* - a generare in lui stupore, ma anche la posizione assunta da altri consiglieri, visto che fino a un mese prima egli era *“assolutamente convinto”* che vi fossero i numeri per la conferma. (*“Mi arrivò voce ... che il Comitato di Presidenza, quindi Vice Presidente e vertici della Cassazione, avrebbero votato per la decadenza; cosa che mi lasciò molto, molto perplesso ... davamo per scontato che ... si sarebbero astenuti, vista la delicatezza della questione”*). Anche il dott. Cascini, che pure si era accalorato per perorare la tesi della permanenza, alla fine si era astenuto.

A domanda, il teste ha spiegato di non avere comunque elementi a sufficienza per interpretare il repentino cambio di rotta (*“La mia impressione è che sia stata - una scelta - politica ... argomentata da argomenti giuridici”*). Ha quindi ricordato che l’imputato, il giorno successivo alla delibera, pranzando con lui prima di abbandonare il CSM, lo aveva informato di aver depositato sulla sua scrivania la cartellina contenente i verbali di Amara (*“Eravamo fuori dal ristorante con altre persone ... mi disse <Ho lasciato quelle carte sulla tua scrivania > ... capii subito di che*

cosa si trattasse”). Ritenendo che non vi era motivo di conservare il materiale “che scottava”, peraltro già portato a conoscenza del vicepresidente Ermini, dopo qualche settimana aveva deciso di distruggerlo.

Il dott. Antonino Di Matteo, membro togato del CSM dall’ottobre 2019, ha dichiarato di aver sempre avuto un “*buon rapporto di amicizia*” con il consigliere Ardita e, al contrario, un legame quasi inesistente con il dott. Davigo, che aveva incontrato solo un paio di volte prima del suo ingresso in Consiglio. Era stato proprio l’Ardita a patrocinare la sua candidatura al CSM ma, nonostante ciò, egli non aveva aderito alla corrente di “Autonomia e Indipendenza”.

Partecipando, su invito, ad alcune delle riunioni del gruppo, aveva notato che i rapporti tra i due consiglieri, inizialmente “*molto buoni*”, si erano incrinati a fine febbraio del 2020 a causa di un dissidio insorto a proposito della nomina del Procuratore di Roma.

A fronte, infatti, della dichiarazione di Ardita di non voler sostenere il dott. Prestipino, il dott. Davigo aveva del tutto inaspettatamente “*alzato la voce*” accusandolo di “*nascondergli di qualcosa*” e, alludendo ad una sua possibile vicinanza “*con quelli dell’Hotel Champagne*”, gli aveva detto che se non si fosse uniformato alle decisioni del gruppo ne sarebbe stato “*automaticamente*” escluso.

A fronte di una tale veemenza, egli si era sentito in dovere di intervenire ricordando che ogni consigliere doveva ritenersi libero di determinarsi secondo coscienza. La riunione si era conclusa “*con evidente imbarazzo di tutti*”. Il giorno successivo, Ardita gli aveva riferito che Davigo nell’incrociarlo non aveva ricambiato il saluto.

Il teste ha quindi raccontato che nel pomeriggio del 18 febbraio 2021, esaminando la posta sulla sua scrivania, aveva notato una busta, spedita in forma anonima, recante la scritta “Personale Riservata”. Dopo averla aperta, vi aveva rinvenuto dei verbali fogli formato Word privi di sottoscrizione, contenenti le dichiarazioni rese dall’avv. Amara ai PM milanesi il 14 dicembre 2019. Scorrendo velocemente il testo si era accorto che vi erano “*riferimenti a numerosi personaggi*” di rilievo istituzionale, tra cui l’amico Ardita, indicato come appartenente ad una presunta loggia denominata “Ungheria”. Vi era altresì un biglietto dattiloscritto in cui erano riportate le frasi < *Ti vogliamo mettere in guardia per vedere chi frequenti* >; < *il Procuratore Generale della Cassazione e soprattutto il Procuratore Greco stanno insabbiando tutto, ma seguiranno altre cose sul Procuratore Greco* > .

RSO

Egli, leggendo il riferimento ad Ardita, aveva immediatamente pensato che si trattasse di "accuse palesemente calunniose", anche alla luce di alcune evidenti imprecisioni contenute nei verbali.

Per tale motivo aveva concluso che ci fosse in atto "una manovra ... per screditare" il collega, tanto che il lunedì successivo il 22 febbraio 2021 aveva deciso di avvisarlo. Nel leggere i verbali il dott. Ardita era rimasto "attonito".

Al contempo aveva deciso di compulsare l'A.G. di Perugia nella persona del Procuratore Cantone, che già si stava occupando per altre vicende dell'avv. Amara. Nel leggere un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 sul quotidiano "Il Domani" aveva compreso che i verbali erano stati nel frattempo divulgati anche a giornalisti e, a quel punto, dopo aver chiesto l'autorizzazione al Vicepresidente Ermini, aveva deciso di informare i colleghi del CSM durante il Plenum pomeridiano.

Nell'occasione aveva intuito che anche il dott. Ermini e il Procuratore Generale Salvi erano al corrente della vicenda. In particolare, quest'ultimo, avvicinatolo nell'anticamera del Plenum, gli aveva chiesto di rinunciare all'intervento dato che lui si stava già interessando della questione. Egli aveva tuttavia declinato l'invito.

Successivamente, in una riunione informale indetta dal Vicepresidente del CSM ad inizio maggio, aveva scoperto che molti altri consiglieri - tra cui Marra, Ilaria Pepe, Cascini, Gigliotti, Cavanna e persino Nicola Morra, il Presidente della Commissione Antimafia - erano a conoscenza dei fatti e, alcuni di loro, avevano anche avuto la possibilità di prendere visione dei verbali.

Il teste ha ricordato che già prima della ricezione del plico aveva riscontrato un certo isolamento di Ardita all'interno del Consiglio.

Dopo gli avvenimenti dell'aprile / maggio 2021 aveva collegato l'emarginazione alla conoscenza dei colleghi delle dichiarazioni di Amara. Aveva altresì ipotizzato che la consegna dei verbali da parte del dott. Storari fosse avvenuta in realtà nel febbraio e non nell'aprile del 2020 e che fosse stata questa la ragione della irritazione del dott. Davigo nel corso della riunione di corrente in cui si era discusso della nomina del Procuratore della repubblica di Roma.

In relazione poi al voto sulla permanenza al CSM dell'imputato, il dott. Di Matteo ha affermato di essersi schierato per la decadenza solo ed esclusivamente per motivi giuridici.

Il dott. Fulvio Gigliotti, professore universitario e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura - nominato su indicazione del Movimento 5 Stelle -, ha affermato di aver sempre intrattenuto un ottimo rapporto con il dott. Davigo, con il



quale aveva collaborato in diverse occasioni, in particolare in Quinta Commissione e nella Sezione Disciplinare.

Il magistrato, tra il giugno e il settembre 2020, gli aveva confidato nel cortile del CSM di aver ricevuto alcuni verbali contenenti dichiarazioni assai compromettenti rese dall'avv. Amara nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano *"circa l'esistenza di una ipotetica loggia massonica ... denominata Ungheria, della quale avrebbero fatto parte anche una serie di personalità del mondo istituzionale"*. L'imputato, dopo aver citato i nominativi di alcuni dei personaggi coinvolti - tra cui i consiglieri Ardita e Mancinetti -, gli aveva mostrato i verbali nel proprio ufficio, spiegandogli che le indagini procedevano a rilento, senza tuttavia esprimere alcuna opinione sul merito della vicenda e al suo fondamento. Entrambi avevano concordato sul fatto che le provalazioni di Amara meritavano di essere approfondite, trattandosi di accuse assai gravi, anche laddove si fossero dimostrate calunniose.

Gigliotti ha ricordato che l'interlocutore lo aveva informato di aver già parlato della questione con i colleghi Marra e Cascini, con il Procuratore Generale Salvi ed il Vicepresidente Ermini. Quest'ultimo si era ripromesso di informare il prima possibile il Presidente della Repubblica.

L'imputato, pur invitandolo a mantenere riservatezza sul punto, non gli aveva esplicitato che i verbali erano secretati. Nel prenderne visione, del resto egli non aveva prestato attenzione sull'aspetto formale degli atti, quanto piuttosto sul loro contenuto. In ogni caso il dott. Davigo gli aveva specificato che in forza di una circolare del 1994 non poteva essere opposto ai consiglieri del CSM un eventuale segreto d'ufficio, affermazione che a proprio giudizio poteva astrattamente ritenersi corretta.

Quanto ai rapporti tra l'imputato e il dott. Ardita, il teste ha riferito che erano stati caratterizzati *"inizialmente ... da grande vicinanza e confidenza"*, ma che, tuttavia, si erano progressivamente raffreddati, ancor prima della vicenda della Loggia Ungheria.

Il Gigliotti ha comunque tenuto a precisare che le confidenze ricevute non avevano in alcun modo inciso sul suo legame con l'Ardita e il Mancinetti.

In merito alla esclusione dal Consiglio del dott. Davigo a seguito del compimento dei 70 anni, il professore ha spiegato di aver intuito - come tutti - che anche il Comitato di Presidenza era in un primo momento *"orientato per la sua permanenza"*; tuttavia, nell'imminenza della delibera, si era reso conto che la conferma non era più così sicura. Egli aveva comunque votato a favore dell'imputato. Per quanto a sua



conoscenza, la declaratoria di decadenza non era dipesa dall'interesse che questi aveva manifestato per la vicenda della Loggia Ungheria, dato che le dinamiche del Plenum non sempre sono facilmente interpretabili e *"non necessariamente vengono condizionate soltanto da quello che si muove all'interno del Consiglio"*.

A domanda del Presidente, il teste ha dichiarato di non sapere se la decisione negativa fosse stata di carattere tecnico o politico, ma di aver notato delle incongruenze, come ad esempio il fatto che fosse stato chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato, da ritenersi *"non troppo opportuno"*, dato che questa avrebbe potuto assumere la difesa del CSM in una potenziale successiva contestazione in sede giudiziaria. A detta sua, così facendo, si erano *"cercate giustificazioni in diritto di soluzioni che erano state pregiudizialmente scelte"*.

Nella primavera del 2021, solo dopo che il consigliere Di Matteo aveva affrontato l'argomento in Plenum, egli aveva ammesso, unitamente ad altri colleghi, di essere già a conoscenza della questione.

Sollecitato dalla difesa, il Gigliotti ha confermato che, dopo la trasmissione al CSM dei verbali riguardanti il dott. Palamara, vi era stata una fuga di notizie a dispetto delle precauzioni adottate. A causa di ciò vi era la percezione in Consiglio che non ci fosse impermeabilità rispetto alle notizie riservate.

Sempre in tema di segretezza, il teste ha rammentato che quando la Quinta Commissione (di cui facevano parte lui e il dott. Davigo) aveva dovuto decidere sulla conferma del dott. Rossi come Procuratore di Arezzo, era stato richiesto al Procuratore Generale Fuzio di poter acquisire alcuni documenti inerenti un'archiviazione pre-disciplinare riguardante il magistrato. Dopo una qualche resistenza, gli atti erano stati trasmessi proprio sulla base della non opponibilità del segreto ai consiglieri.

L'avv. Stefano Cavanna, membro laico del CSM, di nomina leghista, ha dichiarato di aver sempre avuto con il dott. Davigo *"un rapporto di frequentazione conviviale, serena, tranquilla, amichevole"*: quasi tutte le mattine, era solito intrattenersi con il magistrato per uno scambio di opinioni. Nel maggio 2020, proprio in occasione di un incontro informale, l'imputato lo aveva reso edotto di un'indagine avviata dalla Procura di Milano su una ipotetica loggia massonica di cui avrebbero fatto parte anche i membri del CSM Ardita e Mancinetti. L'interlocutore si era raccomandato di non farne parola con nessuno (*"è una vicenda delicata, tienitela per te"*) ed egli si era attenuto alla indicazione ricevuta, benché non gli fosse stato esplicitato che si trattasse di un argomento segreto.



Quanto al motivo della confidenza, il Cavanna ha ammesso di non conoscerne la ragione. Dopo che gli è stata data lettura delle SIT rese nel corso delle indagini preliminari, il teste ha asserito che si era probabilmente trattato di un' "informazione generica", non finalizzata a stimolare da parte sua una qualche attività istituzionale, ma semplicemente volta a concentrare l'attenzione nei confronti dell'Ardita e del Mancinetti.

L'informazione, peraltro, non aveva condizionato significativamente i suoi rapporti con i due consiglieri, nel senso che non era aumentato nei loro confronti la fisiologica diffidenza esistente all'interno del Consiglio tra i vari membri.

Il Cavanna ha dichiarato di non aver mai più parlato della questione neppure con il dott. Davigo, di non aver saputo dell'esistenza dei verbali di Amara, né di essere stato a conoscenza di una circolare del 1994 in tema di non opponibilità del segreto investigativo.

A proposito della esclusione dell'imputato dal CSM, il teste ha ricordato di essersi astenuto solo a causa dell'indeterminatezza della normativa applicabile, non avendo sufficienti argomenti per sposare l'una o l'altra tesi.

Dopo che il dott. Di Matteo aveva disvelato in Plenum di aver ricevuto un plico contenente i verbali dell'avvocato Amara, non aveva confidato al dott. Ardita di essere stato anch'egli a conoscenza dell'indagine, ma lo aveva fatto solo in un secondo momento, privatamente, specificando di aver avuto informazioni minime sul punto.

Per questo motivo, e probabilmente perché egli era un membro laico (quindi con una posizione periferica rispetto ai consiglieri togati), il dott. Ardita non lo aveva rimproverato per la tardività della rivelazione.

Il **dott. Alessandro Pepe**, già Consigliere del CSM negli anni 2010 / 2014 e, nell'attualità, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha riferito di aver partecipato "una tantum" nel febbraio del 2020 (rectius 3 marzo 2020) ad una riunione del gruppo "Autonomia e Indipendenza" tenutasi nella stanza del dott. Davigo su richiesta della dott.ssa Ilaria Pepe.

Quest'ultima aveva ritenuto che egli potesse svolgere un'opera di "pacificazione" tra l'imputato ed il dott. Ardita, i cui rapporti non erano già all'epoca idilliaci a seguito di una vicenda in cui era stato coinvolto un PM di Roma, il dott. Fava, nonché di divergenze insorte a seguito della candidatura del dott. Di Matteo.

Nell'occasione erano presenti anche lo stesso dott. Di Matteo e il dott. Giuseppe Marra.



All'ordine del giorno vi era la questione della nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Secondo l'imputato il voto del gruppo avrebbe dovuto convergere sul dott. Prestipino. Dopo circa una decina di minuti si era affacciato alla porta il dott. Ardita che, rimanendo *"in modo molto timoroso"* sulla soglia, si era invece espresso in favore del dott. Creazzo, suscitando la reazione *"abbastanza violenta"* dell'interlocutore (*"Piercamillo disse: < Se tu non voti Prestipino sei fuori dal gruppo > "*).

Il dott. Davigo, inoltre, aveva insinuato con fare aggressivo che il collega avesse un retropensiero inconfessabile (*"Ma tu mi nascondi qualche cosa? ... Ne parleremo dopo io e te"*); Presidente: *"E' importante quella frase, perché una cosa è dire: < Hai qualcosa da nascondere? > ... altro è < Tu mi stai nascondendo qualcosa >";* Pepe: *"Non era in termini interrogativi: < Tu mi stai nascondendo qualcosa, ne parleremo tu e io dopo > "*).

Quando il dott. Ardita si era allontanato, l'imputato aveva commentato l'episodio asserendo che la PC, sostenendo la candidatura del dott. Creazzo, si era di fatto schierato *"con quelli dello Champagne"*, ossia con coloro che la notte del 9 maggio 2019 avevano partecipato ad un incontro notturno in un noto locale della capitale per "pilotare" al di fuori dei binari istituzionali la nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Roma.

Il teste ha ricordato che le parole dell'imputato, decisamente fuori luogo (*"non avevano alcun senso"*) lo avevano *"raggelato"*, anche perché nessuno poteva arrogarsi il potere di licenziare ad nutum un membro del gruppo associativo in cui, per di più, la libertà di azione e la mancanza di qualsivoglia condizionamento erano state elevate a proprio vessillo.

A quel punto il dott. Di Matteo, *"molto arrabbiato"*, era intervenuto per difendere la posizione del dott. Ardita, sostenendo che era *"inaccettabile"* un attacco personale così virulento. Egli era invece rimasto in silenzio e, con il senno di poi, si era pentito di non aver richiamato *"Piercamillo"* all'ordine (*"Ex post mi sono doluto - di non aver cercato i dire < Questo non ti puoi permettere di farlo > "*).

Il teste ha riferito di non aver chiesto in seguito al dott. Ardita a che cosa alludesse il dott. Davigo (*"Non ho mai voluto ... sinceramente, l'amarrezza per quello che era successo ... fu tale che io non ho mai più parlato di questa vicenda con nessuno"*), né di aver chiesto spiegazioni a quest'ultimo (*"Piercamillo è una persona con cui non è facile interloquire in modo diretto sui contenuti"*).

"Nella primavera/estate del 2020", nel recarsi in Consiglio per seguire un procedimento disciplinare di cui era titolare, era passato dall'imputato per salutarlo.



Questi lo aveva esortato a seguirlo senza portare il cellulare con sé in quanto doveva confidargli *“una cosa”*. Giunti in cortile gli aveva detto, testualmente: *“< Guarda, io non mi fido di Sebastiano, stagli lontano ... perché c'è una brutta indagine su di lui ... di una Procura del nord ... secondo me farà una brutta fine >”*. Alla domanda *“< Ma che cosa c'è? >”* l'interlocutore aveva replicato che *“Non - poteva - dire nulla”* ma che comunque era opportuno che egli prendesse le distanze dal collega (*“Staccati da Ardita”*).

Il dott. Pepe ha dichiarato di non aver creduto a ciò che gli era stato detto e di non aver pertanto raccolto il consiglio (*“Lo conosco da venti anni ... queste accuse ... mi sembravano... troppo forti”*).

Egli comunque in seguito non aveva più avuto occasione d'incontrare la PC. Solo quando la notizia dell'esistenza della presunta *“Loggia Ungheria”* era divenuta di pubblico dominio si era reso conto, nell'affrontare l'argomento con l'interessato, che *“il disvelamento della vicenda”* aveva provocato in lui *“un grosso contraccolpo psicologico”* a causa dell'isolamento in cui si era sentito relegato.

L'onorevole Nicola Morra, all'epoca Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha affermato di aver instaurato nel tempo un solido legame con il dott. Davigo. In epoca più recente aveva conosciuto anche il dott. Ardita, con il quale i rapporti erano tuttavia *“meno forti e intensi”*. Quando si era creata tra i due una frattura personale, per ragioni che egli non conosceva, si era adoperato per riavvicinarli.

A tal fine, nell'estate del 2020 li aveva incontrati entrambi - separatamente - all'interno del CSM, proponendo loro di *“trovare un punto di intesa”*. Mentre il dott. Ardita aveva manifestato una certa apertura, il dott. Davigo gli era parso riluttante. Per giustificare il suo atteggiamento di chiusura l'imputato lo aveva esortato a seguirlo *“all'esterno del suo studio - e, giunti - sulla tromba delle scale”*, gli aveva mostrato dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da una persona che *“stava collaborando con una Procura del nord”*. Riferendosi al dott. Ardita, l'interlocutore aveva affermato che questi *“faceva parte di un'associazione”* che imponeva il vincolo della segretezza e, per questo motivo, non poteva considerarsi affidabile. A comprova gli aveva *“mostrato velocemente dei fogli stampati”* in cui era menzionato il nome del collega, senza permettergli di leggere altro ed evitando, al contempo, di menzionare i nominativi di ulteriori affiliati alla loggia massonica. A sua memoria, l'imputato non aveva espresso alcuna perplessità circa la veridicità delle



dichiarazioni rese dal collaborante. Nel consigliargli di *“usare prudenza”*, lo aveva tuttavia esortato a *“non interrompere i rapporti”* con lui.

Al teste, che per il vero non ha brillato per capacità comunicativa, è stato chiesto se il dott. Davigo gli avesse esibito i verbali in virtù del loro legame di amicizia o, piuttosto, in ragione del ruolo istituzionale apicale che egli ricopriva in seno alla Commissione Antimafia. Nonostante i ripetuti inviti a rispondere con chiarezza, il Morra, con sospetta insipienza, forse indotta dal timore di nuocere all'imputato, non ha fornito sul punto una risposta esaustiva, facendo tuttavia capire che lo scopo di quest'ultimo era probabilmente quello di dissuaderlo dal proporre all'Ardita un incarico all'interno della Commissione che presiedeva, benché durante il colloquio il tema non fosse stato trattato esplicitamente. Egli comunque aveva colto il messaggio, poiché l'eventuale nomina del consigliere come consulente gli avrebbe consentito di aver accesso all'archivio contenente materiale e documenti riservati (*“C'era in ipotesi la possibilità di chiedere all'Ufficio di Presidenza la nomina del dottor Ardita come consulente del comitato della Commissione che studiava le infiltrazioni delle mafie all'interno del mondo massonico”*).

A contestazione, sono state lette in udienza delle dichiarazioni più dettagliate rese dal teste in occasione delle SIT rese 22 giugno 2021 in Procura a Brescia (Domanda: *“Davigo le specificò la ragione per la quale aveva inteso rivelare - il nome - di Ardita quale presunto appartenente della loggia?”*; Risposta: *“L'unica ragione era ... spiegare il motivo del suo assoluto fermo diniego di riannodare i rapporti ... In quel momento non parlavo con lui nella mia veste di Presidente della Commissione Nazionale Antimafia e il colloquio aveva carattere privato”*).

Il Morra ha quindi aggiunto che il dott. Davigo non aveva fatto espresso riferimento alla circostanza che i verbali fossero secretati; che egli non aveva condiviso con nessuno le informazioni ricevute; di aver affrontato l'argomento con il consigliere Di Matteo solo dopo che la vicenda era divenuta di dominio pubblico; che era risultato per lui molto *“impegnativo a livello emotivo”* fingere indifferenza nei confronti dell'Ardita, vista la grande fiducia da sempre nutrita nei suoi confronti.

La dott.ssa Giulia Befera ha riferito di aver prestato attività lavorativa presso il Consiglio Superiore della Magistratura dal dicembre 2018 all'ottobre 2020, in qualità di assistente personale di studio del Consigliere Piercamillo Davigo.

Quest'ultimo, a maggio 2020, al rientro dal lungo e forzato periodo di lockdown, le aveva confidato nel cortile del CSM di aver ricevuto da un magistrato milanese alcuni verbali contenenti le dichiarazioni rese da Piero Amara, in relazione ad



un'indagine "in stallo" presso la Procura del capoluogo lombardo, riguardanti una presunta loggia di cui avrebbero fatto parte numerosi soggetti, tra cui alcuni membri del CSM. Nei giorni seguenti l'imputato le aveva mostrato nella sua stanza "qualche rigo" delle dichiarazioni rese dall'Amara, ove vi era riferimento ad "un elenco di nomi", tra i quali quello di Sebastiano Ardita. Nell'occasione l'interlocutore le aveva rivelato di essere preoccupato "in ordine al mancato avvio delle indagini nei confronti di questa notizia di reato" e di avere intenzione di sottoporre la questione al Vicepresidente Ermini, al fine di superare la situazione "d'impasse".

La dott.ssa Befera ha specificato di ricordare tra i presunti affiliati solo il nominativo di Ardita, perché si trattava di un consigliere del CSM con il quale il dott. Davigo aveva nel passato intrattenuto rapporti amichevoli, quantomeno fino al febbraio 2020. Ella era al corrente di un disaccordo creatosi tra i due a proposito della scelta del Procuratore di Roma, deliberata nel Plenum del 4 marzo 2020; tuttavia non aveva presenziato alla riunione di corrente in cui era stata dibattuta la questione, né aveva assistito a discussioni tra i consiglieri.

Nel tornare in ufficio nel maggio di quell'anno aveva tuttavia notato un cambiamento nell'atteggiamento tra il dott. Davigo e il dott. Ardita (si era passati "da una fase di rapporti distesi a una fase di mancato rapporto"), che ella aveva ricondotto a quanto era emerso dai verbali, benché l'imputato, a propria memoria, non avesse mai espresso in sua presenza apprezzamenti negativi sul collega.

A contestazione, il Pubblico Ministero ha dato lettura delle divergenti dichiarazioni rese dalla teste il 7.06.2021: "Il Consigliere Davigo, al rientro in presenza al CSM dopo la sospensione per la pandemia, nel maggio del 2020 mi disse che aveva deciso di rompere i rapporti con il Consigliere Ardita perché gli era stato consegnato un verbale di dichiarazioni rese alla Procura di Milano il cui nome di Ardita era associato ad una loggia".

La dott.ssa Befera ha quindi asserito che, sebbene il dominus non le avesse espressamente chiesto di mantenere il riserbo sull'argomento, tuttavia ella aveva compreso che si trattava di atti segreti, tanto da non averne fatto parola con nessuno, se non con l'assistente amministrativa del dott. Davigo, la dott.ssa Contrafatto, ma solo perché quest'ultima le aveva fatto intendere di essere anch'ella a conoscenza dei verbali e della loro collocazione all'interno di uno scaffale sito nello studio del consigliere.

La teste ha riferito di aver concluso nell'ottobre 2020 l'esperienza al servizio del CSM, a seguito della decisione del Plenum di dichiarare decaduto il dott. Davigo per ragioni anagrafiche.



A domanda, ha affermato di non ricordare esattamente come si fosse schierato nell'occasione il dott. Ardita²³, evidenziando tuttavia la scarsa importanza dell'aspetto, dato che si era giunti alla votazione già conoscendone in anticipo l'esito. Infatti, l'imputato, pur inizialmente rassicurato sulla possibilità di poter permanere all'interno del Consiglio, qualche giorno prima della consultazione era stato informato che la delibera avrebbe avuto esito negativo (*"avevo notato un cambio di vento all'interno del Consiglio"*).

L'assistente ha confermato che, come risultante dalle chat WhatsApp acquisite agli atti, il 15 ottobre 2020, la Contrafatto nell'imminenza del Plenum le aveva chiesto il contatto del giornalista Marco Travaglio, nella speranza di poter neutralizzare la decisione sfavorevole grazie ad una presa di posizione mediatica (*"Pensavo, Giulia, un grande titolo di grande effetto ... del Fatto Quotidiano, prima di lunedì, potrebbe veramente cambiare le sorti del destino"*). Ella, nel frangente, aveva cercato di dissuaderla (*"Che cavolo dici? No, certo, alla fine andiamo carcerate noi"*) e, per tutta risposta, l'interlocutrice aveva aggiunto che il dott. Ardita, a detta del consigliere Marra, era *"un uomo pericoloso"* e che *"tutto - stava avvenendo - secondo un disegno"* collegato alla conoscenza del dott. Davigo dell'indagine sulla Loggia Ungheria.

La dott.ssa Befera ha dichiarato di aver mantenuto i contatti con la Contrafatto anche in seguito, sempre via WhatsApp. Quando le è stato chiesto di spiegare il senso di un messaggio da lei inviato alla segretaria il giorno di Natale del 2020 (*"Ma la vuole fare scoppiare o no 'sta bomba? Che aspetta?"*), ha asserito che si trattava di un commento ad un articolo ostile al dott. Davigo apparso su "Dagospia": ella si era limitata ad auspicare che l'ex PM sollecitasse pubblicamente l'avvio delle indagini da parte dei magistrati milanesi, poiché - per quanto a sua conoscenza ai tempi - *"tutto era finito sotto la polvere"*.

In seguito, la Contrafatto le aveva confidato la *"pazza idea"* di inviare i verbali della Procura di Milano agli organi d'informazione, per *"vendicare"* il torto subito dall'imputato, divenuto vittima, a suo dire, di un complotto ordito nei suoi confronti a causa dell'interesse palesato per le asserite infiltrazioni massoniche. Ella si era dissociata da un progetto che certamente il dott. Davigo non avrebbe apprezzato. Del resto, dopo che l'assistente aveva dato seguito al proposito, l'imputato le aveva rivelato di essere rimasto *"scioccato"* per l'iniziativa assunta a sua insaputa.

La teste ha aggiunto di non aver saputo più nulla del progetto della Contrafatto, ritenuto frutto di *"fantasie iniziate e finite in quella fase"*, pensando che la donna *"si*

²³ L'avv. Repici ha precisato che *"Ardita votò a favore del mantenimento del dottor Davigo"*.



fosse messa il cuore in pace". Per tale ragione, quando era venuta a conoscenza della divulgazione dei verbali, era rimasta esterrefatta. Anche il dott. Davigo era stato colto di sorpresa, in quanto, benché conoscesse il temperamento vivace e *"sopra le righe"* dell'assistente personale, mai avrebbe sospettato che potesse agire in quel modo (*"Avrebbe adottato qualunque forma di cautela se solo avesse potuto ipotizzare una cosa del genere"*).

Nel concludere l'esame, la dott.ssa Befera ha asserito di non essere mai stata a conoscenza di caseforti in uso ai consiglieri, ma di aver sentito parlare genericamente di un armadietto blindato.

La dott.ssa Maria Marcella Contrafatto, indagata in un procedimento connesso, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ha unicamente precisato di aver ricoperto all'interno del CSM il ruolo di assistente *"di persone molto importanti"* e di aver svolto per circa 40 anni il proprio compito con estrema professionalità, tanto da aver sempre ricevuto apprezzamenti da coloro per cui aveva lavorato.

Ha altresì negato di essere stata lei ad inviare al consigliere Di Matteo il plico contenente i verbali di Amara (*"lo conosco benissimo ... avevo un bellissimo rapporto con lui ... stava al piano superiore ... che motivo avrei avuto di mandargli i verbali per posta?"*) ed ha escluso di averli divulgati ad altre persone.

Sull'accordo delle parti, è stata data lettura delle dichiarazioni rese dalla teste assistita il 18.05.2022 al GUP di Roma. In udienza la Contrafatto ha prodotto uno scritto contenente le proprie *"spontanee dichiarazioni"*, nel quale ha asserito di essere rimasta coinvolta suo malgrado nella vicenda riguardante la presunta Loggia Massonica *"Ungheria"*.

Nel giugno 2020, infatti, nel tornare a casa aveva trovato sopra la cassetta delle lettere una busta a lei indirizzata che inizialmente aveva ritenuto contenere un catalogo vacanze.

Dopo aver aperto il plico si era resa conto, con sorpresa, che si trattava di materiale giudiziario, tra cui un verbale riguardante il dott. Luca Palamara e, inoltre, sei interrogatori resi dall'avv. Amara alla Procura di Milano, di cui era venuta precedentemente a conoscenza in quanto ne era stata informata dalla dott.ssa Giulia Befera, assistente del dott. Davigo e, quindi, successivamente anche da quest'ultimo. Il magistrato *"era molto preoccupato perché a Milano l'indagine era ferma"* (*"Percepivo una preoccupazione profonda, non si dava pace ... sosteneva che chi doveva fare gli accertamenti non lo stava facendo, perdendo tempo prezioso"*).



La Contrafatto ha sostenuto che l'imputato non le aveva mai mostrato gli atti, né le aveva rivelato ove erano custoditi, diversamente da quanto aveva invece fatto con la Befera prima dell'esclusione dal CSM (*"Mi riferì che ... le aveva fatto leggere un passo dei verbali ... aprendo una cartellina bianca le indicò il nome del consigliere Ardita"*).

La collega le aveva precisato che *"nei verbali c'era scritto che il consigliere Ardita aveva partecipato ad una cena con soggetti massoni"*, ed aveva aggiunto che della questione erano a conoscenza anche altri componenti del Consiglio, tra cui il dott. Giuseppe Cascini (*"Ricordo chiaramente che venne nello studio del Dott. Davigo a riportare una cartellina bianca che io ritenni essere quella indicatami dalla Befera"*), lo stesso Vicepresidente Ermini (*"avevo visto la stessa cartellina nelle mani del Dott. Davigo anche il giorno - in cui si era recato - nella stanza"*), nonché il Procuratore Generale Salvi e l'onorevole Nicola Morra.

Quanto al motivo per cui il plico fosse stato inviato proprio a lei, la segretaria ha supposto che il mittente *"contasse"* su una sua iniziativa personale per far emergere la vicenda all'esterno, non volendo esporsi in prima persona. Ha comunque escluso che fosse stato il dott. Davigo l'autore della spedizione, sia per il suo lignaggio istituzionale, sia perché avendo *"moltissime conoscenze e legami con giornalisti di primo piano, sia della carta stampata che della TV, ed in particolare con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio"*, certamente non avrebbe avuto bisogno di ricorrere ad intermediari.

Solo prima di lasciare il CSM l'imputato le aveva parlato esplicitamente dei verbali, chiedendole di consegnarli al consigliere Giuseppe Marra, ma poi vi aveva provveduto personalmente. In quell'occasione le aveva altresì intimato di *"non far avvicinare il dott. Ardita alla sua stanza"*, poiché riteneva possibile la sua appartenenza alla loggia "Ungheria".

Quanto ai rapporti tra il dott. Davigo e la PC, la Contrafatto ha riferito che si erano incrinati già nel febbraio 2020 a causa di un disaccordo circa la nomina del Procuratore Capo di Roma (*"Tutti al CSM ne erano al corrente"*) e che si erano definitivamente logorati nel maggio dello stesso anno, al rientro in Consiglio dopo il periodo di lockdown. Vi erano stati dei tentativi di riavvicinamento da parte del consigliere Ardita (*"tentò per due volte di avvicinarsi alla sua stanza perché voleva parlargli"*) ma il dott. Davigo gli aveva ripetutamente *"chiuso la porta in faccia"*.

Ella aveva esternato la propria incredulità all'imputato dal momento che, conoscendo bene il dott. Ardita, persona gentile e perbene, stentava a credere che potesse essere coinvolto nella loggia massonica. Aveva avuto l'impressione che invece l'imputato credesse fermamente alle dichiarazioni dell'avv. Amara, tanto da



aver assunto una posizione intransigente e liquidato l'argomento in modo lapidario ("C'è tutto il mondo").

La Contrafatto ha ricordato che, nell'apprendere la notizia della decadenza del dott. Davigo, si era "rattristata" e, per il dispiacere "si - era - messa a piangere (*"Non so se delle lacrime sincere possano essere scambiate per un comportamento < sopra le righe > come ho letto nelle dichiarazioni - del dott. Davigo - e quelle della Dott.ssa Befera ... Anzi quest'ultima nella sua deposizione a Brescia mi ha definita una < folle >, addirittura una < complottista >. Riguardo lei non mi sento di spendere molte parole: l'ho vista nascere e crescere, studiare e laurearsi. Sono amica da anni della madre. Io l'ho presentata al Dott. Davigo, sottoponendogli il suo curriculum. Anche dopo che è cessato il suo contratto al CSM ... la Dott.ssa Befera ha continuato a chiamarmi affinché intercedessi presso altri componenti del CSM e la presentassi a qualcuno che aveva bisogno di un'assistente di studio. Evidentemente quei giorni non aveva messo a fuoco la mia < follia >. Ma la ragazza appartiene ad un'altra generazione ed evidentemente la riconoscenza non è più un valore così sentito")*.

A suo dire, la chat da lei scambiata con la Befera - di cui è stata data lettura nel corso del presente procedimento - era stata stravolta e mistificata, poiché ella intendeva unicamente sensibilizzare il direttore del "Fatto Quotidiano" affinché caldeggiasse in un editoriale la permanenza dell'imputato al CSM. Anche per tale motivo il giudizio negativo espresso nei suoi confronti da parte del dott. Davigo l'aveva profondamente delusa, in ragione del rapporto di fiducia che aveva instaurato con lui.

L'assistente ha infine negato di essere stata lei a telefonare alla giornalista Milella per avvertirla dell'invio dei verbali sulla Loggia Ungheria, precisando di aver lasciato a volte incustodito in ufficio il suo cellulare non dotato di codice di accesso²⁴.

Il **dott. Sebastiano Ardita**, costituitosi Parte Civile nel presente processo, ha ricordato di aver conosciuto il dott. Davigo nell'anno 2002, quando entrambi facevano parte del Comitato Centrale dell'AMN.

L'appartenenza alla medesima corrente, Magistratura Indipendente, aveva favorito nel tempo la loro frequentazione, intensificatasi dopo l'anno 2010 quando, a quattro mani, avevano redatto il saggio "Alle logge, alle lobby, ai gruppi di potere". Nel 2015 avevano fondato insieme il gruppo "Autonomia e Indipendenza", tra le cui file erano

²⁴ Dagli atti acquisiti nel processo emerge che il 19 febbraio 2021 la dott. Contrafatto si era rivolta alla dottoressa Silvia Grassi per chiederle il numero della giornalista Liana Milella.

stati eletti al CSM; da quel momento la collaborazione era divenuta pressoché quotidiana.

Il teste ha raccontato che i primi dissidi erano insorti quando l'imputato lo aveva rimproverato di intrattenere un rapporto "troppo stretto" con l'ex consigliere Lepre, in qualche modo collegato ai fatti dell'"Hotel Champagne", circostanza che gli era parsa poco comprensibile, dato che il collega non aveva disdegnato nel frattempo un incontro con il dott. Palamara (*"Ci sono cose importanti anche nell'ambito della vita consiliare che il Dottor Davigo a me non ha mai detto. Per esempio, ho appreso dalla stampa che lui era stato nella macchina con Palamara alla presentazione di un libro ... me l'ha tenuto nascosto"*²⁵).

In seguito all'elezione al CSM del dott. Di Matteo - che il dott. Davigo non stimava per vicende pregresse e per le posizioni assunte in contrasto con quelle di "Autonomia e Indipendenza" - si era creato all'interno del gruppo consigliere una spaccatura (*"Davigo non voleva Di Matteo"*), divenuta una vera e propria frattura anche a livello personale a causa delle divergenze insorte nel febbraio del 2020 a proposito della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma.

In quell'occasione egli aveva infatti patrocinato con fermezza la candidatura del dott. Creazzo, a suo giudizio più titolato rispetto al dott. Prestipino, gradito invece al dott. Davigo e, inaspettatamente, ai consiglieri Marra e Pepe. In quel frangente l'imputato, visibilmente contrariato (*"Era alterato, urlava ... era fuori di sé, tremava, era tutto rosso"*), aveva affermato che se lui avesse votato per Creazzo l'avrebbe "buttato fuori dal gruppo", accusandolo di "nascondere qualcosa" e di "sta-re con quelli dello Champagne"

A domanda, il dott. Ardita ha asserito di non aver capito a cosa si riferisse l'interlocutore e di essere rimasto sorpreso dalle sue parole (*"Diceva cose per me incomprensibili"*).

A quel punto lo aveva sfidato di riferire davanti a tutti a che cosa stesse alludendo, ma l'imputato si era sottratto all'invito (*"Mi disse: < C'è una cosa che ho saputo, poi te la dico > "; Gli dico: < No, dillo qua davanti a tutti, perché me lo dici? Lo voglio sentire davanti a tutti > "*).

²⁵ V. Spontanee dichiarazioni dott. Davigo, udienza 23.02.2023 *"Ci tenevo a precisare che io sono andato a presentare un libro al Circolo delle Vittorie ... e trovai lì, tra gli invitati ... Palamara; cosa che io ignoravo, se no, probabilmente non ci sarei andato... non avevo rapporti di nessun tipo con Palamara ... ho chiesto agli organizzatori se c'era qualche autobus che passava di lì ... per andare verso la Stazione Termini o se ci fosse nei pressi un posteggio taxi; Palamara si offrì di darmi un passaggio. Siccome era brutto pubblicamente dire: < No, non vengo > , sono andato in macchina con Palamara ... non ho voluto nascondere ... era irrilevante ... tutto qua"*.



Con riferimento ai rapporti col senatore Morra, l'Ardita ha spiegato che, in via del tutto informale, questi gli aveva prospettato l'eventualità di una collaborazione con la Commissione Antimafia, con cui egli, peraltro, aveva già interagito nel passato. Si era trattato tuttavia di un *pourparler* rimasto tale, anche perché egli non avrebbe mai accettato altri incarichi facendo parte del CSM.

La PC ha dichiarato di aver notato dopo la riunione del febbraio 2020 un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo gruppo, che lo avevano isolato e lo trattavano con freddezza (*"Successes una cosa paradossale ... c'erano diverse persone che mi parlavano a stento"*).


Davigo, dal canto suo, si comportava nei suoi confronti in modo incomprensibile, gli sbatteva la porta in faccia e lo guardava in cagnesco, benché egli non reagisse ai gesti ostili. Diverse persone, inoltre, gli avevano fatto capire che l'imputato parlava male di lui alle spalle.

Nel settembre del 2020, al termine di una riunione della IV Commissione, il dott. Cascini gli aveva rivolto una frase *"sibillina"* che l'aveva lasciato perplesso: *"L'anno scorso c'è stato lo Champagne e quest'anno lo scandalo delle chat, l'anno prossimo senz'altro succederà chissà quale altra cosa, perché qua ogni anno succede uno scandalo"*. Successivamente aveva saputo che alcuni Consiglieri erano a conoscenza dei verbali di Amara in cui egli era indicato quale membro di una loggia massonica denominata *"Ungheria"*. Si trattava di *"pattumiera"*, peggio di *"calunnie"* (*"perché le calunnie hanno una loro dignità"*).

Dopo la fuga di notizie la questione era stata sollevata in Plenum, ove egli aveva compreso che più persone erano al corrente degli atti secretati (*"Ne erano a conoscenza diversi componenti del gruppo di Area ... lo sapevano Cascini ... i due del nostro gruppo, i Consiglieri Cavanna e Gigliotti"*).

A domanda del PM, il dott. Ardita ha asserito che, a proprio giudizio, il dott. Davigo aveva perfettamente compreso che le informazioni circa la sua appartenenza massonica erano false, poiché *"sgangherate"* rispetto a vicende storiche note e facilmente verificabili, quali i suoi rapporti fortemente conflittuali con il dott. Tinebra, pure citato come appartenente alla *"Loggia Ungheria"*. Nelle intercettazioni ambientali registrate nell'ambito della *"vicenda Champagne"*, trattata dal dott. Davigo in sede disciplinare, egli inoltre era stato definito come un *"talebano"* da tenere sotto controllo.

Sollecitato dal Presidente a spiegare il perché l'avvocato Amara l'avesse indicato tra i componenti di una consorteria segreta, la PO ha asserito che il legale aveva interesse a screditarlo, poiché negli anni 2017-2018-2019, quale Procuratore Aggiunto prima a



Messina e poi a Catania - nonché in seguito anche come Consigliere del CSM -, si era adoperato per la sua incriminazione.

Il dott. Ardita ha tenuto a precisare che i verbali secretati non avrebbero potuto essere veicolati al CSM neppure tramite il Comitato di Presidenza, dato che in quel momento né lui né altri magistrati erano stati iscritti nel registro delle notizie di reato. Nel caso del dott. Palamara, ad esempio, il Consiglio aveva avuto conoscenza della vicenda solo ad indagine conclusa, quando ormai non c'era più pericolo di discovery. In quel caso si era comunque trattato di una trasmissione di atti da parte del Procuratore Generale della Cassazione su richiesta del Procuratore della Repubblica. Per tale motivo, anche laddove fosse pervenuto al CSM per vie formali un plico contenente verbali riservati, il Comitato di Presidenza avrebbe dovuto rispedirlo al mittente.

Quanto al voto sulla decadenza del Consigliere Davigo, l'Ardita ha spiegato che, nonostante il collega già da tempo non gli rivolgesse la parola e che lo stesse pure *“pubblicamente diffamando dinanzi alla Procura di Perugia”*, egli, per onestà intellettuale, si era espresso in suo favore.

Infine, quanto alla vicenda, già riferita dall'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni, dei biglietti dello stadio Olimpico di Roma forniti dal CONI per una partita di calcio della Lazio, il dott. Ardita ha precisato che sia la sua tessera che quella del dott. Davigo erano state richieste dall'assistente di quest'ultimo, la signora Contrafatto. Nell'occasione egli si era recato alla partita da solo, diversamente da quanto riportato dal quotidiano *“La Verità”*, che aveva citato a sproposito il nome di Davigo. Questi si era infastidito e gli aveva chiesto spiegazioni insinuando che il biglietto - peraltro nominativo - fosse stato ceduto ad un componente della sua scorta. Egli si era offerto di scrivere una smentita al giornale, ma l'imputato si era mostrato contrario ed aveva in seguito evocato il fatto a conferma della sfiducia che nutriva nei suoi confronti.

Il giornalista del *“Fatto Quotidiano”* **Antonio Massari** ha ricordato di esser entrato in possesso dei verbali *“Ungheria”* alla fine di ottobre del 2020 grazie ad una persona rimasta anonima che li aveva portati brevi manu²⁶ in redazione²⁷ indirizzandoli al direttore.

²⁶ Presidente: *“Come Mosè, un plico portato dalla corrente”*; Massari: *“Io penso che siamo tutti portati dalle correnti”*

²⁷ Presidente: *“Scusi, perché li hanno mandati, secondo lei, proprio al Fatto Quotidiano?”*; Massari: *“Non ne ho idea”*; Presidente: *“Strano, un giornalista l'idea ce l'ha sempre ... i giornalisti avevano legami con personaggi ... che gravitavano intorno al Consiglio Superiore?”*; Massari: *“Ho dei contatti, come è giusto che sia, però le fonti sono sempre state riservate”*.



Sin dalla prima lettura il contenuto degli atti lo aveva *“lasciato perplesso”*. Aveva così deciso di consegnarli alla Procura della Repubblica di Milano, nelle persone dei PM Laura Pedio e Paolo Storari, i titolari del fascicolo *“Eni - Complotto”*, i quali si erano mostrati *“letteralmente spaventati”* nel constatare che si trattava proprio di copie dei verbali originali.

Dieci giorni dopo era pervenuto al giornale un altro plico, sempre contenete le dichiarazioni rese dell'avvocato Amara a proposito della medesima presunta loggia massonica. Tra i nominativi degli affiliati compariva anche quello del dott. Ardita. Egli aveva scelto di non parlare con nessuno dell'argomento attendendo che l'indagine fosse chiusa nella speranza *“di poter poi essere il primo a scriverne”* (*“Non volevo minimamente arrecare un danno a un'indagine che mi sembrava più delicata del solito, visti i potenziali valori che metteva in campo e visto che sono uscito dalla Procura con la sensazione netta che - se avessi pubblicato i verbali - avrei fatto esattamente il gioco di chi li aveva inviati”*).

Quanto al dott. Ardita, persona da lui conosciuta ed intervistata nel passato, l'informazione appresa dai verbali non aveva provocato su di lui una ricaduta svalutante (*“Ho sospeso qualsiasi giudizio ... in attesa di conoscere la verità, quindi non ci ha creduto ... non ho cambiato la mia opinione”*).

In seguito, quando le carte erano divenute di dominio pubblico a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini inviato alla dott.ssa Contrafatto, il giornale aveva deciso di trattare l'argomento.

La giornalista **Liana Milella** ha dichiarato di aver ricevuto il 24 febbraio 2021 una telefonata da un numero sconosciuto da parte di una persona di sesso *“femminile - con- accento settentrionale”* che le aveva chiesto l'indirizzo di residenza per poterle spedire *“delle carte che avrebbero creato uno scandalo in Italia”*.

Il plico, arrivato a destinazione pochi giorni dopo, conteneva *“tre verbali ... non firmati”* provenienti dalla Procura di Milano relativi a dichiarazioni rese dall'avvocato Amara a proposito di una loggia massonica denominata *“Ungheria”*. L'incartamento era accompagnato da una lettera in cui venivano espressi giudizi malevoli nei confronti del dott. Greco e del dott. Salvi.

Il contenuto degli atti era talmente compromettente dall'averla dissuasa dal farne nell'immediato un uso giornalistico (*“Nessun giornalista senza una verifica approfondita mette sul giornale cinquanta nomi ... addebitando loro l'appartenenza a una loggia massonica, sulla base di un verbale non firmato”*). Aveva così deciso di contattare il Procuratore di Perugia, dott. Cantone, ossia l'Ufficio Giudiziario da lei ritenuto *“interessato a indagare”*. Poiché il magistrato le aveva *“seccamente”* risposto



di denunciare in Procura l'accaduto, ella aveva intuito che i verbali "non erano falsi". Tuttavia, a quel punto, si era sentita "prigioniera di un ... segreto" e, conseguentemente, il successivo 3 marzo aveva depositato il plico in Procura a Roma, conservando tuttavia una copia degli atti.

In seguito, su sollecitazione del direttore del suo quotidiano, aveva svolto alcune indagini, evitando tuttavia di contattare il dott. Davigo e le assistenti Befera e Contrafatto.

A domanda, la Milella ha infine ammesso di aver mostrato i documenti in suo possesso al dott. Palamara, che aveva fatto menzione della circostanza in un proprio libro²⁸.

La teste ha quindi rivelato di aver ricevuto una seconda telefonata nella quale "la sconosciuta del nord" aveva lamentato la mancata pubblicazione della notizia. Ha tuttavia negato che le chiamate "anonime" provenissero dalla segretaria Contrafatto²⁹.

Il dott. Sergio Santoro, magistrato amministrativo, già Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, ha riferito di conoscere da tempo il dott. Davigo grazie alle attività sindacali svolta nelle rispettive associazioni di categoria.

In due occasioni, il 24 ottobre 2019 e il 9 o 10 settembre 2020, l'aveva invitato a cena, la prima volta unitamente al dott. Cafiero De Raho, al dott. Severini - Presidente della V. Commissione del CDS (quella cui erano state devolute le controversie riguardanti il CSM) - e alla dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone - quest'ultima membro della Corte dei Conti - ; nella seconda riunione conviviale, a

²⁸ "Presidente: "In un libro del Dottor Palamara c'è scritto che lei ha consegnato i verbali"; Milella: "Se proprio mi sforzo di pensarci, sì, forse ... in questo momento non ho un ricordo nitido ... di questo incontro con Palamara, il che non significa affatto che l'incontro non è avvenuto ... significa ... che io non ne ho ricordo ... può darsi, se Palamara lo dice ... era una persona che io sentivo di frequente e che vedevo anche di frequente ... Quindi ci può anche stare che io gli abbia chiesto: <Ma tu per caso hai sentito parlare di questi verbali?>"; Presidente: "Lei lo vedeva continuamente il dottor Palamara ... da non riuscire a contestualizzare un episodio rispetto a tanti altri? Le capitava spesso di mostrare dei verbali al dottor Palamara? ... Sono passati due anni, non ne sono passati dieci".

²⁹ Presidente: "Quindi lei è in grado di distinguere una voce del nord da una voce del centro e una voce del sud? ... Sa dire se - si trattava di - un accento emiliano, lombardo, friulano ... lei conosceva la signora Contrafatto?"; Milella: "No"; Presidente: "Non aveva mai avuto - con lei - conversazioni telefoniche?"; Milella: "No, assolutamente"; Presidente: "Perché pare che la telefonata venisse dal cellulare in dotazione al CSM in uso alla signora Contrafatto ... Quindi vuol dire che una - persona con la - voce del nord si è impossessata del telefono della dottoressa Contrafatto - chiamando - dal CSM - con un - telefono appoggiato lì. Senza pin ... Una giornalista questi dati li mette insieme ... non lo sapeva fino adesso?"; Milella: "No"; Presidente: "Non lo sapeva? ... l'importante è che lo sappiamo noi ... È una telefonata che è partita dal cellulare della signora Contrafatto, che era segretaria del dottor Davigo. La telefonata è partita dal CSM ... Per cui, quella voce del nord non proveniva dal nord, ma proveniva da Roma, e quella telefonata è stata fatta dal CSM ... Dopodiché, chiudiamo il discorso ... è meglio così".



parte il dott. Cafiero De Raho, i commensali erano stati “*gli stessi della volta precedente*”.

Nel corso delle serate si era parlato, tra le altre cose, dell'età pensionabile dei magistrati e della eventualità che il dato anagrafico “*potesse incidere o meno sulla permanenza - dell'imputato - nell'organo di autogoverno*” (“*La posizione del dottor Davigo era di totale indifferenza ... noi sapevamo esattamente, dalle chat, che Palamara e Ferri erano contrarissimi all'innalzamento*”).

Il teste, a domanda del difensore di Parte Civile, ha ricordato di essere stato effettivamente indagato per corruzione in atti giudiziari - e in seguito archiviato - sulla base di dichiarazioni rese “*dal socio di Amara*”, l'avvocato Giuseppe Calafiore, e ciò in epoca antecedente alle cene cui aveva partecipato il dott. Davigo. Ha altresì rammentato di aver saputo dalla giornalista Sandra Amurri di essere stato indicato dall'avvocato Amara tra i membri della “*Loggia Ungheria*”; nonostante ciò, in occasione della cena del settembre 2020, non aveva “*percepito un cambiamento dell'approccio del - magistrato - nei suoi confronti*” (“*Stessa cordialità della prima volta*”), benché questi fosse già all'epoca a conoscenza della circostanza.

Al teste, cui è stato contestato dall'avvocato Borasi che il secondo incontro conviviale sarebbe invece avvenuto il 24 gennaio 2020, così come ricavabile da una chat intervenuta tra il proprio assistito e la dottoressa Ciafrone (“*Piercamillo ricordati, alle 20:30 cena con il Consiglio di Stato*”)³⁰, ha ribadito che, a propria memoria, tra le due cene era trascorso un anno, ma che comunque non poteva escludere che fosse passato un lasso temporale più breve (“*No, sicuro no*”)³¹.

³⁰ Dichiarazioni spontanee del dott. Davigo: “*Credo sia utile per la chiarezza dirlo in questo momento. Incontrai, qualche tempo prima della prima cena, il Presidente Severini e il Presidente Santoro - tra l'altro Severini è il mio compagno di concorso - era magistrato ordinario prima di diventare magistrato amministrativo - perché i giornali continuavano a scrivere che c'era l'ipotesi di una legge ad personam a favore di Davigo per alzare l'età pensionabile. Io non avevo mai chiesto niente, avevo sempre anche rigorosamente evitato di toccare l'argomento col Ministro della Giustizia, che pure avevo incontrato tre volte al Quirinale; prima di tutto perché io davo per scontato che fosse del tutto irrilevante rispetto alla mia posizione, in secondo luogo perché mi irritava profondamente che venisse presentata come legge ad personam, e dissi loro, sia in un primo incontro al bar prima della prima cena, sia nel corso di entrambe le cene, che non intendevo fare lobby per fare approvare una legge”; Presidente: “*Ma visto che l'unica cosa rilevante è la data della seconda cena, lei si ricorda con esattezza quella data?*”; Davigo: “*Con esattezza no, l'ho desunta dalle chat. Non ho mai avuto altre cene con Consiglieri di Stato e quindi non può che essere questa, e in ogni caso mi ricordavo 2/3 mesi al massimo dopo la prima cena ... non - ho - un'agenda personale ... ho recuperato queste chat su WhatsApp tramite la Dottoressa Ciafrone. E peraltro, nel mio ricordo, alla seconda cena era presente l'allora Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho ... non alla prima ... ho ricevuto - dal dott. Santoro - ulteriori inviti - dopo - Ungheria ... sono stati da me declinati con una serie di pretesti*”.*

³¹ Presidente: “*L'argomento per la parte Civile è rilevante ... sostiene che ciò che è stato fatto contro il proprio l'assistito - è avvenuto - per inimicizia personale e che siano state trattate due persone con due diversi pesi di misura ... la cena sarebbe avvenuta nell'imminenza addirittura della votazione ... pare che il dottor Davigo ... andasse a procurarsi santi in paradiso in ragione del voto che doveva avere qualche giorno dopo ... siccome lei è stato molto*”.



Il dott. Giuseppe Severini, dopo aver premesso di aver rivestito nel passato la funzione di Presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato e di essere stato *“nel 1978 collega di concorso in Magistratura ordinaria”* del dott. Davigo, ha ricordato di averlo incontrato nel corso di due cene organizzate presso l’abitazione dal collega dott. Santoro.

Il primo incontro conviviale, a sua memoria, si era svolto tra il 20 ottobre e il 25 ottobre del 2019, mentre non era in grado di *“collocare nel tempo con precisione”* il secondo, svoltosi *“diversi mesi dopo ... anche tre ... quattro o cinque”*.

L’argomento trattato dai commensali, *“tutti più o meno della stessa età e tutti più o meno interessati agli effetti del Decreto Legge Madia 24 giugno 2014, numero 90, che ... aveva tolto cinque anni di carriera a tutti i magistrati di tutte le giurisdizioni”*, era quello di commentare insieme le iniziative di parlamentari in quel momento in cantiere volte a *“ripristinare almeno due degli anni amputati”*.

Il dott. Davigo non si era mostrato particolarmente interessato al tema che, suo giudizio, non lo riguardava, poiché l’articolo 104, comma VI, della Costituzione prevedeva che i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura restassero comunque in carica per quattro anni.

A domanda del difensore di Parte Civile, il teste ha precisato che il ricorso presentato dal dott. Davigo al TAR e, quindi, al Consiglio di Stato, avverso la decadenza deliberata dal CSM era stato dichiarato inammissibile in sede di legittimità dato che la competenza spettava al giudice ordinario. Egli nell’occasione si era astenuto ed in seguito aveva appreso che il Tribunale Civile di Roma nel luglio del 2021 aveva respinto il ricorso nel merito.

L’avvocato Celestina Tinelli, Consigliere del CSM dal 2006 al 2010, cui è stato chiesto dal difensore della Parte Civile se rammentasse una cena organizzata in un ristorante di Roma nell’anno 2007 dall’onorevole Cosimo Ferri cui avevano partecipato anche il dott. Davigo ed il dott. Ardita, ha risposto affermativamente, precisando che l’imputato non gli era parso per nulla *“infastidito”* della presenza tra i commensali del dott. Giancarlo Elia Valori.

Il legale, invitato dal Presidente a spiegare la rilevanza della domanda, ha spiegato che *“nel corso delle indagini preliminari il dottor Davigo, in un interrogatorio reso il 7*

preciso sulla prima cena, le chiediamo se è in grado di essere preciso sulla seconda ... Dovremmo chiamare sua moglie, che ha cucinato, che magari se lo ricorda meglio”; Santoro: *“Non sono in grado”*; Presidente: *“Prendiamo atto che non è in grado di dircelo”*).



luglio 2021 - aveva ricordato - l'episodio dando conto del fatto che, una volta accortosi della presenza del professor Valori, ex iscritto alla P2 - aveva mangiato - molto frugalmente e - si era allontanato - rapidamente dalla cena, dando conto di un suo atteggiamento estremamente freddo rispetto al contesto"³².

Il **dott. Stefano Amore**, magistrato attualmente in servizio come assistente di studio presso la Corte Costituzionale, ha dichiarato di aver conosciuto e frequentato il dott. Davigo in quanto entrambi facevano parte del gruppo di "Magistratura Indipendente".

Nel settembre del 2020, venuto a conoscenza di contrasti insorti in seno al CSM tra i componenti della corrente, aveva pensato di organizzare una riunione nell'ottica di stemperare le tensioni. Nell'occasione l'imputato gli aveva riferito che esistevano "delle ragioni di contrasto molto gravi con Ardita" di cui tuttavia "non poteva parlare". Egli non aveva ritenuto di richiedere delucidazioni pensando che vi fossero "ragioni di carattere personale", non immaginando ciò che in seguito era emerso dai giornali.

Il teste ha quindi, con riferimento al contenuto di alcune chat, acquisite agli atti, scambiate con la dott.ssa Marcella Contrafatto, ha specificato che la segretaria, dopo che era stata deliberata dal CSM la decadenza del dott. Davigo, nel commentare con lui l'accaduto, le era parsa "sconvolta" ("le tremavano addirittura le mani quando ne parlava") e, in una occasione, aveva sostenuto che c'era "stato un grandissimo complotto nei confronti di Piercamillo", di cui non poteva parlare perché le era stato imposto il silenzio.

La teste **dott.ssa Paola Piraccini** (già Segretario Generale del CSM, in carica fino al 23.12.2020), cui è stato chiesto con quali modalità venissero conservati gli atti riservati pervenuti al Consiglio, ha affermato che "fare chiarezza" era necessario partire dal regolamento interno. Ha quindi puntualmente spiegato la normativa di riferimento, nei termini che verranno riportati nel prosieguo.

A proposito della dott.ssa Contrafatto, la teste ha precisato che si trattava di "una funzionaria di antica data del Consiglio" addetta "sempre e solo" all'assistenza ai singoli Consiglieri. Per tale motivo non aveva mai potuto apprezzarne la capacità lavorativa e non era in grado di esprimere un giudizio "né di stima, né di disistima"³³.

³² Presidente: "Spiegateci cosa c'entra questa cena ... che il dottor Davigo ... non era allergico alle logge massoniche ... ma vi pare di fare un processo su queste circostanze? E abbiamo scomodato l'Avvocato Tinelli da Reggio Emilia? Avvocato Tinelli, direi che non abbiamo nient'altro da chiederle, può andare".

³³ Presidente: "Dalla sua gestualità pare più la seconda ipotesi che la prima".

Anche le dichiarazioni dell'attuale Segretario Generale del CSM, dott. **Alfredo Pompeo Viola**, cui pure sono state chieste delucidazioni sulla gestione degli atti coperti da segreto relativi a magistrati, verranno riportate di seguito nel capitolo dedicato.

Le spontanee dichiarazioni dell'imputato: il dissidio con il dott. Ardita

Quanto al "*tema della rottura con Ardita*", l'imputato ha poi affermato di avere intrattenuto inizialmente con lo stesso un rapporto cordiale, spiegando che il primo screzio si era verificato al momento della sua elezione al Consiglio, a seguito della quale aveva dovuto lasciare la Presidenza di "Autonomia e Indipendenza".

In quel contesto il dott. Ardita aveva avanzato il nome di un candidato, il dott. Michele Consiglio, salvo specificare immediatamente che non era l'uomo giusto, in quanto proveniente dal distretto di Catania, già sovra-rappresentato. Tuttavia, il giorno dell'elezione, l'Ardita si era presentato dicendogli che il dott. Consiglio era certo di essere nominato, tanto che aveva preparato un discorso di accettazione di ben 50 pagine. Il dott. Davigo ha rammentato di essere rimasto esterrefatto e di aver richiesto spiegazioni del perché non fosse stato precedentemente informato sul cambio di programma.

Altro motivo di attrito con il collega era sorto qualche tempo più tardi: nel momento della ricezione delle tessere del CONI, l'imputato aveva mostrato la volontà di restituire quella che gli era stata assegnata; il dott. Ardita si era proposto di occuparsene, dicendogli "*dalla a me, ci penso io a farla riavere*". Poco dopo, era stata riportata sulla stampa la falsa notizia della sua presenza ad una partita di calcio svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma. Alla richiesta di fornire delucidazioni, Ardita gli aveva risposto di aver consegnato la tessera ad un uomo della scorta (aspetto che lo lasciò perplesso, visto che normalmente gli uomini della pubblica sicurezza entrano senza bisogno di alcun lasciapassare).

Un ulteriore fatto insolito era avvenuto immediatamente dopo la vicenda dell'"Hotel Champagne", quando il collega era caduto, senza alcun apparente motivo, "*in uno stato di prostrazione*" e aveva trascorso ore intere nel suo ufficio con il dott. Lepre, uno dei soggetti coinvolti. L'imputato ha ricordato di aver consigliato alla PO di mostrarsi più prudente, data la sua posizione all'interno del CSM.

Rispetto alla lite avvenuta nel corso della riunione ha confermato quanto riferito dalla teste Pepe, riferendo di aver ritenuto incomprensibile la posizione assunta dal dott. Ardita che, a sostegno della propria tesi contraria alla nomina del dott.



Prestipino, aveva fatto leva su un aspetto formale trascurato invece nel passato quando si era trattato di nominare il Procuratore della Repubblica di Torino.

L'esame dell'imputato Piercamillo Davigo

Il dott. Davigo ha dichiarato di aver conosciuto il dott. Storari solo *"nella prima settimana di aprile del 2020"*, quando il magistrato, dopo averlo contattato per telefono o a mezzo WhatsApp³⁴, si era recato a casa sua.

Il Sostituto gli aveva rappresentato di trovarsi in *"una situazione di grave disagio"*, poiché la Procura di Milano nell'ambito di un'indagine concernente l'esistenza di una *"un'associazione segreta, verosimilmente massonica ... che riguardava moltissimi magistrati ... che erano stati la spina dorsale della magistratura italiana"*, non aveva provveduto ad effettuare iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rispetto a notizie di reato *"acquisite ... a far tempo almeno dal 6 dicembre del 2019"*.

Il dott. Storari si era rivolto a lui quale membro del CSM *"essenzialmente per avere un consiglio"* (*"Che cosa devo fare?"*). Egli, ritenendo ciò che gli era stato prospettato *"straordinariamente fuori dagli schemi"*, gli aveva suggerito in primis *"di mettere per iscritto che - si doveva - iscrivere"* (*"Perché altrimenti, finirà che diranno che sei stato tu a non iscrivere"*); quindi, a fronte delle titubanze dell'interlocutore (*"Lui mi chiese: <Ma posso dire a te le cose?>"*), gli aveva fatto presente che al Consiglio Superiore e, dunque, *"per traslazione ai singoli componenti"*, non era opponibile il segreto³⁵. Nel caso di specie, benché *"in teoria"* bisognasse coinvolgere il CSM mediante la trasmissione di un plico riservato, tuttavia *"sembrava improponibile"* procedere in modo rituale dopo *"ciò che era accaduto con la vicenda Palamara"*³⁶, tenuto altresì conto che *"per i criteri organizzativi interni - la pratica - sarebbe andata in Prima Commissione in cui c'era uno di quelli nominati"*.

Peraltro, nei i verbali di Amara vi era scritto in calce che gli atti *"veniva-no- segretati- perché erano necessarie indagini nei confronti di altre persone"*, circostanza che gli

³⁴ Avv. Repici: *"Quando avete cominciato a scrivervi?"*; Davigo: *"Non me lo ricordo"*; avv. Repici: *"Non l'ha verificato sul suo telefono?"*; Davigo: *"No, non ho verificato anche perché avevo un telefono diverso. Perché poi il telefono si è rotto e io l'ho cambiato ... non c'erano messaggi che non si potessero ostentare"*; avv. Repici: *"Però non li possiamo oggi ostentare?"*; Davigo: *"No, oggi no, perché non ce li ho. Se l'avessi saputo l'avrei conservati gelosamente"*.

³⁵ Davigo: *"La Costituzione della Repubblica ... nelle norme sul Consiglio Superiore della Magistratura ... dice che è un organo Collegiale ... Il Plenum è fatto da tutti i singoli consiglieri ... per poter deliberare il Consiglio deve sapere"*.

³⁶ *"Nella prima Commissione uno dei consiglieri andò, subito dopo la riunione, a informare Palamara del contenuto dell'atto che non gli poteva essere rivelato"*.



aveva fatto ritenere *“abnorme o comunque incompleto e quindi inesistente ... il provvedimento”*, stante la genericità dell’indicazione³⁷.

La Procura milanese non aveva nemmeno provveduto, pur a fronte di *“dichiarazioni autoincriminanti”*, ad iscrivere l’avvocato Amara, che pure aveva ammesso *“di essere appartenente a un’associazione segreta che - costituiva - la prosecuzione della P2”*. Per tale motivo, nel caso in cui il dichiarante fosse stato sentito come persona informata sui fatti, l’esame avrebbe dovuto essere sospeso con gli avvisi di legge; *“siccome - invece - era sentito in un procedimento collegato, ed aveva già la qualità di indagato, l’avviso non - andava - fatto, ma non - si poteva - non iscrivere immediatamente... quantomeno per la Legge Anselmi”*³⁸.

Dal dott. Storari aveva infine appreso *“una cosa che - gli aveva - fatto accapponare la pelle”* (*“una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio”*), ossia che il Procuratore Greco aveva giustificato la propria inerzia sostenendo di non volersi inimicare il Comandante Generale della Guardia di Finanza Zafarana - pure citato tra i componenti della *“Loggia Ungheria”* - poiché in quel periodo doveva *“sistemare il Generale Giordano”*.

L’imputato, cui è stato chiesto se fosse stato sufficientemente accorto nel recepire quanto riferitogli al dott. Storari, ha risposto affermativamente, poiché gli era sembrato *“seriamente preoccupato”* e, inoltre, aveva *“delle credenziali - sul PM - che venivano da Ilda Boccassini ... magistrato di straordinaria sagacia investigativa che - lo - aveva avuto ... nel suo dipartimento alla DDA”*.

Il dott. Davigo ha quindi ricordato che in occasione di una seconda visita il dott. Storari gli aveva portato una chiavetta³⁹ con i verbali di Amara in formato Word *“che dovevano essere in via di prima approssimazione - quelli - di sintesi”*.

Poiché dalle carte emergeva che il precedente CSM, *“quindi il Consiglio di Palamara, per essere chiari, sarebbe stato totalmente controllato dalla Loggia Ungheria”*, aveva pensato che con le proprie dichiarazioni l’avvocato Amara intendesse *“sferrare ... un*

³⁷ *“Perché delle due l’una, o tu indichi nel decreto chi sono le persone nei cui confronti devi fare le indagini, per cui segreti oppure lo puoi fare per implicito con rinvio alle iscrizioni nel Registro Generale Notizie di Reato. Qui non era avvenuta alcuna iscrizione nel Registro Notizie di Reato”*.

³⁸ *“C’era una situazione che io trovo veramente preoccupante, uno dei cardini dell’indipendenza, anzi il cardine secondo la Corte Costituzionale, dell’indipendenza del Pubblico Ministero è l’obbligatorietà dell’azione penale, che significa che è il controllo del Giudice sull’inerzia del Pubblico Ministero. Ma se non iscrivi sottrai, ti sottrai al controllo del Giudice, perché non chiederai mai un’archiviazione. Non solo, ma se segreti, sottrai anche al controllo dell’opinione pubblica, non hai più controllo, fai quello che vuoi, ‘Il porto delle nebbie’ fa sorridere in confronto. Non iscrivo il segreto, beh, insomma, è una cosa che mi lasciò di stucco!”*.

³⁹ Avv. Repici: *“La pen drive, che fine ha fatto? ... Il corpo di reato, diciamo”*; Davigo: *“Non lo so ... non ne ho la minima idea. Probabilmente è stata riutilizzata ... da me, se ce l’avevo io, l’avrò riutilizzata io ... se ho avuto la disponibilità di una pen drive che non serviva più al proprietario, l’ho tenuta io”*.



colpo durissimo ... violentissimo ... all'ordine giudiziario nel suo complesso". Si poteva infatti ipotizzare che "mille direttivi o semidirettivi ... la quasi totalità ... del Paese ... erano stati scelti da un'associazione segreta che aveva preso il posto della P2", ragione per la quale si rendeva necessario "in via di autotutela il riesame delle nomine fatte" ("Molte erano considerate incomprensibili dai colleghi ... delle porcherie c'erano state certamente ... ricordo ... quando ero Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ... una segnalazione preoccupante da parte ... del Presidente della Sezione distrettuale dell'ANM di Trento ... mi disse ... criticando nomine fatte da quel Consiglio < Ormai ci stupiamo quando nominano uno bravo > ").

Non potendo interloquire né con il Procuratore Greco, cui poteva astrattamente imputarsi il reato di omissione di atti d'ufficio, né con la Procura Generale di Milano, in quel momento retta dall'Avvocato Generale, *"aveva pensato che l'unica cosa da fare fosse andare dai componenti del Comitato di Presidenza" ("La mia idea era che qualcuno mi dicesse ... che cosa avrei dovuto fare")*. Aveva così copiato i documenti sul computer e il 4 maggio li *"aveva stampati al Consiglio Superiore, dopo - averli - mandati per posta elettronica dal - suo - indirizzo di giustizia.it"*.

Il difensore di Parte Civile ha contestato all'imputato di aver reiteratamente dichiarato nel corso delle indagini preliminari di essersi mandato la mail il 7 aprile, ossia quasi un mese prima di aver stampato i verbali a Roma (avv. Repici: *"In tutte le occasioni in cui è stato sentito dai Pubblici Ministeri come persona informata sui fatti, dai Pubblici Ministeri come persona sottoposta a indagini e dal G.U.P. come imputato, ha riferito email del 7 aprile"*).

L'imputato ha affermato di non ricordare la circostanza da lui stesso definita *"strana"* (Davigo: *"Beh, può essere che l'abbia fatto prima, però non me lo ricordo e non capisco perché avrei dovuto farlo, peraltro" ... Mi sembra strano ... me li ero mandati per usarli a Roma ... però se ho detto così può darsi, non lo so, adesso non mi ricordo più. Il tempo passa e io invecchio"*), al punto da poter ingenerare il sospetto che quel giorno i verbali fossero stati inviati via mail ad un soggetto terzo (Presidente: *"A questo punto la domanda è di rito, non è che quel giorno lei ha mandato una mail anche a qualcun altro?"*; Davigo: *"No"*; Presidente: *"E' sicuro?"*; Davigo: *"Sicuro"*; Presidente: *"Ho fatto la domanda diretta perché è chiaro che se - si carica - un allegato sulla mail lo si fa per usarla nell'immediato ... ci poteva ... essere una logica. Lui ha detto di no"*; Avv. Repici: *"E non possiamo fare altro che prenderne atto"*).

L'avvenuto oscuramento in epoca successiva di tutti gli indirizzi di posta elettronica nella disponibilità dell'imputato (Davigo: *"Da quando non sono più al Consiglio superiore ... non ho ... più giù giustizia"*; avv. Repici: *"Però lei ha detto che se l'è"*



mandata con un altro indirizzo, a quello giustizia”; Davigo: “Ma non ho più neanche quello, perché potrebbe essere quello del Consiglio superiore. Ovviamente quello l’hanno disattivato il giorno stesso, in cui - me ne - sono andato”; avv. Repici: “Qual era il suo indirizzo privato di posta elettronica?”; Davigo: “Ne avevo diversi, alcuni non li ho più ... quello del 7 aprile ... poteva essere Alice ... che però non l’ho più”) e la mancata conservazione dei documenti nella memoria del suo computer non consente di approfondire ulteriormente il tema (Presidente: “Non si ricorda quando ha avuto in mano la chiavetta se li ha memorizzati nel computer o direttamente una mail?... Perché di solito li si mette nel computer - e - quando si manda la mail si carica l’allegato”),

Il dott. Davigo ha ricordato che nei primi giorni di maggio 2020, terminato il lockdown, si era incontrato a Roma con il Vicepresidente Ermini cui aveva riferito le informazioni in suo possesso. Poiché quest’ultimo gli aveva richiesto insistentemente delucidazioni sui componenti della presunta loggia, gli aveva consegnato copia dei verbali (*“Ma certo che me li ha chiesti lui ... siccome continuava a fare domande su chi c’era e chi non c’era ... gli ho detto: <Non è che mi posso ricordare tutti questi nomi, se vuoi ti faccio una fotocopia > ... lui me l’ha chiesta e io gliel’ho data, senno non mi sarei neanche sognato di dargliela ... un grande imbarazzo? ... poteva non chiedermeli”).*

Al dott. Ermini, che gli aveva domandato cosa pensasse della vicenda, aveva riferito che il dott. Cascini nel passato aveva ritenuto Amara attendibile e che anche la dottoressa Pedio *“attestando la collaborazione al Tribunale di Sorveglianza”* di Roma, lo aveva indirettamente considerato credibile.

Per quanto a sua conoscenza, l’interlocutore aveva poi informato il Presidente della Repubblica.

Poiché il suo *“pensiero era di rimettere il procedimento sui binari della legalità”* e l’iscrizione delle notizie di reato non competeva ad un organo amministrativo quale il CSM, si era poi rivolto all’altro componente del Comitato di Presidenza, il Procuratore Generale Salvi, a cui aveva *“chiesto di chiamare il Procuratore di Milano”* (*<Perché questa roba qui non si può vedere >*”).

Il PG l’aveva rassicurato dicendogli avrebbe preso in mano la situazione (*“<Farò quello che devo fare >”*); infatti il dott. Greco aveva proceduto all’iscrizione (*“Greco dice che non è vero che gli ha detto lui di iscrivere; sta di fatto che dopo che l’ha chiamato, ha iscritto. Questo è un fatto indiscutibile”*), come poi confermatogli di lì a breve, sempre nel maggio 2020, dal dott. Storari.

A quel punto egli aveva ritenuto che dovesse pervenire un’informativa al CSM (*“Non potevano pensare di non informare il Consiglio di una cosa di questo genere”*), e,



per tale motivo, forse sbagliando, si era "acquietato" (*"Pensavo che, beh, intanto hanno iscritto, adesso la situazione va a posto. ... Che io sappia, ad oggi la segnalazione non l'hanno ancora fatta"*).

Né Ermini né Salvi⁴⁰ gli avevano tuttavia chiesto di redigere una relazione di servizio (*"Avrei scritto: <Ho ricevuto dal Sostituto Procuratore Storari della Procura di Milano questi atti, con l'indicazione che ad oggi la notizia di reato non è ancora stata iscritta >"*); entrambi, inoltre, non avevano trovato nulla da eccepire rispetto alla sua interlocuzione con il dott. Storari.

L'imputato ha spiegato che se la pratica fosse stata formalizzata, inevitabilmente sarebbe stata veicolata in Prima Commissione, all'epoca presieduta dal dott. Ardita, uno dei presunti associati indicati da Amara. Poiché *"la composizione delle Commissioni può essere variata solo dal Presidente della Repubblica - a quel punto - l'unica soluzione possibile - sarebbe stata - attendere il normale turno di ricambio"*.

Il dott. Davigo, cui è stato fatto notare di aver continuato ad occuparsi della presunta appartenenza massonica del dott. Ardita anche dopo l'avvenuta iscrizione 12 maggio 2020 di Piero Amara, Giuseppe Calafiori ed Alessandro Ferraro nel registro delle notizie di reato della Procura Milanese, quando, a suo dire, si era "acquietato" (Presidente: *"Sembra che lei in realtà lei non si sia fatto i fatti suoi"*), ha negato la circostanza, sostenendo di essersi confidato - prima e non dopo l'iscrizione milanese - con alcuni consiglieri ai quali *"era indispensabile o comunque molto opportuno"* rapportarsi, come ad esempio il dott. Cascini, che si era occupato nel passato come inquirente del dichiarante (*"Avevo necessità di sapere la valutazione che lui dava dell'attendibilità di Amara ... Cascini mi disse: <Secondo me Amara non dice tutto, ma è troppo intelligente per farsi prendere a mentire >"*).

Ha quindi affermato di aver dovuto informare "per forza" il dott. Gigliotti, poiché si era posto un problema di composizione della Sezione Disciplinare che avrebbe coinvolto il dott. Ardita.

Ad Ilaria Pepe e Giuseppe Marra, i consiglieri di "Autonomia e Indipendenza" da poco subentrati ai colleghi dimissionari, bisognava invece spiegare perché egli non rivolgesse più la parola ad un componente del medesimo gruppo (*"loro ritenevano fossero malintesi superabili ... mentre io ritenevo fosse venuto meno il rapporto fiduciario"*). Quanto a Cavanna, che *"aveva preso la curiosa abitudine di venire da - lui - tutte le mattine a mangiare un cioccolatino ... non - aveva- detto praticamente nulla"*, se non che il dott. Ardita *"era tacciato di appartenenza alla massoneria, punto"*

⁴⁰ "Non mi ricordo cosa ho esattamente ho detto a Salvi".



(“Sapevo che Cavanna era un feroce antimassone. E quindi pensare di potermi fidare a dirglielo”).

L'assistente giuridica Befera e la funzionaria amministrativa Contrafatto erano venute a conoscenza dei verbali in ragione della promiscuità che inevitabilmente si crea all'interno del medesimo ristretto ambito lavorativo. La prima era una *“persona tenuta al segreto d'ufficio per espressa disposizione ... con cui - egli si - consultav-a-”* di continuo. Alla seconda, di cui pure *“si fidava ciecamente”*, aveva dovuto spiegare perché in sua assenza non doveva permettere al dott. Ardita di accedere al suo ufficio, tanto da doverlo *“chiudere a chiave e tenersi la chiave”* (*“È ovvio ... il perché, questa mi ha guardato come se io fossi matto. Cosa è successo? È successa questa cosa qui”*).

Quanto alla confidenza versata all'Onorevole Morra dopo il maggio 2020 (Presidente: *“A che titolo? ... ormai era iscritta la notizia di reato”*), l'imputato ha ricordato che il Presidente della Commissione Antimafia era venuto da lui per fargli *“fare pace con Ardita”* avendo in animo di organizzare un convegno in cui avrebbero dovuto partecipare entrambi. Poiché egli non poteva accogliere l'invito e aveva comunque di fronte un soggetto istituzionale tenuto al segreto, gli aveva confidato che il suo rifiuto dipendeva dal fatto che il collega era *“tacciato di appartenere a un'associazione massonica”*.

Rispondendo ad una osservazione rivoltagli sul punto dal Presidente (*“Siete lì nell'androne, le fa vedere, non i verbali, fa vedere il nome di Ardita”*), ha affermato di non rammentare di aver fatto uscire l'onorevole Morra dalla sua stanza e di avergli esibito la pagina del verbale in cui compariva il nome della PO (*“Ma perché avrei dovuto far-lo-? ... Gliel'avevo detto io. Che cosa aggiungeva ... non lo ricordo, ma logicamente lo nego”*).

Quanto al consigliere Giuseppe Marra, notiziato l'8 giugno 2020 ad iscrizione avvenuta, ha confermato di avergli affidato di sua iniziativa copia dei verbali di Amara nell'ottobre di quel medesimo anno il giorno in cui era stata dichiarata la sua decadenza dal CSM, a dispetto del fatto che la medesima documentazione fosse già nella disponibilità di uno dei componenti del Comitato di Presidenza, ossia di una delle persone maggiormente qualificate a riceverle (avv. Repici: *“Ma lei non li aveva già dati ad Ermini?”*; Davigo: *“Sì, ma non sapevo cosa ne avete fatto”*).

Quando gli è stato chiesto se fosse o meno convinto dell'adesione del dott. Ardita alla “Loggia Ungheria”, il dott. Davigo ha fornito una risposta ambivalente: dopo aver negato la circostanza, ha infatti affermato di ritenere che il collega *“fosse andato al DAP”* grazie all'intercessione del capo del Dipartimento Amministrazione

Penitenziaria, dott. Tinebra, *“il quale godeva ... ai tempi ... fama di essere massone”*. Egli nulla sapeva dei dissidi insorti in seguito tra i due, non trattandosi di *“una cosa notoria”*; tuttavia in epoca recente aveva appreso dalla *“televisione”* che l'avvocato Amara aveva *“partecipato ad una cena di riconciliazione”*.

In ogni caso, anche se fosse stato al corrente dei conflitti, nulla per lui sarebbe cambiato, *“poiché nelle associazioni mafiose ci sono dei massacri terrificanti ... e ciò non toglie che - i componenti - fossero... in un momento prima, partecipi della stessa associazione”*. Questo era il senso da attribuire alla frase malevola riportata al Vicepresidente Ermini (*“< Quando i massoni vanno in sonno, sono sempre massoni >”*), sia alla raccomandazione di *“stare attento”* rivolta ad Alessandro Pepe (*“Non lo so, però ... siccome c'è questa voce ... il magistrato deve essere come la moglie di Cesare ... non solo innocente - ma anche - al di sopra di ogni sospetto”*).

L'imputato ha aggiunto che, poiché il dott. Ardita *“tra tutti quelli che erano nominati ... da Amara ... era quello che forse contava di meno - non poteva - essere al centro della - sua - attenzione (“Ma abbiamo il senso delle proporzioni o no?... Si parla del Segretario di Stato del Vaticano ... dell'ex primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore della Cassazione, di tre Vicepresidenti del Consiglio superiore”)*. La PO *“era un problema - solo - perché stava in Prima Commissione”* e, dunque, i rapporti personali, pur non idilliaci, nulla avevano avuto a che vedere con le sue valutazioni. Se nel corso della riunione di *“Autonomia e Indipendenza”* del febbraio 2020 aveva accusato il dott. Ardita di mancanza di trasparenza (*“Tu stai nascondendo qualcosa”*), non lo aveva fatto con riferimento all'adesione alla *“Loggia Ungheria”* - dato che in quel momento non gli erano stati ancora consegnati i verbali di Amara - ma perché il collega *“ne - aveva - fatte più di Bertoldo”* e la posizione oppositiva da lui assunta nell'occasione all'interno del gruppo era stata *“l'ennesima goccia che aveva - fatto traboccare il vaso”*.

Il dott. Davigo, nel ricostruire le vicende pregresse che lo avevano indotto a prendere le distanze dall'ex amico, ha richiamato gli episodi già menzionati in occasione delle dichiarazioni spontanee, ossia la questione dei biglietti allo stadio Olimpico, la nomina del dott. Michele Consiglio a coordinatore nazionale del gruppo di *“Autonomia e Indipendenza”*, *“la storia del panico di Ardita quando - era emerso il coinvolgimento del dott. Lepre - nella vicenda dell'Hotel Champagne”* (*“Si è chiuso per ore, per un paio di giorni, forse tre nella sua stanza, chissà cosa si dovevano dire”*), l'atteggiamento poco cristallino assunto a proposito dei rapporti intrattenuti con il dott. Fava (*“Una cosa molto sconveniente ... sarebbe come se voi vi metteste a parlare con un denunciante, facendovi raccontare i particolari fuori dall'aula di*



udienza”). Quando gli è stato chiesto di precisare che cosa avesse da nascondere il dott. Ardita (Presidente: *“Molti hanno ritenuto che lei sapesse già prima dei fatti di Ungheria”*), l'imputato ha spiegato che intendeva riferirsi alla possibilità che il collega avesse *“mantenuto dei contatti ... con quelli di Magistratura Indipendente”*, il che avrebbe spiegato *“il rapporto con Lepre”*, il contenuto di alcune intercettazioni e, in particolare, una frase dell'onorevole Ferri che lo aveva lasciato a bocca aperta (*“<Ardita è molto intelligente, vuole riprendersi il gruppo>”*). *“I militari lo chiamerebbero alto tradimento”*.

Egli non aveva affrontato argomento davanti a tutti *“perché non - aveva - ancora prove sufficienti”*; in seguito non aveva avuto più l'occasione di chiarirsi con il dott. Ardita in privato (*“Poi abbiamo litigato e non gli ho più parlato”*).

A proposito della sua estromissione dal CSM⁴¹, il dott. Davigo ha affermato che egli, diversamente da quanto opinato dalla dott.ssa Contrafatto, non aveva *“mai pensato”* che fosse stata condizionata da ambienti massonici contrari alla iniziativa (*“Ma io le ho detto: <Ma no, non c'entra niente>”*)⁴², né tantomeno da *“poteri forti”* istituzionali infastiditi dalla circolazione dei verbali al di fuori dei binari canonici⁴³.

A suo dire l'allontanamento era stato invece dovuto al fatto che *“involontariamente avev-a- acquisito un peso troppo importante nell'ambito del Consiglio - poiché - era stato determinante in tutte le più importanti nomine”* e, essendo prossimo alla pensione, *“non è più condizionabile neanche con la promessa di futuri posti”*.

Quando aveva appreso che con tutta probabilità i verbali di Amara erano stati divulgati dalla dott.ssa Contrafatto, era rimasto *“colpito”* ed inizialmente incredulo, dopodiché aveva pensato che la segretaria si sarebbe assunta la responsabilità delle sue azioni (*“Dissi: <Beh, se è stata lei ne risponderà >”*).

⁴¹ L'imputato, nel rendere nel corso dell'udienza del 13 ottobre 2022 spontanee dichiarazioni, ha confermato quanto asserito dalla dott.ssa Befera in relazione al voto sulla sua permanenza al CSM: inizialmente, infatti, il Vicepresidente Ermini, durante una cena, lo aveva rassicurato circa il buon esito della pratica. Tuttavia, qualche giorno prima della delibera, si erano recati da lui il Procuratore Generale Salvi e il Primo Presidente della Cassazione Curzio per comunicargli, con aria dispiaciuta, che avrebbero votato per la sua cessazione. La dott.ssa Contrafatto, venuta a conoscenza dell'incedere incoerente dei componenti del Comitato di Presidenza, si era lasciata andare ad una reazione visibilmente risentita (*“Ah ecco, qui è tutto finito. Lei era l'unico che riusciva a tenere la barra ferma”*), pur non avendo nulla da temere, quale impiegata amministrativa, rispetto alla sua posizione lavorativa⁴¹.

L'imputato ha aggiunto che, dopo aver impugnato la delibera sfavorevole, aveva notato, con sua grande sorpresa, che l'estromissione dal CSM *“era stata decisa sulla base di un parere dell'Avvocatura dello Stato”* ispirata ad una pronuncia del Consiglio di Stato relativa ad una vicenda che nulla aveva a che fare con la sua posizione.

⁴² V. sms Contrafatto / Befera del 15.10.2020. Contrafatto: *“Beh parliamo di poteri forti”*; Befera: *“Maledetto il giorno in cui ha saputo queste cose ... l'ordine viene dal Quirinale”*.

⁴³ V. sms Contrafatto / Dolci del 19.10.2020: *“Pensa che Cascini si astiene ... Si è fidato di Area ... Sono dei traditori”*.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La "Loggia Ungheria". La mancata iscrizione dei presunti affiliati

Il dott. Storari ha sostenuto in dibattimento, con grande partecipazione emotiva, di aver subito condotte ostruzionistiche da parte del proprio ufficio a seguito delle rivelazioni rese tra dicembre 2019 e gennaio 2020 dall'avvocato Amara a proposito dell'esistenza della presunta loggia massonica "Ungheria".

In particolare, a suo dire, il Procuratore Greco e la dott.ssa Pedio - coassegnataria del procedimento 12333/17 mod. 21 "ENI Complotto", gli avevano impedito di compiere gli approfondimenti investigativi indispensabili per riscontrare le propalazioni del legale.

Dall'istruttoria dibattimentale è tuttavia emerso un quadro storico assai divergente da quello illustrato dal Sostituto milanese.

Il Procuratore Greco ha infatti spiegato di aver adottato, nel momento in cui era stato avvisato della collaborazione offerta dal dichiarante, una serie di cautele per tenere riservato lo sviluppo di un'indagine che si presentava assai delicata e che proponeva aspetti "assolutamente da approfondire", attesa la genericità del materiale raccolto e la mancanza di riscontri esterni⁴⁴.

Il teste ha aggiunto di aver incontrato nel gennaio 2020 i colleghi di Perugia per concordare un programma di lavoro⁴⁵. All'epoca era stato lui stesso a sollecitare il dott. Storari "a fare in fretta" ("Ci sono delle mail") poiché esistevano "tre grossi problemi - uno - territoriale perché tutta l'attività di Ungheria si svolgeva tra Roma,

⁴⁴ "Perché qui si parla di una associazione, ma non si conoscono le regole, non si conoscono gli organismi, le modalità di accesso, le modalità di uscita, i ruoli rispettivi. Si dice, per esempio, che Tizio, Caio forse era un capo, ma chi lo ha eletto? L'Assemblea dei soci? Un Comitato direttivo? Come fa un essere capo di una situazione di questo tipo? O è solamente un problema di leadership? Poi c'erano due cose che non capivo, una era che questa associazione voleva fare tante cose, ma non è riuscita a ottenere nulla, secondo il racconto di Amara ... Mi colpì in particolare ... una sorta di captatio benevolentia nei miei confronti, quando Amara racconta che Ungheria ... aveva cercato in tutti i modi di non farmi nominare Procuratore della Repubblica di Milano. Questo poteva, in ipotesi, inorgogliarmi, ma in realtà mi lasciava molto perplesso e devo dire che non mi piaceva questa narrazione, per cui dissi ... alla dott.ssa Pedio e a Storari <Continuate a interrogare Amara, cercate dei riscontri e soprattutto cerchiamo di trovare qualche prova esterna>, e una di queste prove esterna doveva essere una lista che Amara aveva promesso di dare ... e comunque si sperava di avere, in questa lista, qualche indicazione in più sulla data e i motivi di affiliazione ... la lista doveva portarla l'avv. Calafiore ... non so ... se questa operazione era stata concordata con Storari ... Calafiore se ne esce fuori dicendo <Io la lista l'ho portata a Dubai, però adesso ho difficoltà ad andare>".

⁴⁵ "Incominciammo a raccontare alcune cose e dicemmo loro: <Abbiamo in gestione Amara, fatecelo finire con calma, poi ci rivediamo per proseguire la narrazione> Il problema è un altro, noi avevamo un processo contenitore, che era quello Eni Complotto, all'interno del quale si facevano attività investigative anche riguardo a Ungheria, quindi non c'era questa urgenza. Il problema delle iscrizioni nasce quando decidiamo di fare la separazione, per poter poi fare alcune attività e incominciare a discutere il problema della competenza".



Messina e la Sicilia”, uno relativo alla esatta individuazione dei reati ed, infine, un terzo di merito, poiché *“Amara aveva fatto circa 80 nomi”* e non ci si poteva permettere di iscrivere tante persone in modo superficiale⁴⁶.

La dott.ssa Pedìo ha ricordato che *“il materiale emerso creava indubbiamente preoccupazione”* e che più volte vi erano state interlocuzioni tra di lei, il dott. Storari e il Procuratore Greco *“su come affrontare l’attività investigativa”*. Il problema non era tanto quello di individuare le persone da iscrivere, quanto piuttosto quello di capire *“come aggredire questo fenomeno e cercare di mettere ordine nelle dichiarazioni rese da Amara”*.

Queste ultime, *“così delicate, così complesse - erano infatti - da trattare con cautela perché era come se avesse consegnato del tritolo ... bisognava gestirle ... l’indagine richiedeva un impegno ed energie che in quel momento si dovevano concentrare su altro”*, tanto da aver proposto al Procuratore di *“valutare la possibilità di aggiungere un altro Sostituto”*, incontrando tuttavia la netta contrarietà proprio del dott. Storari⁴⁷.

Il dott. Salvi, venuto aliunde a conoscenza nel maggio 2020 dell’indagine milanese, era stato rassicurato del fatto che la situazione *“fosse sotto controllo”* (*“Greco mi diede la sensazione di una persona sul pezzo”*), benché si fosse creata una fase di stallo che poteva ingenerare un qualche imbarazzo ai vertici della Procura milanese, dopo che la notizia della collaborazione di Amara era trapelata all’esterno a seguito dell’incedere *“a tandem”*, sottotraccia, tra l’imputato ed uno dei titolari del procedimento (*“Greco mi rispose che non era vero che c'erano stati dei ritardi perché c'era stato anche il Covid che aveva interrotto la possibilità di svolgere altre attività ... che Amara ed altri erano stati interrogati fino a gennaio ... che c'erano dei problemi che riguardavano l'iscrizione dei reati perché si trattava di - compiere - una valutazione degli elementi effettivamente indizianti per ciascuna delle persone ... che le dichiarazioni erano all'interno di un altro procedimento, quindi andavano selezionate e c'era anche un problema di competenza territoriale”*).

L’esame della vicenda, nonché la sua evoluzione, conforta quanto sostenuto dal dott. Greco e della dott.ssa Pedìo rispetto alle difficoltà incontrate dagli inquirenti nella gestione di un materiale limaccioso, cosparso da una patina scivolosa su cui era arduo far presa, il cui inquadramento giuridico presupponeva il superamento di

⁴⁶ *“Insomma, il Tribunale li avrà visti i nomi ... Perché o li iscriviamo tutti 80 o non ne iscriviamo nessuno ... le prove non - erano - diverse per uno rispetto - agli altri”*.

⁴⁷ Greco: *“É testuale, c’è un’e-mail <Io con Laura mi trovo benissimo a lavorare, sono in grado con Laura di fare tutto. Non ho bisogno di un potenziamento del pool investigativo >. A quel punto la cosa finisce lì”*.



problematiche di non immediata soluzione⁴⁸, come comprovato dal fatto che la Procura della Repubblica di Perugia, cui gli atti sono stati in seguito trasmessi per competenza, ha richiesto l'archiviazione senza provvedere a propria volta ad iscrivere i nominativi dei magistrati indicati da Amara nel registro delle notizia di reato⁴⁹.

Le dichiarazioni versate dall'avvocato Amara agli inquirenti costituivano infatti un crogiuolo di informazioni eterogenee che non si prestavano ad essere sussunte all'interno di uno scenario ben definito. Vi erano citate persone che ricoprivano - o avevano ricoperto - ruoli istituzionali apicali per i quali l'appartenenza massonica poteva apparire già prima facie poco verosimile.

La scelta organizzativa improntata alla cautela poteva dunque essere ispirata non a colpevole titubanza o, peggio, a volontà di insabbiamento, quanto piuttosto a ragioni di garantismo, onde evitare ricadute pregiudizievoli ai soggetti coinvolti rispetto notizie di reato anemiche o, peggio, strumentali.

Anche l'iscrizione nel registro degli indagati del solo avvocato Amara, che si era autoaccusato dell'appartenenza ad "Ungheria", nel contesto sopra descritto poteva non apparire doverosa - diversamente da quanto opinato dal dott. Davigo nel corso del suo esame⁵⁰ - in quanto basata su un malfermo presupposto - quello della esistenza della loggia massonica - che avrebbe potuto provocare il trascinarsi, ad effetto domino, delle altre persone menzionate nei verbali.

⁴⁸ V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022. *"La fonte di conoscenza di Amara dell'appartenenza al gruppo associativo, discendente nella gran parte da indicazioni fornite da un soggetto oggi deceduto ... il magistrato siciliano Gianni Tinebra ... e dalla fugace visione di una lista mai rinvenuta, e quindi sulla cui esistenza è lecito nutrire più di un dubbio, ha con evidenza imposto grande cautela nella valutazione della soglia indiziaria relativa ai soggetti lambiti dalle dichiarazioni di Piero Amara, perlopiù coinvolti in episodi privi di rilevanza penale"*.

⁴⁹ La Procura della Repubblica di Perugia, nel mantenere inalterata la qualificazione giuridica ipotizzata dai PM ministeri milanesi nei confronti di Piero Amara, Giuseppe Calafiore e Alessandro Ferraro, ha in seguito aggiornato le iscrizioni aggiungendovi i nominativi di Luigi Pietro Caruso, Vincenzo Armanna, Denis Verdini, Luigi Bisignani, Alessandro Casali e Antonino Serrao. V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022.

⁵⁰ Il dott. Davigo ha affermato che la Procura milanese non aveva nemmeno provveduto, pur a fronte di *"dichiarazioni autoincriminanti"* ad iscrivere l'avvocato Amara, che pure aveva ammesso *"di essere appartenente a un'associazione segreta che - costituiva - la prosecuzione della P2"*. Per tale motivo, nel caso in cui il dichiarante fosse stato sentito come persona informata sui fatti, l'esame avrebbe dovuto essere sospeso con gli avvisi di legge; *"siccome - invece - era sentito in un procedimento collegato, ed aveva già la qualità di indagato, l'avviso non - andava - fatto, ma non - si poteva - non iscrivere immediatamente... quantomeno per la Legge Anselmi"* (*"C'era una situazione che io trovo veramente preoccupante, uno dei cardini dell'indipendenza, anzi il cardine secondo la Corte Costituzionale, dell'indipendenza del Pubblico Ministero è l'obbligatorietà dell'azione penale, che significa che è il controllo del Giudice sull'inerzia del Pubblico Ministero. Ma se non iscrivi sottrai, ti sottrai al controllo del Giudice, perché non chiederai mai un'archiviazione. Non solo, ma se segreti, sottrai anche al controllo dell'opinione pubblica, non hai più controllo, fai quello che vuoi, 'Il porto delle nebbie' fa sorridere in confronto. Non iscrivo il segreto, beh, insomma, è una cosa che mi lasciò di stucco!"*).



In ogni caso, anche laddove si fosse inteso procedere nei modi indicati dall'imputato sulla base delle "dichiarazioni autoincriminanti" del legale, non vi sarebbe stata ragione alcuna di informare il CSM in assenza dell'iscrizione dei nominativi di magistrati, neppure in previsione di rilievi di natura disciplinare, inscindibilmente legati, nel caso di specie, a quelli penali.

Del resto, il dott. Storari si era rivolto al dott. Davigo per rimuovere l'impaccio all'indagine e non per denunciare i colleghi menzionati da Amara.

Si era dunque in presenza di una tematica estranea alle competenze del Consiglio Superiore a cui non spetta, quale organo amministrativo e non giurisdizionale, vigilare sul corretto esercizio dell'azione penale.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 106 / 2006⁵¹ le problematiche sollevate dal dott. Storari sarebbero state dunque di pertinenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, preposta al controllo delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e alla vigilanza sugli eventuali contrasti all'interno dell'Ufficio di Procura.

L'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato

Benché il tema non attenga al presente processo, se non indirettamente per scandagliare le dinamiche personali che hanno animato i protagonisti della vicenda de qua, il Collegio osserva che la questione dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato sulla base di incipit formali è oggetto di dispute dottrinarie e giurisprudenziali, pur in presenza di una norma, quella contenuta nell'art. 335 c.p.p., all'apparenza di indubbio carattere precettivo, fondata tuttavia su parametri identificativi insicuri, costituiti da apprezzamenti ineludibilmente legati a giudizi valutativi: la sussunzione di un fatto in una fattispecie criminosa; l'attribuzione del reato ad una determinata persona "quando l'individuazione assuma una certa pregnanza"⁵².

Del resto, i numerosi interventi in materia della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione appaiono "indicativi della criticità del problema", tanto da aver richiesto l'intervento delle Sezioni Unite. Queste ultime, pur ribadendo

⁵¹ Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione annuale.

⁵² v. Cass. Pen., S.U., 24.09.2009 n. 40538, Lattanzi



l'obbligatorietà della tempestiva iscrizione della notizia di reato (*"l'enunciato che contraddistingue la disciplina introdotta dall'art. 335 del codice di rito è univoco nel suo significato ... di rigorosa doverosità"*), hanno tuttavia riconosciuto l'esistenza della naturale *"fluidità dello scrutinio dei fatti"* che possono determinare l'insorgenza dell'obbligo, *"dipendente dalla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona in termini di ragionevole determinatezza"*⁵³.

Potrà citarsi, al riguardo, una recente circolare⁵⁴ emessa dall'allora Procuratore della Repubblica di Roma, dott. Pignatone, in cui si sostiene che quello del *"favor inscriptionis"* sia un *"criterio non formalizzato ed estraneo al sistema"*. Sarebbe infatti *"un errore"* ritenere che una denuncia o una querela debbano comportare automaticamente l'iscrizione nel registro degli indagati, poiché in tal modo si finirebbe *"per attribuire impropriamente alla Polizia giudiziaria - o, addirittura, al privato denunciante - il potere di disporre delle iscrizioni a mod. 21"*, prerogativa che al contrario compete in via esclusiva al Pubblico Ministero e alla sua *"ponderata valutazione"*, da esercitarsi quando sussistono *"specifici elementi indizianti"* e non invece laddove *"un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso, ovvero quando neppure in astratto è configurabile la sussunzione di questo fatto in una fattispecie incriminatrice"*.


Nella citata circolare si sottolinea altresì come la condizione di indagato sia *"connotata ... da aspetti innegabilmente negativi ... sul piano professionale e reputazionale"* e come spesso sia *"strumentalmente utilizzabile, dai denunciati o da altri, per fini diversi rispetto all'accertamento processuale, specie in contesti di contrapposizione"*, ragione per la quale *"procedere a iscrizioni non necessarie - sarebbe - tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute"*.

Per completezza, a dimostrazione della incertezza che ancora avvolge la materia, può menzionarsi la delega attribuita al Governo dall'art. 9 co. 1 lett. P) della L. 134 / 2021 (cd. "Riforma Cartabia") proprio al fine di *"precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335c.p.p. della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni"*.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni dell'avvocato Amara erano state rese nell'alveo di un diverso procedimento, che vi era il problema, come si è detto, della competenza territoriale, nonché la difficoltà di far progredire l'attività investigativa

⁵³ v. Cass. Pen., S.U., 24.09.2009 n. 40538, Lattanzi

⁵⁴ v. Circolare Procuratore Pignatone n. 3225/17



in un periodo funestato da una serie di gravi emergenze (il Covid-19 e l'incendio dell'Ufficio GIP).

L'incontro Storari /Davigo: il reato plurisoggettivo improprio

Alla luce di quanto sopra riportato vi è da ritenere che tra il dott. Storari e il dott. Davigo si sia creato un cortocircuito sinergico reciprocamente fuorviante.

Nel dibattimento non è stato possibile rischiarare compiutamente quanto sia realmente avvenuto all'epoca del fatto e, in particolare, se quella del Sostituto sia stata davvero un'iniziativa "self made" o non vi sia stato, invece, un qualche mentore ispiratore, come pure farebbero pensare alcuni passaggi rimasti in ombra sui quali ci si intratterà nel prosieguo.

Fatto sta che il dott. Storari ha rappresentato all'imputato una situazione distonica rispetto a quella reale (Greco: *"In quale posto del cervello lui si era convinto che io non avrei fatto mai le iscrizioni? Ma stiamo scherzando?"*), facendogli intendere, contrariamente al vero, che vi fossero resistenze rispetto all'indagine che intendeva sviluppare.

Il dott. Davigo, cui è stato chiesto se fosse stato sufficientemente accorto nel recepire quanto gli era stato riferito (Presidente: *"Lei è ancora oggi convinto che ... il dott. Storari le abbia dato una versione corretta degli avvenimenti?"*), ha risposto affermativamente, *"perché - il Sostituto gli - sembrava seriamente preoccupato"*.

L'affidamento nell'interlocutore gli derivava, oltre che dalla risonanza emotiva con cui questi aveva accompagnato il racconto, (Presidente: *"E basta questo per un - ex - Pubblico Ministero? ... Lei non conosceva il dottor Storari ... quindi era una persona in cui non poteva avere né fiducia né mancanza di fiducia"*), anche dalle credenziali *"che venivano da Ilda Boccassini ... magistrato di straordinaria sagacia investigativa che - lo - aveva avuto ... nel suo dipartimento alla DDA (Aveva una fiducia illimitata in Storari, questo me l'aveva detto)"*⁵⁵.

L'imputato, da parte sua, non si è limitato ad accettare l'incontro quale *"atto di elementare cortesia e colleganza"*⁵⁶, ma ha cavalcato l'inquietudine interiore dell'interlocutore che si era rivolto a lui con circospezione *"essenzialmente per avere un consiglio"* (*"Che cosa devo fare?"*)⁵⁷ (Storari: *"Devo dire la verità ... prima di farlo ...*

⁵⁵ Nel corso dell'esame dibattimentale, a domanda, il dott. Storari ha dichiarato di essere, da parte sua, *"particolarmente legato"*, oltre che alla dottoressa Dolci, alla *"dottoressa Baima"*.

⁵⁶ V. arringa avv. Pulitanò 20.06.2023

⁵⁷ V. Esame dott. Davigo, udienza 23.05.2023.

*mi ero posto il problema ... perché a me sembrava ovvio <Piercamillo ma io posso parlare con te? >”*⁵⁸.

A fronte delle titubanze del PM (“*Lui mi chiese: <Ma posso dire a te le cose? >*”⁵⁹), il dott. Davigo gli aveva fatto presente che al Consiglio Superiore e, dunque, “*per traslazione ai singoli componenti*”, non è opponibile il segreto.

In tal modo l'imputato ha indotto il collega a compiere un atto extra ordinem quale la consegna brevi manu di copia dei verbali secretati (Storari: “*Lui mi dice <Paolo certamente, io sono un componente del Consiglio Superiore della Magistratura ... a me il segreto non è opponibile ... Questi fatti vanno riferiti al Consiglio >*”), benché “*in teoria*”, la strada maestra per investire il CSM della questione fosse, per sua stessa ammissione, quella di “*fare un plico riservato*”.

Il dott. Davigo, dunque, come si legge nell'imputazione, è entrato “*in possesso del contenuto di atti coperti da segreto investigativo ... rafforzando il proposito criminoso del dott. Storari*”.

In tal modo ha posto in essere, nell'ambito di un reato cd. “*plurisoggettivo improprio*”, una condotta che ha esteso anche a lui l'area della punibilità (sempre che abbia senso, nel caso all'esame, stabilire chi tra i due sia stato il protagonista o il deuteragonista).

Non va trascurato che il dott. Storari è stato assolto dall'accusa speculare per aver riposto affidamento in un soggetto qualificato che lo aveva indotto in errore nell'interpretazione delle norme che regolano la trasmissione degli atti dalla Procura al CSM e, dunque, sul presupposto che il reato fosse stato commesso dall'extraneus istigatore⁶⁰.

La scheda di iscrizione del 27 aprile 2020

L'imputato ha inoltre suggerito al dott. Storari “*di mettere per iscritto che - si doveva - iscrivere*” (“*Perché altrimenti, finirà che diranno che sei stato tu a non iscrivere*”).

⁵⁸ “*La cosa che mi è sembrata la più naturale ... non voglio adesso incensare Piercamillo Davigo ... è stato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, componente delle Sezioni Unite della Cassazione, Presidente della ANM, ho scoperto che era Presidente della Commissione interna del CSM che si occupava dell'interpretazione dei regolamenti ... era e la è ancora una persona, specchiatissima, mi dice una cosa del genere, io non la trovo una risposta eccentrica ... Se lui mi dice: <Vado io lì > per me il problema è risolto, io ho informato, ho informato il Consiglio. Cioè non mi sono rivolto a un soggetto che non c'entrava nulla con le istituzioni giudiziarie ... Ed è per questo, che trovo lunare quello che sta succedendo, lunare, lunare*”

⁵⁹ V. esame dott. Davigo, udienza 23.05.2023

⁶⁰ V. Cass. Pen., Sez. VI, 14-02-2013, n. 7370, secondo cui l'assoluzione dell'intraneo per carenza dell'elemento soggettivo non esclude la responsabilità dell'estraneo allorché ricorra una delle figure generali previste dagli artt. 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni caso, laddove la mancanza dell'elemento soggettivo riguardi esclusivamente l'autore diretto del reato e non sia estensibile al compartecipe.



Ciò spiega la forzatura compiuta dal PM il 27 aprile 2020 quando, di propria iniziativa e senza preavviso, aveva inviato alla dott.ssa Pedio via mail una scheda di iscrizione corredato da una delega alla Guardia di Finanza per l'acquisizione di numeri telefonici di alcune delle persone menzionate nei verbali di Amara.

Come ha ricordato la teste, si era trattato di *"un fulmine a ciel sereno"*, di un *"gesto poco comprensibile"*, dato che era fissata per il giorno successivo una riunione con il dott. Greco proprio per *"fare dei ragionamenti sulle possibili iscrizioni"*.

In ogni caso, *"essendo coassegnatari ... di una vicenda così delicata, sulla quale era indispensabile confrontarsi anche con il Procuratore"*, né lei né il collega avrebbero dovuto assumere *"un'iniziativa autonoma"*.

Richiesto di spiegare il comportamento irrituale (*"Ma che vuol dire? Ma perché fai così? Ma poi metti solo il tuo nome nel blocco firme? Siamo in due"*), il dott. Storari si era giustificato dicendole che bisognava *"fare in fretta - a - chiudere"*, ed ella aveva attribuito *"all'ansia"* del collega l'impulso impartito all'indagine.

Solo in seguito aveva ipotizzato che il coassegnatario avesse agito *"compulsato ... su suggerimento della persona a cui aveva consegnato i verbali. Fino a quel momento, infatti, tra l'autunno del 2019 e l'aprile del 2020, il dottor Storari non - aveva - mai dato segni di voler trovare delle soluzioni diverse alle questioni che riguardavano le iscrizioni e per - lei era - stata una sorpresa veramente incredibile scoprire quello che era accaduto - poiché - non c'era assolutamente un clima di contrasto ... e in nessun caso, nessun clima avrebbe potuto giustificare il comportamento ... del collega con il quale stav-a-lavorando e di cui - si - fidava"*.

La dott.ssa Pedio ha rivelato di essersi interrogata *"tante volte del motivo ... di come - fosse - potuto succedere"* quello che aveva scoperto in seguito (*"Non l'avrei neanche potuto immaginare, neanche nella fantasia più sfrenata ... Quello che posso dire ... è che tutto il disappunto, il contrasto insanabile, le difficoltà di comunicazione, i muri di gomma che il dottor Storari ha riferito nelle sue deposizioni sono venuti fuori tutti dopo il 9 aprile del 2021 ... quando è emerso che ... aveva consegnato i verbali ... Prima di questo momento non c'erano stati segnali di contrasti ... che riguardavano le iscrizioni ... non si è trovato neppure negli atti un riscontro Peraltro, l'e-mail del 27 di aprile del 2020 ... è successiva alla consegna dei verbali ... Per il resto il fascicolo è stato tutto ... condiviso ... gestito in comune"*).

Il dott. Greco, nel ricordare la scheda di iscrizione compilata a fine aprile 2020 dal dott. Storari in violazione dei criteri organizzativi vigenti in Procura e delle disposizioni impartite nella fase di emergenza sanitaria per bloccare le attività non urgenti, ha rimarcato che, tra i tanti soggetti menzionati da Amara, il Sostituto



aveva compiuto scelte investigative apparentemente incomprensibili (*“Me lo devi spiegare ... sennò hai preso un bussolotto ... C’era il collega Padalino di Torino, ma non Saluzzo⁶¹ ... Vietti ... un certo Caratozzolo ... che non so manco chi fosse ... perché Mancinetti sì e Ardita no? ... Non erano stati inseriti Amara e Calafiore ... è stata una mera dimenticanza o una scelta? ... Sta di fatto che il Consigliere Davigo, nel suo interrogatorio, dice a un certo punto ... <Ma almeno quei tre potevano essere iscritti> ... ma per me potevano anche essere iscritti anche subito, a gennaio quei tre, se avessimo già risolto i problemi di competenza e titolo reato. Ma la sorpresa di non vederli nell’ordine iscrizione è stata grossa”).*

L’indagine milanese sulla fuga di notizie

Tralasciando in questa sede ogni riferimento al tema - estraneo all’oggetto del processo - della scusabilità degli errori di diritto commessi da magistrati, non può tuttavia trascurarsi, nell’ottica di una corretta lettura a tutto tondo degli accadimenti, che il dott. Storari a novembre 2020, dopo la consegna dei verbali “Ungheria” alla Procura di Milano, è divenuto coassegnatario dell’indagine sulla divulgazione di quei medesimi atti di cui egli era il principale responsabile (Greco: *“E’ lui - che - prende in mano le indagini sulla talpa”*), adottando, per quanto riferito dai colleghi, un atteggiamento ostruzionistico se non addirittura di depistaggio.

La dott.ssa Pedìo, infatti, nel rammentare che il 2 novembre 2020 il giornalista Massari, presentatosi spontaneamente, aveva consegnato una prima parte dei verbali in formato Word di Amara sulla Loggia Ungheria, ha asserito che nel vederli si era *“molto spaventata”* pensando che vi fosse stato un accesso abusivo al sistema (*Qualcuno - poteva essere - entrato nel sistema informatico... abbiamo cominciato a chiederci chi avesse questi verbali ... se era rimasta una memoria nella stampante ... chi li custodiva ... una Polizia Giudiziaria ... il personale amministrativo ... tant’è che ... insieme al dottor Greco proponemmo di fare una consulenza tecnica sui computer per capire se c’erano stati degli accessi ... Quei verbali noi li tenevamo ... custoditi religiosamente ... Oggi mi viene veramente da ridere a pensarci”*)⁶².

⁶¹ Arringa Avv. Repici: *“Il Procuratore Generale di Torino è Saluzzo ... ho chiesto al teste assistito Storari <Ma lei aveva qualche questione personale con Saluzzo?>. Quale modo migliore per accendere l’attenzione del dottor Storari con il nome del suo storico nemico? ... Da lì in questo verbale spunta fuori la Loggia Ungheria”*.

⁶² V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022. *“Qualche tempo dopo, presumibilmente nei primi giorni di novembre del 2020, la dottoressa Pedìo chiamò il Procuratore di Perugia per comunicargli un avvenimento di particolare gravità. Un giornalista de “Il Fatto Quotidiano” si è recato alla Procura di Milano denunciando di aver ricevuto copie Word dei verbali di dichiarazioni di Amara in due tornate. Un primo invio era avvenuto con un plico postale un secondo con la materiale consegna in busta chiusa da parte di una donna alla*



Il dott. Storari, con il quale si era consultata, aveva sostenuto che probabilmente la circolazione era imputabile ad Amara o ad Armanna. Ella invece era convinta che si trattasse proprio delle copie dei verbali originali, ma non aveva compiuto ulteriori approfondimenti perché il collega *“aveva - portato - tutto nella sua stanza”* e le aveva inviato *“pochi minuti dopo una email”* nella quale aveva scritto che non si trattava dei loro fogli Word. La consulenza, che pure ella aveva sollecitato, non era stata fatta se non molti mesi dopo.

Il dott. Greco, nel riferirsi al medesimo episodio, ha ricordato che il recapito dei verbali al giornalista del *“Fatto Quotidiano”* aveva fatto emergere la *“palese la violazione del segreto d'ufficio”* ascrivibile alla Procura.

Dalle indagini immediatamente avviate, affidate alla dott.ssa Pedio e al medesimo dott. Storari, era poi risultato che altre copie dei verbali erano state recapitate anche alla giornalista Milella, preavvisata da una telefonata partita da un'utenza intestata alla dott.ssa Contrafatto, la segretaria del CSM assegnata al dott. Davigo, (*“É inutile girarci attorno, su questa storia, no? Alla fine, quando noi attiviamo le indagini sulla Contrafatto ... capiamo tutto”*)

A quel punto aveva cercato di convocare in ufficio il dott. Storari (*“ <Paolo dov'è? Dobbiamo chiamarlo, perché questa è una cosa molto importante, finalmente abbiamo un percorso a ritroso >, perché di solito, quando ci sono fughe di notizie, non si trova mai niente. In questo caso, invece, avevamo forse trovato per la prima volta, io in 45 anni che ho fatto il Pubblico Ministero, una fuga di notizie vestita ... per cui per noi era una cosa importante”*), ma il Sostituto aveva stranamente assunto un atteggiamento distaccato (*“Lo vedevo un po' freddo in questa storia, tant'è che mi ricordo io e la Pedio ci guardiamo in faccia ... dico <Ma non è che qui Storari ci nasconde qualcosa?>, perché di solito lui era sempre iperattivo nel buttarsi nelle indagini, nel mettere i telefoni sotto”*).

La mattina dopo il dott. Storari gli aveva anticipato per telefono che aveva necessità di parlargli e, nel pomeriggio, lo aveva raggiunto in ufficio ove, *“farfugliando”*, aveva confessato di essere stato lui *“a far uscire i verbali consegnandoli al dottor Davigo”* (*“è uscito allo scoperto ad aprile dell'anno dopo”*).

portineria della sede del giornale. La Pedio, visibilmente preoccupata, aggiunse che i verbali erano effettivamente la versione Word di quelli da loro redatti e che la Procura milanese avrebbe avviato indagini, a partire da possibili consulenze tecniche, per accertare su qualcuno aveva fatto accesso abusivo e con ai computer della Procura di Milano”.



A quel punto egli era “rimasto basito” e gli aveva chiesto “il piacere di mettere tutto per iscritto”, ma il Sostituto si era sottratto, dicendogli che doveva consultarsi con il suo avvocato⁶³.

L'opponibilità del segreto

Nel corso dell'esame dibattimentale il dott. Davigo, richiamandosi “all'usbergo”⁶⁴ di norme costituzionali e non più, come avvenuto in precedenza, alle circolari del CSM⁶⁵, ha sostenuto che “il segreto investigativo non era opponibile al Consiglio Superiore ... e, quindi, neanche al singolo Consigliere” (“La Costituzione della Repubblica ... nelle norme sul Consiglio Superiore della Magistratura ... dice che è un organo Collegiale ... Il Plenum è fatto da tutti i singoli consiglieri ... per poter deliberare il Consiglio deve sapere ... Teoricamente avrei potuto dirlo a tutti i componenti del Consiglio, perché a nessun componente del Consiglio è opponibile il segreto, tranne a quelli soggettivamente esclusi dalla notizia”).

L'opinione, come si è detto, è stata spesa nell'aprile del 2020 per superare l'iniziale titubanza del dott. Storari, nonché ribadita in seguito al dott. Giuseppe Marra (“Questa era la - sua - tesi”), il quale pure inizialmente si era mostrato perplesso circa la legittimità della consegna “brevi manu” dei verbali da parte del Sostituto, tanto da essersi sentito rassicurato solo dopo aver appreso che nel frattempo erano stati informati i componenti del Comitato di Presidenza.

Nelle circolari che regolano la materia è stato costantemente affermato “il generale potere acquisitivo del Consiglio di atti coperti dal segreto istruttorio”, con conseguente dovere per “gli Uffici Giudiziari avanti ai quali pendono procedimenti penali a carico

⁶³ “Le dico francamente, Signor Presidente, che ero rimasto ammutolito, non me l'aspettavo. Non solo ... mi rimprovero di non aver risolto subito la storia dicendo <Siediti, calma, ti do un bicchiere d'acqua, parliamo e vediamo come uscirne fuori da questa storia>. Io rimasi proprio freddo e disarmato, da questo punto di vista. Mi dispiace, perché poi le cose sono andate come sono andate. Detto questo, però, lui mi disse: <Io non metto niente per iscritto, devo prima parlare con mio Avvocato>. Dalla tristezza della cosa subentrò anche un po' di irritazione, diciamo così, e gli dico <Va bene, vai>”.

⁶⁴ Arringa avv. Repici: “Non sarà mancato al Tribunale di vedere come inizialmente l'usbergo erano le circolari; all'ultima udienza abbiamo scoperto che la condotta dell'imputato era scriminata dalla Costituzione. Io non ci volevo credere, Presidente, dalla Costituzione. Ha detto: “Le fonti normative che hanno guidato la mia condotta sono state la Costituzione e la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura”. V. replica avv. Repici: “Questa è l'ultima tesi difensiva, l'ultima ... linea Maginot ... la Procura aveva ricevuto costanti dichiarazioni dei due Imputati che invocavano a loro discolpa la circolare del '94 e la circolare del '95”.

⁶⁵ Gigliotti: “In dott. Davigo ... mi disse anche che peraltro in quanto componenti del Consiglio Superiore potevamo comunque accedervi, perché ci sarebbero state delle circolari che consentivano questa conoscenza ... non avevo ... contezza ... dell'esistenza di questa circolare, che poi andai a guardare ... Se non ricordo male, era una circolare piuttosto risalente, mi pare del 1994”.

di magistrati ... compatibilmente con le esigenze istruttorie ... ad informare d'ufficio il C.S.M. ... dell'inizio del procedimento" (v. circolari n. 1888 del 25 febbraio 1981; n. 5654 del 3 luglio 1984; n. 510 del 15 gennaio 1994 "Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura").


Con la deliberazione in data 17 maggio 1995 *"il Consiglio ha ribadito il suo costante orientamento sul punto della non opponibilità in linea di principio del segreto investigativo e della rimessione alla valutazione del magistrato procedente della sussistenza di specifiche ragioni per il mantenimento del segreto anche nei confronti degli organi titolari del potere-dovere di vigilanza"*.

Nella Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995 ("Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati") è stato specificato che *"le notizie di reato nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio"* vengano comunicate dai Procuratori Generali e dai Procuratori della Repubblica *"con plico riservato al Comitato di Presidenza ... salvo che sussistano e vengano comunicate ragioni che possono rendere inopportuna la immediata comunicazione, per il positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone"*.

Se è vero, dunque, che per permettere al CSM di funzionare è necessario che i singoli consiglieri siano adeguatamente informati su ciò che devono decidere, tuttavia la materia è disciplinata da norme di rango secondario che fissano ben precisi paletti rispetto ai casi, ai modi e ai tempi in cui gli Uffici di Procura sono tenuti, in deroga alle norme di carattere primario poste a tutela del segreto investigativo, a trasmettere al Consiglio atti funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

Le restrizioni in particolare riguardano:

- A) l'oggetto delle informative (notizie di reato iscritte ex art. 335 c.p.p. o anche a mod. 45, ove si ravvisino fatti privi di rilievo penale *"che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio"*);
- B) i soggetti legittimati a dialogare con il Consiglio (i Procuratori Generali e i Procuratori della Repubblica);
- C) le modalità di invio degli atti (mediante plico riservato);
- D) il destinatario (il Comitato di Presidenza del CSM).



*“Il CSM - pertanto - non ha accesso incondizionato, immediato e indiscutibile agli atti di un'indagine”*⁶⁶. Le Procure possono infatti omettere - o eventualmente opporsi o ritardare - la trasmissione delle informative per esigenze investigative o per la tutela di terzi (e non potrebbe essere altrimenti, alla luce del principio di gerarchia esistente tra le fonti normative primarie poste a presidio delle indagini - e specificamente l'art. 326 c.p. e 329 c.p.p. - e quelle di rango subordinato che disciplinano l'attività di natura amministrativa del CSM). La migrazione di atti coperti da segreto deve dunque avvenire attraverso il canale comunicativo tracciato dalle normative in materia.

Ogni valutazione preliminare spetta ai magistrati titolari del procedimento e, quindi, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (Avv. Repici: *“C'è la circolare del 1995 ... I Procuratori Generali della Repubblica e i Procuratori della Repubblica, questi ultimi per il tramite dei primi... manco Greco avrebbe potuto inviare al CSM, Greco doveva inviare al Procuratore Generale”*).


L'istruttoria dibattimentale non ha fornito la sponda alla tesi della non opponibilità del segreto investigativo ad un singolo Consigliere, così come del resto non ha trovato appiglio l'eventualità che fosse ammissibile la circolazione di atti riservati in assenza di passaggi formali.

Il **dott. Salvi** ha affermato che i verbali di Amara - *“probabilmente secretati”*- erano *“fogli di carta estratti da un computer contenenti dichiarazioni relevantissime - che - non potevano nemmeno arrivare al Consiglio Superiore, perché - se è vero che sulla base di una circolare del 1994 il CSM (“e non i suoi singoli membri”) era legittimato a prendere cognizione di atti riservati, tuttavia quelle carte non erano copie autentiche pervenute attraverso “un binario” ufficiale. Diversamente, pur in presenza di “una grave violazione delle regole ... sarebbe stato necessario attivarsi per capire da dove venivano e perché circolavano - così - almeno avrebbero potuto avere una qualche forma di legittimazione nell'ostensione”*.

Il P.G. ha sottolineato come al solo Procuratore della Repubblica, e non al singolo Sostituto, spetti la decisione *“di trasmettere gli atti segreti o non segreti al Consiglio Superiore”*.

La circolare del 15.01.1994, che aveva disciplinato la materia, *“a seguito delle reazioni violentissime”* delle Procure, era stata infatti modificata l'anno successivo, chiarendo che rientrava sempre e comunque nelle prerogative dell'organo inquirente

⁶⁶ V. Requisitoria PM.



interessato quella di trattenere gli atti *“fing a che non si fosse completata una certa fase”* (*“Leggo il brano della circolare ... 13682 ... del 5 ottobre del '95 <A tali uffici - quindi Procuratori Generali, Procuratori della Repubblica, eccetera - si richiede di trasmettere immediatamente, di loro iniziativa con comunicazione separata per ciascun procedimento ... salvo che sussistano e fino a quando sussistono specifiche esigenze di segretezza >”*).

Il teste ha spiegato che esiste una *“disciplina interna”* al Consiglio secondo cui, ove pervengano atti riservati, *“il Segretario Generale ... filtra il materiale ... e lo deve portare immediatamente al Comitato di Presidenza - che ne - tutela provvisoriamente la segretezza - e assume - poi l'onere di deliberare la secretazione”*.

Ha aggiunto che il Comitato di Presidenza, investito di una funzione meramente organizzativa e propulsiva, stabilisce ove vadano avviate le pratiche; dopo la secretazione provvisoria, spetta alla competente Commissione e, quindi, al Plenum, confermare il segreto.

In ogni caso i Consiglieri e il personale amministrativo sono sempre tenuti a mantenere il riserbo su quanto appreso e, se in qualche occasione ciò non era avvenuto, purtroppo si era trattato di *“una grave patologia”*, non diversa da quella che a volte si verifica nelle Procure.

A domanda del Presidente, che gli ha chiesto se il ruolo rivestito dal dott. Ardita in seno alla Prima Commissione rendesse problematico il rispetto della procedura, il teste ha risposto che, al contrario, sarebbe stato più che mai necessario attenersi alle regole. *“I fatti”* avevano dimostrato che, proprio *“perché c'era questa situazione ... vi era stata una conoscenza selettiva dell'esistenza del procedimento milanese ... non decisa né dal Comitato di Presidenza ... né dal Procuratore della Repubblica di Milano”*.

Quest'ultimo, nel caso di specie, ove avesse ritenuto necessario salvaguardare l'indagine, avrebbe potuto avvalersi della circolare del 1995 e non trasmettere gli atti al Consiglio.

Al dott. Salvi ha fatto eco il **Presidente Curzio**, rimarcando che, nel caso non infrequente di procedimenti riguardanti magistrati, *“in genere il punto di riferimento è il Procuratore Generale”*.

In tal caso *“le comunicazioni - che - ovviamente devono essere ... formalizzate ... vengono raccolte dal Segretario Generale, che le porta in Comitato di Presidenza - il quale - se sono anonime, le valuta in maniera diretta, altrimenti valuta se ci sono profili per sottoporle ad una delle Commissioni, oppure al Procuratore Generale”*.

La pratica, dunque, una volta pervenuta al Comitato di Presidenza, *“uno sbocco deve avercelo”*. Quando si tratta di fatti aventi rilievo disciplinare *“è la Prima*



Commissione che si occupa ... di un eventuale trasferimento di ufficio del Magistrato". In altri casi, ove l'interessato abbia presentato domande per uffici direttivi o semidirettivi, gli atti vengono veicolati alla Quinta Commissione.

Nel caso del dott. Ardita, *"se i verbali fossero stati depositati formalmente"*, la procedura sarebbe stata la medesima (Presidente: *Avevate qualche rimedio?*"; Curzio: *"Ritengo di no"*).

Il Comitato di Presidenza, infatti, non avrebbe potuto trattenere la pratica e si sarebbe attivato per *"convocare il Vicepresidente"* della Prima Commissione. La questione sarebbe stata esaminata *"con l'esclusione"* dell'interessato, a cui *"sarebbe stato spiegato che c'era una notizia che lo riguardava"*, senza tuttavia fornirgli maggiori dettagli.

In ogni caso *"formalizzando la cosa, il segreto sarebbe venuto meno, perché ... tutti i componenti del Consiglio Superiore hanno diritto ad avere notizie"*. Ciò avrebbe comportato il rischio che il dott. Ardita venisse comunque a conoscenza delle propalazioni dell'avvocato Amara, poiché non solo al CSM, ma *"in qualsiasi comunità di persone"*, vi è sempre l'eventualità che qualcuno non si attenga al rispetto della riservatezza.

Il dott. Curzio, nel concludere l'esame, ha confermato che nei suoi due anni e mezzo di Comitato di Presidenza, il comportamento del dott. Davigo aveva costituito un fatto del tutto isolato: nessun altro consigliere, infatti, aveva consegnato informalmente atti giudiziari.

Anche il **Vicepresidente Ermini** - pure membro di diritto del Comitato di Presidenza -, in merito al metodo da seguirsi in materia di atti riservati, e con specifico riferimento alla circolare n. 519 del 14.01.1994⁶⁷, ha affermato che *"procedure informali al Consiglio non esistono"* e, in ogni caso, di non avere memoria di atti coperti da segreto investigativo ricevuti da singoli membri.

Ha spiegato che eventuali lamenti o esposti trasmessi al Consiglio *"vengono depositati, messi all'ordine del giorno del Comitato di Presidenza"* per lo smistamento alla *"opportuna Commissione"*. Gli atti *"non ufficiali"* consegnatigli dal dott. Davigo non potevano dunque essere in alcun modo messi a protocollo. A suo dire *"un eventuale esposto sarebbe dovuto arrivare dalla Procura Generale di Milano, perché il Pubblico Ministero - titolare del procedimento - avrebbe dovuto informare il Consiglio Superiore tramite la Procura Generale competente"*, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Nella sostanza si trattava di *"atti senza firma"* ed egli li aveva distrutti

⁶⁷ Il PM ha precisato che tale circolare (la n. 510 del 15 gennaio 1994) *"delinea la procedura di acquisizione di atti e informazioni da parte degli uffici giudiziari, rimarcando la non opponibilità al Consiglio, in quanto organo titolare di un potere di inchiesta, del segreto investigativo da parte degli uffici giudiziari"*.



poiché non aveva inteso *“fare da tramite e veicolarli verso il Comitato di Presidenza senza una qualunque base di ricevibilità, come ad esempio un esposto o una richiesta”*.

Il **dott. Marra** ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, mai in precedenza erano pervenuti al CSM atti di tal natura attraverso un canale informale (*“Come si può dire? La situazione era eccezionale”*).

Il **dott. Cascini**, che pure ha affermato di essersi *“stupito”* dell'inerzia della Procura milanese a fronte delle dichiarazioni *“esplosive”* dell'avvocato Amara, ha ricordato di aver comunque segnalato al dott. Davigo l'opportunità di una trasmissione formale da parte del capo di quell'Ufficio, il solo che poteva investire formalmente il CSM della questione.

Il **dott. Greco**, a domanda del Presidente, ha dichiarato di non essersi posto il problema di allertare il Comitato di Presidenza del CSM *“perché non era stato iscritto nessun magistrato ... e in quel momento lì non c'era niente da mandare ... né sotto il profilo penale, né disciplinare”*.

L'argomento è stato ripreso dal **dott. Ardita**, secondo cui verbali secretati non avrebbero potuto essere veicolati al CSM neppure tramite il Comitato di Presidenza, dato che in quel momento né lui né altri magistrati erano stati iscritti nel registro delle notizie di reato.

A conferma di quanto dichiarato dalla Parte Civile, il **dott. Cascini** ha fatto presente che, anche dopo la divulgazione del contenuto dei verbali di Amara, il Consiglio non aveva comunque potuto utilizzare le informazioni concernenti la *“Loggia Ungheria”*, poiché la Procura di Perugia aveva opposto il segreto investigativo, non superabile quando *“ad avviso dell'Ufficio, il livello di segretezza sia tale”* da richiedere il massimo livello di accortezza⁶⁸.

Importanti contributi a chiarire i termini della questione - ove ve ne fosse stato ancora il bisogno - li hanno poi offerti il dott. Alfredo Pompeo Viola e la dott.ssa Paola Piraccini, rispettivamente attuale e precedente Segretario Generale del CSM, chiamati a deporre dal Tribunale ex art. 507 c.p.p.

La **dott.ssa Piraccini** (in carica fino al 23.12.2020), cui è stato chiesto con quali modalità venissero conservati gli atti riservati pervenuti al Consiglio, ha spiegato che l'articolo 7 del regolamento, così come modificato nell'anno 2016, prevede l'obbligo per il Segretario Generale di comunicare a tutti i componenti, togati e non, l'ordine del giorno del Comitato di Presidenza, onde consentire ai singoli Consiglieri di partecipare alle riunioni.

⁶⁸ V. Cascini, udienza del 15.11.2022



Tuttavia, solo dopo *“che gli atti sono passati all'esame del Comitato di Presidenza”*, i Consiglieri, ai sensi dell'art. 31, hanno la facoltà di prenderne visione (*“Quindi non è opponibile ai componenti del Consiglio un segreto relativo all'attività del Comitato di Presidenza, ma solo dopo che - quest'ultimo - ne ha preso visione”*).

Ad ogni pratica viene attribuito un nome ma, proprio per garantire la riservatezza, quelle più delicate vengono registrate con indicazioni generiche *“non nel protocollo ordinario, ma in un registro di passaggio ... che è solo presso la Segreteria Generale e che nessun altro può vedere”*.

“Spetta poi al Comitato di Presidenza decidere cosa fare”. Può trasmettere le pratiche alla Prima Commissione disponendone la secretazione, perché diversamente da quanto avviene per il personale amministrativo, tenuto sempre e comunque al riserbo, *“per i componenti l'obbligo del segreto sussiste solo sulle pratiche secretate”* (*“art. 14. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità ... nonché per i lavori delle Commissioni per i quali è deliberata la secretazione nei limiti in cui essa è disposta”*).

Si tratta pur sempre di una secretazione provvisoria, poiché spetta poi alla Commissione competente *“confermarla o toglierla”*.

La dott.ssa Piraccini ha asserito che l'obbligo di mantenere il segreto non può conoscere eccezioni ... ma che *“i Consigli Superiori ... così come le Segreterie Generali, sono fatti da esseri umani ... e chi decide di violare il segreto commette un reato”*.

Ha quindi precisato che il CSM si occupa di procedimenti riguardanti i magistrati solo quando vi è stata la previa iscrizione nel registro degli indagati, *“perché il Consiglio Superiore non si occupa dei rilievi disciplinari se non come organo giurisdizionale”*.

In tal caso il fascicolo non viene trasmesso alla Prima Commissione, che *“si occupa di articolo 2, cioè di incompatibilità ambientale funzionale”*, ma viene inviato alla Procura Generale della Cassazione.

La teste, a domanda, ha dichiarato che mai le era accaduto di ricevere direttamente da un Consigliere atti secretati (*“Si tratta sicuramente di una cosa anomala ... non mi è mai capitato”*).

Quando le è stata prospettata la situazione creatasi a seguito dell'iniziativa assunta dal dott. Davigo (Presidente: *“Adesso andiamo al concreto ... parliamo apertamente, ci sono i verbali Amara della Loggia Ungheria ... si presenta il dottor Davigo e dice <Io ho questi verbali, voglio che pervengano al Comitato di Presidenza>, lei cosa fa?”*), ha chiarito che nel caso, avrebbe dovuto comprendere di che cosa si trattasse (*“Bisogna capire che roba è ... scusi il termine non proprio giuridico”*), se ad esempio di verbali



“intestati ... ad un Ufficio Giudiziario ... con le relative firme”. Avrebbe quindi chiesto all'interlocutore di presentare una relazione di accompagnamento e, una volta completato l'adempimento, avrebbe proceduto a protocollare il plico *“riservatamente e a portarlo al Comitato di Presidenza”* (*“Bastava scrivere < Comunicazione del dottor Davigo al Comitato di Presidenza >”*).

A quel punto spettava al Comitato di Presidenza valutarlo e, nel caso, secretarlo. Quest'ultimo avrebbe potuto eventualmente compiere un'istruttoria chiedendo al Procuratore Generale della Corte d'Appello di provenienza dell'atto una relazione su quanto accaduto.

Nell'ipotesi in cui il magistrato coinvolto, come nel caso del dott. Ardita, fosse stato un membro del CSM o, addirittura, lo stesso Presidente della Prima Commissione, il Comitato di Presidenza non avrebbe potuto *“fare nulla”* per impedire all'interessato di venirne a conoscenza, salvo restituire gli atti all'Ufficio *“di provenienza”*, da intendersi non quello indicato nell'intestazione, bensì quello che li aveva formati e spediti, *“per sapere se sono o meno atti segreti oppure no, se sono atti veri o non veri”*.

In ogni caso il Comitato di Presidenza non avrebbe potuto custodire a lungo gli atti in cassaforte, poiché, a termini di regolamento, la pratica non poteva essere trattenuta per oltre un mese.

La dottoressa Piraccini, a domanda (Presidente: *“Il binario sarebbe quello della Prima Commissione, ma se ci sono motivi per non mandarli perché il Presidente è una delle persone indicate nella loggia massonica, cosa può fare il Comitato di Presidenza?”*), ha quindi ribadito che la situazione creatasi con il dott. Ardita era del tutto inedita e pure *“un po' assurda”*.

Nel passato era accaduto che i magistrati interessati, venuti a conoscenza dell'indagine a loro carico, si erano autosospesi (Presidente: *“Ci può essere una situazione imprevista che sfugge ... può arrivare un qualcosa che riguarda dei magistrati del Consiglio; Piraccini: “Eh! Lo dice a me?! Su questo non può che trovarmi preparata ... Io ho passato due anni a occuparmene ... sono stati anni totalmente complicati noi abbiamo avuto la stessa situazione per tutti e cinque i consiglieri che poi si sono dimessi ... quando è successo il caso Palamaya ... sono arrivati atti dalla Procura di Perugia che riguardavano ben cinque magistrati”*; Presidente: *“Che cosa si poteva dire al dottor Ardita? “Autosospediti”, senza spiegargli la ragione? ... ci poteva essere un'indagine in corso e non è detto che il dottor Ardita fosse legittimato a venirne a conoscenza”*).

La teste ha quindi aggiunto di non aver *“la più pallida idea”* di ciò che sarebbe potuto avvenire nel caso in cui il Segretario Generale fosse stato scavalcato e gli atti fossero stati consegnati brevi manu al Vicepresidente Ermini. Si trattava di una situazione

che non l'avrebbe "riguarda-ta- minimamente" e rispetto alla quale non aveva risposte da offrire.

Quando le è stato fatto presente che era esattamente ciò che era accaduto con i verbali di Amara (Presidente: "Gli atti il CSM ce li aveva ... il dottor Davigo ha consegnato il plico con questi atti secretati all'avvocato Ermini ... Sono pervenuti comunque a un membro del Comitato di Presidenza ... A quel punto cosa avrebbe dovuto fare il Vicepresidente?"), la dott.ssa Piraccini ha affermato, in modo tranchant, che "gli atti il CSM li ha se sono protocollati e depositati, e che, dunque, il plico non poteva ritenersi "pervenuto" ("No, assolutamente ... punto").

Ha quindi aggiunto che "a parte i consiglieri, i quali rispondono personalmente di quello che fanno, come - avvenuto - nel caso della divulgazione degli atti di Palamara ... di tutto quello che fa il personale del Consiglio ne risponde il Segretario Generale". All'interno del CSM "si sapeva perfettamente che con - lei - non si scherza-va- ... e mai - era - successo che - fosse stato - violato l'obbligo di segreto. Nel caso "Palamara" era accaduto "che due magistrati segretari ... la Caprara e la Palmieri - avevano tenuto comportamenti non corretti ed erano stati immediatamente rimossi e allontanati dal Consiglio".

Nel concludere l'esame, la teste ha riferito di aver deciso di andare in pensione in anticipo "perché dopo sei anni e mezzo di quello che - aveva - vissuto al Consiglio ne - aveva - avuto abbastanza", si era trattato "di anni difficili ... complicati ... vissuti molto pericolosamente", a causa di eventi che risalivano "alla precedente consigliatura".

L'attuale Segretario Generale del CSM, dott. **Alfredo Pompeo Viola**, cui pure sono state chieste delucidazioni sulla gestione degli atti riservati relativi a magistrati, ha riferito che numerose sono le segnalazioni inviate al Consiglio, a volte iscritte a modello 45 "atti non costituenti reato" anziché a modello 21 ("Solo per dare un'idea ... sono ... qualche centinaia all'anno"), ritenute ricevibili laddove sia "esplicitato anche il fatto".

Si tratta notizie che provengono prevalentemente dalle Procure Generali presso le Corti di Appello, poiché solitamente "viene osservata la linea gerarchica". Può succedere, tuttavia, che si tratti di denunce o esposti inviati da Procuratori della Repubblica, singoli magistrati o cittadini.

Una volta ricevuti gli atti, la Segreteria Generale provvede all'iscrizione in un registro di passaggio e ad inserire la pratica nell'ordine del giorno del Comitato di Presidenza, il più delle volte senza menzionare il nominativo del magistrato interessato, che rimane invece registrato in un repertorio informatico visibile ad un numero circoscritto di persone ("la consultazione è limitata al Segretario Generale, al

RLS

Vice, al personale amministrativo in servizio presso la Segreteria Generale, e ovviamente ai componenti del Comitato”).

“Dopo l'esame del Comitato ... che si conclude ordinariamente con la trasmissione dell'atto alla Prima Commissione, competente per le incompatibilità funzionali”, in genere la pratica viene secretata e iscritta in un protocollo riservato, visibile a quel punto a tutti i consiglieri, nonché ai magistrati segretari.

Se vi è urgenza, come nel caso in cui sia stata emessa una misura cautelare, il Segretario Generale può trasmettere direttamente gli atti in Prima Commissione, salvo ratifica da parte del Comitato di Presidenza.

In presenza di “vicende di particolare rilievo - è prassi avvertire - immediatamente il Vicepresidente e - ove sia - ravvisabile un reato ... informare ovviamente la Procura competente”. Spesso, tuttavia, le denunce e gli esposti pervengono contemporaneamente anche alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro della Giustizia.

Quanto agli scritti anonimi, il Comitato, che pure non è un organo deliberante, provvede eccezionalmente a definire esso stesso la pratica, onde evitare che questa, anche se priva di consistenza, debba poi essere esitata con una delibera di Plenum. Comunque, ogni qualsiasi atto, anche se anonimo, viene sempre “preso in considerazione ... perché potrebbe essere estremamente circostanziato”.

La Prima Commissione ha poteri istruttori che le consentono di procedere ad audizioni, acquisizioni documentali e, inoltre, a rivolgersi agli Uffici Giudiziari per ottenere maggiori informazioni.

Talvolta le notizie di reato vengono veicolate anche da singoli consiglieri, i quali devono comunque “passa-re- sempre dal Segretario Generale” (“La Segreteria lo porta sempre al Segretario Generale per l'iscrizione”), perché “tutto ciò che entra deve essere protocollato”.

Ciò, ovviamente, nell' “ipotesi classica ... quella di una segnalazione proveniente da un ufficio che ha provveduto a iscrivere i nomi nel registro di cui all'articolo 335 cpp”.

Per quanto a sua conoscenza, non si era mai verificato che componente del CSM avesse esibito atti di cui era incerta la provenienza o la genuinità. In questo caso (Presidente: “Lei che cosa avrebbe fatto?”), egli avrebbe richiesto all'interlocutore una relazione o, comunque, in alternativa o in aggiunta, avrebbe interpellato la Procura interessata per dire: “<Mi è arrivato un pezzo di un tuo verbale>”, poiché “un'attività istruttoria di questo tipo può farla anche il Segretario Generale”.



Ad ogni conto, i passaggi successivi sarebbero stati sempre gli stessi, ossia iscrizione e invio al Comitato di Presidenza (*“Perché non c'è modo per il Segretario Generale di superare il Comitato”*).

Al teste, cui è stato chiesto che cosa sarebbe accaduto se il magistrato coinvolto fosse stato un membro del CSM e, specificamente, come nel caso del dott. Ardita, addirittura il Presidente della Prima Commissione, ha risposto che non vi sarebbe stata la possibilità, rispettando le regole, di impedire che l'interessato ne venisse a conoscenza. In un caso analogo, del resto, *“la segnalazione era stata mandata in Prima”*.


A fronte di un'osservazione del Presidente (*“Stiamo cercando di capire se c'è un baco nel sistema ... perché ... può darsi che ci sia un'indagine in corso e magari non è il caso di avvisare il diretto interessato”*), il Segretario Generale ha risposto, in modo lapidario, di *“presumere che il Procuratore Generale che ha inviato - l'informativa - sa che inviandola al Consiglio ... diverrà nota anche al componente”* (Presidente: *“Quindi, una volta che c'è il binario rituale, è inevitabile che dal Comitato vada in Prima?”*; Viola: *“A mio avviso sì, le regole sono quelle”*; Presidente: *“Il Comitato ... ha possibilità di trattenere un fascicolo?”*; Viola: *“Per stretta interpretazione regolamentare ... no”*; Presidente: *“C'è una norma del regolamento che pone un limite temporale alla ritenzione del fascicolo?”*; Viola: *“Il Comitato deve esaminarlo entro 30 giorni ... Anche perché è un'assunzione di responsabilità forte non trasmetterlo ad una Commissione”*).

Il dott. Viola ha tuttavia rimarcato che i verbali “processuali” dell'avvocato Amara, ossia quelli ufficiali, *“non - erano - mai pervenuti al Consiglio”*, poiché la richiesta avanzata nel luglio del 2022 dalla Prima Commissione era stata disattesa dal Procuratore di Perugia che *“oppose il segreto con un'articolata nota o, comunque, disse che non risultavano iscritti magistrati”*.

Egli, dunque, non poteva affermare di aver letto le dichiarazioni del legale provenienti da atti ufficiali. *“Diverso discorso - doveva farsi - a proposito dei documenti Word”*, poiché pochi giorni dopo il suo insediamento era stata eseguita una perquisizione nei confronti della dott.ssa Contrafatto⁶⁹, il che aveva reso necessario, al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti della segretaria, acquisire dalla Procura di Roma le copie informali ricevute dalla giornalista Milella, divenuti ostensibili una volta conclusa la procedura di riesame.

Sempre a domanda, il teste ha sostenuto che *“non basta che vi sia un segreto affinché venga meno l'obbligo di comunicare al Consiglio ... perché altrimenti fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza, il CSM non saprebbe mai nulla ... delle*

⁶⁹ “Il procedimento disciplinare si è concluso con il licenziamento senza preavviso della dipendente”.



indagini ... però questa previsione per cui ... non è opponibile il segreto al Consiglio, è temperata da indicazioni che fanno sì che sostanzialmente che la decisione sia rimessa ... al prudente apprezzamento della Procura".

Quanto alla possibilità che il segreto non sia "opponibile ai singoli singolarmente", ha infine chiarito che "il percorso tracciato dai regolamenti è quello - secondo cui - viene investito ... il Comitato di Presidenza" ("C'è un binario ben delineato").

La circostanza che il dott. Davigo in seno al CSM ricoprisse l'incarico di Presidente della Commissione Regolamento e che, "quindi, ... era la persona che meglio di ogni altro doveva conoscerne il contenuto"⁷⁰ (Piraccini: "Beh, certo"), rende superfluo, quantomeno in questo caso, affrontare il tema della eventuale scusabilità dell'errore, di come possa per un magistrato assumere rilievo l'ignoranza inevitabile di un dato normativo⁷¹ o, in alternativa - come a rigore pare più corretto - la sussistenza dell'esimente putativa dell'adempimento di un dovere.

Al riguardo va considerato che il reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale è punibile a titolo di dolo generico, "consistente nella volontà consapevole della rivelazione e nella coscienza che la notizia costituisca un segreto d'ufficio, essendo perciò irrilevante il movente, ovvero la finalità della condotta, e senza che possa avere alcun valore esimente l'eventuale errore sui limiti dei propri e degli altrui poteri e doveri in ordine a dette notizie"⁷².

La secretazione degli atti

Premesso che oggetto del reato di cui all'art. 326 c.p. è un'informazione e che, dunque, il corpus materiale attraverso il quale si attua il trasferimento è irrilevante⁷³, i verbali dell'avvocato Amara, confezionati nell'alveo di una fase d'indagine ancora atto, erano per loro natura documenti coperti dal segreto d'ufficio sotto il profilo di segreto investigativo ex all'art. 329 c.p.p.

Il fatto che la notizia sia stata versata non solo oralmente, ma anche per il tramite di un supporto cartaceo inserito in una pen drive, ha certamente potenziato l'offensività della condotta, fornendo all'imputato uno strumento suggestivo per

⁷⁰ Presidente: "Era quindi ... la persona che meglio di ogni altro doveva conoscere il regolamento?".

⁷¹ Davigo: "Storari è stato assolto con sentenza irrevocabile per avermelo detto"; Presidente: "Lei sa che le sentenze, anche passate in giudicato, possono essere valutate liberamente dal Collegio che viene dopo?".

⁷² V. Corte Di Cassazione Penale, Sez. Unite, 7 febbraio 2012 (Ud. 27/10/2011), n 4694.

⁷³ Cass. pen., Sez. II, 05.09.2008, n. 34717



offrire agli interlocutori un riscontro alle rivelazioni in suo possesso sulla "Loggia Ungheria"⁷⁴.

A tutto ciò va aggiunto che la secretazione accorda al segreto investigativo, attraverso il citato art. 329 c.p.p., una tutela particolarmente rafforzata, il che, dopo quando si è detto in precedenza, spiega il perché il dott. Davigo abbia dovuto rassicurare il dott. Storari circa la non opponibilità del segreto al CSM, in quanto si era in presenza di atti di cui la Procura della Repubblica poteva rifiutare la consegna.

Il precedente. Il caso Palamara

L'imputato ha giustificato il suo incedere sottotraccia asserendo che, diversamente, i colleghi del CSM Ardita e Mancinetti sarebbero venuti a conoscenza dell'indagine che li riguardava, attesa la permeabilità già dimostrata nel passato dal CSM nel mantenere segrete le notizie riservate.

Al riguardo il PG Salvi, il Vicepresidente Ermini, il Presidente Curzio, la dott.ssa Piraccini e il dott. Viola hanno tutti correttamente osservato che la "dequotazione" delle procedure e la violazione delle regole, deontologiche o penali, poste a presidio degli atti coperti da segreto costituisce un'anomalia di sistema che non può giustificare il mancato rispetto dei presidi posti a fondamento del buon andamento e della trasparenza di organi di rilevanza costituzionale ⁷⁵(Ermini: *"Non è che noi modifichiamo la procedura perché c'è un fatto anomalo"*; Requisitoria PM: *In pratica Davigo si erge a paladino della giustizia per violare una legalità a suo dire violata. D'altronde cosa ci dice? L'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Milano era un incapace, Salvi non avrebbe mai concesso udienza a Storari, il CSM non sa tenere i segreti, il Procuratore Greco è un superficiale. Chissà perché tutti i canali leciti erano impercorribili, l'unico canale percorribile era quello illegittimo"*).

La vicenda più eclatante citata dal dott. Davigo è stata quella relativa al dott. Palamara, menzionata in precedenza anche dalla dott.ssa Piraccini (*"due magistrati segretari ... avevano ha tenuto comportamenti non corretti ed erano stato immediatamente rimossi e allontanati dal Consiglio"*), nonché dal dott. Cascini.

Quest'ultimo, in particolare, ha fatto presente che le comunicazioni inerenti a fatti di possibile rilevanza penale o disciplinare a carico di magistrati venivano indirizzate ed esaminate inizialmente dalla Prima Commissione, presieduta all'epoca proprio dal dott. Ardita, il che poneva l'insuperabile problema della conoscenza delle notizie

⁷⁴ Ermini: *"Ho dedotto che mi volesse rappresentare che quello che mi aveva detto era vero, nulla di più"*.

⁷⁵ Arringa avv. Repici: *"Dobbiamo credere a una cosa del genere? ... Combattiamo il pericolo della rivelazione facendo noi la rivelazione ... è una ricetta omeopatica ... Cioè, siccome c'è il rischio, facciamo il crimine noi"*.



riservate da parte dell'interessato. Peraltro, dopo la divulgazione dei verbali del "caso Palamara" la preoccupazione circa la permeabilità del CSM era più che legittima e concreto il rischio che qualcuno diffondesse la notizia.

Il dott. Marra ha ricordato che si era creata all'epoca una situazione di impasse, in quanto le circolari non contemplavano il caso in cui la segnalazione riguardasse i Consiglieri in servizio. Infatti, ove fosse stata seguita la procedura corretta, la pratica avrebbe dovuto essere trasmessa in Prima Commissione, tra i cui componenti figurava proprio il dott. Ardita (*"Anche se fossero arrivate in modo informale ... si poteva comunque aprire la pratica ... nessuno disse a Davigo: <Di' a Storari di fare la nota e di mandarci questa cosa ufficialmente> ... il problema procedurale ... non è stato superato proprio per quel motivo: perché in Prima c'era il Dottor Ardita"*).

Dall'istruttoria dibattimentale è tuttavia emerso che quelle del dott. Ardita e del dott. Palamara non erano situazioni sovrapponibili.


Il Vicepresidente Ermini ha ricordato che nella vicenda in cui era coinvolto il dott. Palamara gli atti erano stati ricevuti formalmente dal CSM. Dopo la loro secretazione, il Comitato di Presidenza aveva provveduto a trasmetterli alla Prima e alla Quinta Commissione. In quel caso si era verificato un fatto inaspettato, poiché un consigliere aveva rivelato all'interessato l'esistenza del plico arrivato dalla Procura Generale di Perugia.

Anche il dott. Ardita ha osservato che il Consiglio aveva avuto conoscenza della vicenda "Palamara" solo ad indagine conclusa, quando ormai non c'era più pericolo di discovery. In quel caso si era comunque trattato di una trasmissione di atti da parte del Procuratore Generale della Cassazione su richiesta del Procuratore della Repubblica.

La divulgazione del segreto: i soggetti coinvolti

Il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è integrato quando il destinatario della notizia è un soggetto che non può e non deve riceverla, o che la riceve al di fuori delle modalità previste dalla legge, a nulla rilevando che per la funzione o il ruolo rivestito sia anch'egli a propria volta tenuto a non divulgarlo. Anche l'extraneus diviene a propria volta punibile allorché, contribuendo a diffondere la notizia riservata, realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore⁷⁶.

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. VO, 14.10.2009, n. 42109; Cass. Pen., Sez. Un., 7.02.2012 n. 4694, cit.



La vicenda de qua dimostra come, con il proprio incedere, l'imputato abbia allargato in maniera indebita la platea dei destinatari della rivelazione e che non si sia "acquietato" nemmeno dopo aver raggiunto lo scopo asseritamente perseguito, ossia quello di instradare il procedimento "Ungheria" nei binari della legalità quando la Procura della Repubblica di Milano aveva iscritto il 12.05.2020 della notizia di reato. Le motivazioni offerte dal dott. Davigo per giustificare l'incontinenza divulgativa e i criteri di selezione adottati nella scelta dei depositari del segreto sono state assai variegati ma, in nessun caso, ricollegabili a fini ordinamentali.

Del resto, le modalità quasi "carbonare" con cui le notizie riservate sono uscite dal perimetro investigativo del dott. Storari (verbali in formato Word, tramite chiavetta USB, consegna nell'abitazione privata dell'imputato) e le precauzioni adottate in occasione del disvelamento ai Consiglieri, avvenuto nel cortile del CSM "lasciando - prudenzialmente - i telefonini" negli uffici, appaiono sintomatiche dello smarrimento di una postura istituzionale.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come la circolazione delle notizie al di fuori del circuito ufficiale è rimasta confinata (o quantomeno dovrebbe essere⁷⁷) sul piano dei rapporti personali e non ha avuto, a livello istituzionale, alcuno sbocco esterno⁷⁸.

L'osservazione vale anche per gli stessi componenti del Comitato di Presidenza, astrattamente legittimati ad avere una conoscenza privilegiata (nel senso di anticipata) degli atti coperti da segretezza, sempre che pervenuti attraverso canali formali.

Appare significativo, al riguardo della percezione da parte degli interessati della irrivalenza dell'iniziativa assunta dall'imputato, l'imbarazzo con il quale il **Vicepresidente Ermini** ha ricevuto la copia dei verbali (sempre che non sia stato lui

⁷⁷ Il dott. Davigo ha affermato che, poiché il suo "pensiero era di rimettere il procedimento sui binari della legalità" e l'iscrizione delle notizie di reato non competeva ad un organo amministrativo quale il CSM, si era poi rivolto all'altro componente del Comitato di Presidenza, il Procuratore Generale Salvi, a cui aveva "chiesto di chiamare il Procuratore di Milano" (<Perché questa roba qui non si può vedere>). Il PG l'aveva rassicurato dicendogli avrebbe preso in mano la situazione (<Farò quello che devo fare>); infatti il dott. Greco aveva proceduto all'iscrizione (Davigo: "Greco dice che non è vero che gli ha detto lui di iscrivere; sta di fatto che dopo che l'ha chiamato, ha iscritto. Questo è un fatto indiscutibile"), come poi confermatogli di lì a breve, sempre nel maggio 2020, dal dott. Storari.

⁷⁸ Requisitoria PM: "Riteniamo che Davigo abbia ricevuto quelle notizie nell'ambito di un colloquio privato e non in qualità di Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, perché a un Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura le notizie non vengono comunicate nel salotto di casa sua, su una chiavetta USB, perché non può farne alcun utilizzo, come infatti alcun utilizzo istituzionale di quelle notizie è stato fatto".



a richiederli⁷⁹) e la solerzia con cui si è frettolosamente liberato del possibile corpo del reato (imitato a seguire dal consigliere Marra⁸⁰).

Il dott. Ermini nel corso dell'esame dibattimentale ha tenuto a precisare che quello con l'imputato era stato un colloquio confidenziale destinato a rimanere avvolto da riserbo (*"una chiacchierata ... non fu assolutamente una cosa ufficiale"*), tanto che l'imputato non gli aveva chiesto di acquisire formalmente le carte (*"Mi disse solo: < Te li ho portati per farteli leggere >, ma non mi chiese di utilizzarle"*).

Il teste, cui è stata data lettura alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (*"Qualche giorno dopo o il giorno dopo la mia segretaria mi avvisò che era arrivato il consigliere Davigo per parlarmi. Io lo feci entrare e vidi che aveva con sé una cartellina arancione con dentro fogli di carta. Mi disse: < Ti ho portato le carte perché vorrei che leggessi le dichiarazioni di Amara >. Ero molto in difficoltà e non avevo alcuna voglia di leggere quelle carte perché consegnate in modo irricevibile e totalmente inutilizzabile. In cuor mio pensavo che quelle carte dovessero arrivare al Comitato di Presidenza in maniera rituale e per le vie ufficiali"*), richiesto di essere più preciso sul punto (Presidente: *"Il consigliere Davigo le chiese un qualche cosa di specifico ... cosa si aspettava da lei, cosa le sollecitava di fare? ... Questo colloquio era stato richiesto in ragione della sua qualità istituzionale? Non era andato da una persona qualsiasi, era andato dal Vicepresidente del Consiglio Superiore e quindi membro del Comitato di Presidenza ... ogni azione umana ha uno scopo"*), ha ribadito che il dott. Davigo non gli aveva chiesto *"niente"* (*"Lui mi disse < Ti ho portato >, basta"*) e che *"la parola Comitato di Presidenza ... non fu mai pronunciata"*.

Probabilmente la finalità dell'imputato, nel mostrargli i verbali, era unicamente quella di dimostrare la veridicità di quanto riferitogli qualche giorno prima (*"io ho*

⁷⁹ *"Ma certo che me li ha chiesti lui ... siccome continuava a fare domande su chi c'era e chi non c'era ... gli ho detto: < Non è che mi posso ricordare tutti questi nomi, se vuoi ti faccio una fotocopia > ... lui me l'ha chiesta e io gliel'ho data, sennò non mi sarei neanche sognato di dargliela ... un grande imbarazzo? ... poteva non chiedermeli"*.

⁸⁰ Il Vicepresidente Ermini ha asserito che, una volta rimasto solo, si era posto *"il problema di cosa farne - dei verbali - depositati sulla - sua - scrivania"*, dato *"per non essere scortese nei confronti del consigliere Davigo"* li aveva trattenuti (Presidente: *"Non ha pensato di restituirli? ... Non poteva dire al dottor Davigo, anziché distruggerli, < Tieniteli > ... sono irricevibili"*; Ermini: *"Il rapporto col dottor Davigo era veramente buono, io mi trovai in difficoltà, mi dispiaceva anche offenderlo, non volevo mancargli di rispetto ... erano copie"*). Aveva così deciso di *"cestarli"* (*"Li ho buttati nel contenitore della carta e poi, quando non c'era più nessuno nella segreteria, li ho strappati, mescolati"*).

Il consigliere Giuseppe Marra ha ricordato che l'imputato, il giorno successivo alla delibera sulla decadenza, pranzando con lui prima di abbandonare il CSM, lo aveva informato di aver depositato sulla sua scrivania la cartellina contenente i verbali di Amara (*"Eravamo fuori dal ristorante con altre persone ... mi disse < Ho lasciato quelle carte sulla tua scrivania > ... capii subito di che cosa si trattasse"*). Ritenendo che non vi era motivo di conservare il materiale *"che scottava"*, peraltro già portato a conoscenza del vicepresidente Ermini, dopo qualche settimana aveva deciso di distruggerlo.

dedotto che mi volesse rappresentare che quello che mi aveva detto era vero, nulla di più, anche perché lui lo sapeva benissimo, come lo sapevo io, che non potevamo fare niente”).

I verbali di Amara erano atti non ufficiali, che non potevano essere in alcun modo messi a protocollo. *“Un eventuale esposto sarebbe dovuto arrivare dalla Procura Generale di Milano, perché il Pubblico Ministero - titolare del procedimento - avrebbe dovuto informare il Consiglio Superiore tramite la Procura Generale competente”,* cosa che nel caso di specie non era avvenuta. *“Fra l’altro, il consigliere Davigo - gli aveva detto - che se ne sarebbe occupato il Procuratore Generale presso la Cassazione ... il magistrato requirente più importante d’Italia”.*

Il **dott. Salvi** - all’epoca Procuratore Generale della Cassazione, nonché membro di diritto del Comitato di Presidenza del CSM - ha affermato che i verbali - *“probabilmente secretati”* - di Amara erano *“fogli di carta estratti da un computer contenenti dichiarazioni relevantissime - che - non potevano nemmeno arrivare al Consiglio Superiore”,* poiché non si trattava di copie autentiche pervenute attraverso *“un binario”* ufficiale. Diversamente, pur in presenza di *“una grave violazione delle regole ... sarebbe stato necessario attivarsi per capire da dove venivano e perché circolavano - così - almeno avrebbero potuto avere una qualche forma di legittimazione nell’ostensione”.*

Il Primo Presidente della Cassazione, **dott. Curzio**, anch’egli membro di diritto del Comitato di Presidenza, informato dal dott. Davigo (nel settembre 2020, tre mesi dopo l’asserita *“acquiescenza”*) della *“implicazione nella Loggia Ungheria del dott. Ardita”,* ha confermato che la notizia gli era stata fornita sul piano confidenziale, quale *“gesto di attenzione”* e non per finalità operative (*“anche per il modo in cui il collega Davigo mi ha posto la questione, ho ritenuto che il mio dovere fosse di mantenere un silenzio assoluto ... la cosa finì lì”⁸¹⁾*, tanto che egli non aveva avvertito il dovere di confrontarsi con il Vicepresidente Ermini e il Procuratore Generale Salvi⁸².

Il dott. Davigo ha spiegato di essersi altresì confidato con alcuni consiglieri ed altri soggetti estranei al CSM ai quali *“era indispensabile o comunque molto opportuno”* rapportarsi, trattandosi di membri del gruppo di *“Autonomia e Indipendenza”* da tenere al riparo da possibili logiche massoniche, di persone fidate - o comunque a loro volta tenute al segreto - con le quali vi era una quotidianità di rapporti, in

⁸¹ Arringa avv. Repici: *“Il dottor Pietro Curzio viene informato a settembre dell’anno 2020 ... non c’è nessuna iscrizione da sbloccare, non ci sono indagini da sbloccare, anzi, che nella prima decade di settembre c’è già l’incontro dei Magistrati di Milano con il Procuratore Cantone ... concordano che la competenza sarà della Procura di Perugia ... mi rimetto alle parole del dottor Curcio ... < Mi disse silenzio assoluto >, quindi è evidente che non voleva attivare nulla”.*

⁸² Presidente: *“Quando è stato avvicinato dal dottor Davigo gli ha detto che aveva già avvisato sia il Vicepresidente Ermini che il Procuratore Generale Salvi?”*; Curzio: *“No”.*

grado, come nel caso del dott. Cascini, di fornire un affidavit sulla attendibilità dell'avvocato Amara.

Così ad **Ilaria Pepe e Giuseppe Marra**, i consiglieri del gruppo di "A&I" da poco subentrati ai colleghi dimissionari, bisognava spiegare perché egli non rivolgesse più la parola ad un componente del medesimo gruppo (*"loro ritenevano fossero malintesi superabili ... mentre io ritenevo fosse venuto meno il rapporto fiduciario"*).

Rispetto al consigliere Giuseppe Marra, notiziato nel giugno 2020 ad iscrizione milanese avvenuta, l'imputato ha confermato di avergli pure affidato nell'ottobre del 2020 copia dei verbali di Amara a seguito della sua decadenza dal CSM, a dispetto del fatto che la medesima documentazione fosse già nella disponibilità di uno dei componenti del Comitato di Presidenza, ossia di una delle persone maggiormente qualificate a riceverle (avv. Repici: *"Ma lei non li aveva già dati ad Ermini?"*; Davigo: *"Sì, ma non sapevo cosa ne avesse fatto"*).

Sul punto appare eloquente la "non spiegazione" offerta dal teste in udienza (Presidente: *"Visto che Davigo aveva già dato - i verbali - a Ermini, che bisogno c'era di darli anche a lei?"*, Marra: *"Non lo so"*; Presidente: *"Le aveva detto che sospettava che Ermini non li avesse tenuti?"*; Marra: *"No, assolutamente, ... non mi ha mai detto nulla"*; Presidente: *"Lei non gli ha chiesto <Scusa, perché me li dai che ce l'ha già Ermini?>"*; Marra: *"No, ma perché non me li diede personalmente, me li lasciò nella stanza"*; Presidente: *"Ma lei non poteva prenderli e andare da Ermini e dire: <Guarda, il Consigliere Davigo mi ha lasciati questi, so che ce li hai già?>"*... così li faceva distruggere direttamente a Ermini"; Marra: *"Certo, potevo prenderli e andare da Ermini. Assolutamente, sì. Infatti, se devo rimproverarmi, mi rimprovero di questo. Certamente non mi sarei trovato io in questo pasticcio"*).

Il dott. **Gigliotti** (informato *"tra giugno e settembre 2020"*⁸³), secondo l'imputato, doveva essere messo al corrente *"per forza"* della situazione poiché si era posto un problema di composizione della Sezione Disciplinare che avrebbe coinvolto il dott. Ardita.

Quanto all'avv. **Cavanna**, che *"aveva preso la curiosa abitudine di venire da - lui - tutte le mattine a mangiare un cioccolatino ... non - aveva - detto praticamente nulla"*, se non che il dott. Ardita -testualmente - *"era tacciato di appartenenza alla massoneria, punto"* (*"Sapevo che Cavanna era un feroce antimassone. E quindi pensavo di potermi fidare a dirglielo"*)⁸⁴

⁸³ V. stenotipia udienza 15.11.2022.

⁸⁴ Il teste, cui è stato chiesto nel corso dell'esame dibattimentale a quale titolo avesse ricevuto la confidenza, ha ammesso di non conoscerne la ragione. Dopo che gli è stata data lettura delle SIT rese nel corso delle indagini preliminari, il teste ha asserito che si era probabilmente trattato di un'"informazione generica", non



Se si era poi rivolto al **dott. Cascini**, informalmente, in veste di collega⁸⁵, era perché in passato il consigliere si era occupato in qualità di Pubblico Ministero di processi in cui era coinvolto il dichiarante, per *“sapere la valutazione che lui dava dell'attendibilità di Amara”* (*“Mi disse: <Secondo me Amara non dice tutto, ma è troppo intelligente per farsi prendere a mentire>”*)⁸⁶.

L'assistente giuridica **Befera** e la funzionaria amministrativa **Contrafatto** erano divenute *“depositarie dei segreti”*⁸⁷ in ragione della promiscuità che inevitabilmente si crea all'interno del medesimo ristretto ambito lavorativo.

La prima era una *“persona con cui - egli si - consultav-a”* di continuo, *“tenuta al segreto d'ufficio per espressa disposizione”*.

Alla seconda, di cui pure *“si fidava ciecamente”*, aveva dovuto spiegare perché in sua assenza non doveva permettere al dott. Ardita di accedere al suo ufficio, tanto da doverlo *“chiudere a chiave e tenersi la chiave”* (*“È ovvio ... il perché, questa mi ha guardato come se io fossi matto. Cosa è successo? È successa questa cosa qui”*).

A proposito della confidenza versata **all'Onorevole Morra**, pure successiva al maggio 2020 (Presidente: *“A che titolo? ... ormai era iscritta la notizia di reato”*), l'imputato ha ricordato che il Presidente della Commissione Antimafia era venuto da lui per fargli *“fare pace con Ardita”*, avendo in mente di organizzare un convegno in cui avrebbero dovuto partecipare entrambi.

Poiché egli non poteva accogliere l'invito e aveva comunque di fronte un soggetto istituzionale tenuto al segreto, gli aveva confidato che il suo rifiuto dipendeva dal fatto che il collega era *“tacciato di appartenere a un'associazione massonica”*⁸⁸.

Premesso che l'etimologia del termine “opporre” parrebbe evocare un atto di resistenza in contrapposizione ad una condotta antagonista e non, invece, un'iniziativa assunta di proposito verso soggetti terzi inconsapevoli, il Collegio osserva che non vi era nessuna necessità da parte del dott. Davigo, nel dover

finalizzata a stimolare da parte sua una qualche attività istituzionale, ma semplicemente volta a concentrare l'attenzione nei confronti dell'Ardita e del Mancinetti.

⁸⁵ V. esame Cascini 15.11.2022.

⁸⁶ Arringa avv. Repici: *“Va da Cascini a chiedere un giudizio di merito nella prospettiva di avere una valutazione ...sulla ragionevole attendibilità delle dichiarazioni di Piero Amara. A cosa serve? Sta trattando la pratica? Ci si mette in una prospettiva di valutazione di fatti di interesse per il Consiglio?”*.

⁸⁷ In una conversazione tramite sms intervenuta il 15.10.2020, le due donne hanno fatto espresso riferimento ad un'ulteriore circolazione dei verbali avvenuta il giorno precedente (Befera: *“Noi siamo state depositarie dei suoi segreti ... Pochi altri”*; Contrafatto: *“Non è così, ieri ha dato le carte ad altri”*).

⁸⁸ Sentito a SIT il 22 giugno 2021 in Procura a Brescia, l'on. Morra aveva specificato che *“il colloquio aveva carattere privato”* (*“In quel momento non parlavo con lui nella mia veste di Presidente della Commissione Nazionale Antimafia”*).



giustificare la presa di distanza dal collega Ardita, di agitare il tema dell'appartenenza massonica, in quanto sarebbe stato sufficiente riferire agli interlocutori, come avvenuto con il dott. Stefano Amore, che vi erano *"delle ragioni di contrasto molto gravi - di cui tuttavia "non poteva parlare"*.

In conclusione, i contatti informali avuti dall'imputato con i membri del Comitato di Presidenza, non prodromici a future iniziative da assumersi in ambito amministrativo dal Consiglio, sono rimasti sul piano personale.

Tutte le restanti rivelazioni fatte ai consiglieri, lungi da essere legittime e necessitate, sono state in definitiva finalizzate a gestire rapporti e situazioni private all'interno del CSM.

L'On. Morra, parlamentare e Presidente della Commissione Antimafia, non aveva alcun titolo per entrare in possesso delle informazioni riservate, così come le persone addette alla segreteria dell'imputato.

Analogo discorso deve ripetersi per il **dott. Alessandro Pepe**, sebbene non contemplato nell'imputazione tra i destinatari del segreto investigativo, al quale l'imputato aveva rivelato che a carico *"di Sebastiano - c'era - una brutta indagine ... di una Procura del nord"* da cui vi era da aspettarsi un esito infausto.

A ciò si aggiunga che la sollecitazione rivolta dal dott. Davigo al dott. Salvi affinché intervenisse sul Procuratore Greco non può che destare perplessità⁸⁹.

Pur senza voler cogliere parallelismi impropri con la vicenda *"Champagne"*, pare inevitabile chiedersi per quale motivo il dott. Pepe abbia partecipato alla riunione del gruppo consigliere di *"Autonomia&Indipendenza"* del 3 marzo 2020 in cui si doveva decidere il candidato da proporre per il posto di Procuratore della Repubblica di Roma.

Il movente

Il dott. Ardita ha asserito che, a proprio giudizio, il dott. Davigo aveva perfettamente compreso che le informazioni circa la sua appartenenza massonica erano false, poiché dissonanti (*"sgangherate"*) rispetto a vicende storiche note e facilmente verificabili, quali i suoi rapporti fortemente conflittuali insorti durante la permanenza al DAP con il dott. Tinebra, pure citato come soggetto apicale della *"Loggia Ungheria"*.

⁸⁹ Arringa avv. Repici: *"Io credo che questa cosa sia gravissima perché le notizie di reato non vengono iscritte perché io chiamo il Procuratore Generale che chiama il Procuratore della Repubblica e gli dice: "Iscrivi una notizia di reato". Un percorso privato alla soluzione di un problema pubblico, cioè "parlo con Salvi?"*.



A riprova della sua estraneità a trame occulte vi erano poi le intercettazioni ambientali registrate nell'ambito della "vicenda Champagne", trattata dal dott. Davigo in sede disciplinare, in cui egli era stato definito come un "talebano" da tenere sotto controllo.

Il Collegio ritiene che gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, se da un lato dimostrano che l'imputato ha utilizzato il tema dell'asserita appartenenza massonica per fare terra bruciata intorno al dott. Ardita, per altro verso non sono tuttavia in grado di comprovare con un sufficiente grado di certezza che abbia strumentalmente ottenuto prima - e divulgato poi - i verbali di Amara con animus nocendi, ossia animato da una cosciente volontà di propalare un'accusa che sapeva mendace in ragione di personalismi o di intenti ritorsivi dovuti a dissidi insorti nel passato con l'ex amico.

I testi escussi, con l'unica eccezione, come si vedrà, del dott. Di Matteo, pur procedendo in ordine sparso e con diverse sfumature, hanno ritenuto infondata l'illazione della Parte Civile, secondo cui l'inimicizia - e non la radicata convinzione della appartenenza massonica - avrebbe avuto un ruolo determinante nell'interesse dedicato dal collega alla vicenda.

Il dott. Storari - per il vero in dissonanza con quanto riferito dagli altri testi⁹⁰ - ha escluso che il dott. Davigo avesse valorizzato in sua presenza tra i nomi dei presunti affiliati quello del dott. Ardita (Storari: "Dalla bocca di Davigo non è mai uscito il nome di Ardita ... Assolutamente").

Il dott. Salvi e i consiglieri Gigliotti e Marra hanno riferito che l'imputato aveva assunto una posizione prudentiale di attesa senza sbilanciarsi e che, se aveva concentrato la propria attenzione sulla Parte Civile, ciò era avvenuto poiché si trattava di una persona intranea al CSM e, per di più, appartenente al medesimo gruppo consigliere, di cui era stato insieme il cofondatore⁹¹.

⁹¹ Marra: "Era preoccupato ... non voleva assolutamente che ... ci fosse la possibilità di essere intercettati ... prese una cartellina di carta con all'interno questi fogli, me li fece leggere, soprattutto ricordo alcuni pezzi che riguardavano il Consigliere Ardita e il Consigliere Mancinetti ... "Disse: <Fai attenzione alla comunicazione con Ardita perché ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero in questa vicenda> ... Però - aggiunse - che sembrava inverosimile che una persona per nulla sprovveduta, com'era sulla carta l'Avvocato Amara, si inventasse tutto rischiando di commettere una calunnia clamorosa nei confronti di trenta/quaranta persone, tutte importanti all'interno delle Istituzioni"; Salvi: "Mi disse che era in corso un procedimento che ... riguardava una loggia massonica coperta ... molto potente e pericolosa della quale facevano parte soggetti anche istituzionali di alto livello ... Non ho avuto quindi la percezione che fosse di animosità ... però certamente le due persone su cui appuntò la mia attenzione, furono Ardita e Mancinetti".



Altri testi - i più numerosi - hanno invece affermato che il dott. Davigo era effettivamente convinto del coinvolgimento del dott. Ardita nella Loggia Ungheria, circostanza che lo aveva indotto ad interrompere definitivamente i rapporti con lui. Al riguardo l'onorevole Morra ha raccontato che l'imputato, riferendosi al dott. Ardita, aveva affermato che questi "*faceva parte di un'associazione*" che imponeva il vincolo della segretezza e, per questo motivo, non poteva considerarsi affidabile. A comprova gli aveva "*mostrato velocemente dei fogli stampati*" in cui era menzionato il nome del collega, senza permettergli di leggere altro ed evitando, al contempo, di menzionare i nominativi di ulteriori affiliati alla loggia massonica. A sua memoria, l'imputato non aveva espresso alcuna perplessità circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal collaborante⁹².

La dott.ssa Contrafatto ha dichiarato nelle SIT acquisite agli atti che il dott. Davigo le aveva intimato di "*non far avvicinare il dott. Ardita alla sua stanza*", poiché riteneva possibile la sua appartenenza alla loggia "Ungheria". Ella aveva esternato la propria incredulità dal momento che, conoscendo bene il dott. Ardita, persona gentile e perbene, stentava a credere che potesse essere coinvolto in una loggia massonica. Aveva avuto l'impressione che invece l'imputato credesse fermamente alle dichiarazioni dell'avv. Amara, tanto da aver liquidato l'argomento in modo lapidario ("*C'è tutto il mondo*") e rimanendo fermo sulla propria posizione in modo intransigente.

Il dott. Alessandro Pepe ha rammentato che "*nella primavera/estate del 2020*", nel recarsi in Consiglio per seguire un procedimento disciplinare di cui era titolare, era passato dall'imputato per salutarlo. Questi lo aveva esortato a seguirlo senza portare il cellulare con sé in quanto doveva confidargli "*una cosa*". Giunti in cortile gli aveva detto, testualmente: "*< Guarda, io non mi fido di Sebastiano, stagli lontano ... perché c'è una brutta indagine su di lui ... di una Procura del nord ... secondo me farà una brutta fine >*". Alla domanda "*< Ma che cosa c'è? >*" l'interlocutore aveva replicato che "*Non - poteva - dire nulla*" ma che comunque era opportuno che egli "*si staccasse da Ardita*".

Il Vicepresidente Ermini, ha affermato che "*mentre - lui - a pelle, escludeva - che Ardita facesse parte - della massoneria - il dott. Davigo - sottolineò che ... lo riteneva verosimile*", tanto da aver pronunciato una frase che non si prestava ad equivoci

⁹² Rispondendo ad una osservazione rivoltagli sul punto dal Presidente ("*Siete lì nell'androne, le fa vedere, non i verbali, fa vedere il nome di Ardita*"), il dott. Davigo ha affermato di non rammentare di aver fatto uscire l'onorevole Morra dalla sua stanza e di avergli esibito la pagina del verbale in cui compariva il nome della PO ("*Ma perché avrei dovuto far-lo? ... Gliel'avevo detto io. Che cosa aggiungeva ... non lo ricordo, ma logicamente lo nego*").



(“<Guarda che i massoni vanno in sonno ma rimangono sempre massoni>”). L'imputato gli aveva altresì riferito che il dott. Cascini, titolare nel passato di indagini svolte nei confronti del legale dell'ENI, lo aveva ritenuto attendibile.

Analogamente la dott.ssa Befera ha raccontato che “il Consigliere Davigo, al rientro in presenza al CSM dopo la sospensione per la pandemia, nel maggio del 2020 - le - disse che aveva deciso di rompere i rapporti con il Consigliere Ardita perché gli era stato consegnato un verbale di dichiarazioni rese alla Procura di Milano il cui nome - del collega - era associato ad una loggia”.

L'imputato non ha per il vero sconfessato nemmeno in dibattimento la propria opinione, se non attraverso una smentita posticcia (“No ... però ...”).

Quando infatti gli è stato chiesto se fosse o meno convinto dell'adesione del dott. Ardita alla “Loggia Ungheria”, ha fornito una risposta ambivalente: dopo aver negato la circostanza, ha ribadito di ritenere che il collega “fosse andato al DAP” grazie all'intercessione del capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dott. Tinebra, “il quale godeva fama di essere massone”. Egli nulla sapeva dei dissidi insorti in seguito tra i due, non trattandosi di “una cosa notoria”; tuttavia in epoca recente aveva appreso dalla “televisione” che l'avvocato Amara aveva “partecipato ad una cena di riconciliazione”.

In ogni caso, anche laddove fosse stato al corrente dei conflitti, nulla per lui sarebbe cambiato, “poiché nelle associazioni mafiose ci sono dei massacri terrificanti ... e ciò non toglie che - i componenti - fossero ... un momento prima, partecipi della stessa associazione”.

Questo era il senso da attribuire alla frase <Quando i massoni vanno in sonno, rimangono sempre massoni> da lui riportata al Vicepresidente Ermini, sia alla raccomandazione di “stare attento” rivolta ad Alessandro Pepe (“Non lo so, però ... siccome c'è questa voce ... il magistrato deve essere come la moglie di Cesare ... non solo innocente - ma anche - al di sopra di ogni sospetto”).

L'imputato ha aggiunto che, poiché il dott. Ardita “tra tutti quelli che erano nominati ... da Amara ... era quello che forse contava di meno - non poteva - essere al centro della - sua - attenzione (“Ma abbiamo il senso delle proporzioni o no?... Si parla del Segretario di Stato del Vaticano ... dell'ex primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore della Cassazione, di tre Vicepresidenti del Consiglio superiore”). La Parte Civile “era un problema - solo - perché stava in Prima Commissione” e, dunque, i rapporti personali, pur non idilliaci, a suo dire nulla avevano avuto a che vedere con le sue valutazioni.



Che il dott. Davigo fosse convinto dell'appartenenza massonica del dott. Ardita è ricavabile per facta concludentia dall'accaloramento con il quale ha approcciato la vicenda.

Appare infatti quantomeno eccentrica le tesi agitata in udienza secondo cui vi sarebbe stata la necessità di provocare - a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati dell'avvocato Amara e la conseguente trasmissione degli atti da parte della Procura di Milano - l'ostensione al CSM dei verbali secretati, in modo da avviare "il riesame in via di autotutela delle nomine ... di mille direttivi o semidirettivi fatte" dal precedente Consiglio, su cui gravava il sospetto di essere "stato totalmente controllato dalla Loggia Ungheria".


Non appare inoltre convincente la tesi che fosse "improponibile" procedere in modo rituale in quanto "per i criteri organizzativi interni - la pratica - sarebbe andata in Prima Commissione in cui c'era uno di quelli nominati".

Le risultanze processuali dimostrano che l'imputato, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura a fronte dell'attacco "violentissimo ... all'Ordine Giudiziario nel suo complesso" portato dall'avvocato Amara, abbia piuttosto inteso polarizzare chirurgicamente l'attenzione sul dott. Ardita, poiché, come egli ha candidamente spiegato nel giustificare la gemmazione delle rivelazioni versate ai soggetti menzionati nell'imputazione, vi era "dentro al gruppo consigliare una persona che, ove fosse stata esercitata l'azione disciplinare, avrebbe avuto problemi serissimi, persino di permanenza al Consiglio. Gli altri che erano stati raggiunti da cose anche meno gravi, si erano dimessi"⁹³.

Il dott. Davigo, dunque, da buon conoscitore del funzionamento del Consiglio, aveva compreso che ove fosse pervenuto tramite comunicazione formale al Comitato di Presidenza il plico contenente i verbali di "Ungheria", sarebbe divenuta inevitabile - come spiegato dal dott. Viola⁹⁴ - la migrazione degli atti in Prima Commissione presieduta proprio dal dott. Ardita, rendendo precaria anche in seno allo stesso CSM la posizione di un componente che egli considerava ormai "fuori da gruppo".

⁹³ Arringa avv. Repici: *Qual è il punto? Il punto è: qual è l'unico obiettivo che ha mosso le azioni del dottor Davigo? Abbattere Sebastiano Ardita, punto*.

⁹⁴Presidente: "Quindi, una volta che c'è il binario rituale, è inevitabile che dal Comitato vada in Prima?"; Viola: "A mio avviso sì, le regole sono quelle"; Presidente: "Il Comitato ... ha possibilità di trattenere un fascicolo?"; Viola: "Per stretta interpretazione regolamentare ... no"; Presidente: "C'è una norma del regolamento che pone un limite temporale alla ritenzione del fascicolo?"; Viola: "Il Comitato deve esaminarlo entro 30 giorni ... Anche perché è un'assunzione di responsabilità forte non trasmetterlo ad una Commissione".



La “scorciatoia” percorsa aggirando strategicamente il Segretario Generale, cui avrebbe dovuto presentare una relazione per spiegare la provenienza dei verbali, era dunque funzionale ad occultare la paternità di un’iniziativa che avrebbe inevitabilmente provocato sconquasso in seno al Consiglio, nonché pesanti ricadute sul piano penale.

< Tu mi nascondi qualcosa >

Una frase sibillina, pronunciata dall'imputato in forma assertiva (Alessandro Pepe: “Ma tu mi nascondi qualche cosa? ... Ne parleremo dopo io e te”; Presidente: “E' importante quella frase, perché una cosa è dire: < Hai qualcosa da nascondere? > ... altro è < Tu mi stai nascondendo qualcosa >”; Pepe: “Non era in termini interrogativi: < Tu mi stai nascondendo qualcosa, ne parleremo tu e io dopo >”) nel corso della riunione di “Autonomia&Indipendenza” del 3 marzo 2020 per decidere quale posizione assumere nel Plenum del giorno successivo nella votazione del Procuratore della Repubblica di Roma, potrebbe far supporre che questi già all'epoca fosse a conoscenza delle dichiarazioni dell'avvocato Amara.


La vicenda dell’“Hotel Champagne” e i motivi per i quali non era più ritenuta spendibile la candidatura del dott. Marcello Viola, inizialmente appoggiata dal gruppo consigliere facente capo al dott. Davigo, hanno formato oggetto delle numerose testimonianze riassunte in precedenza, alle quali si rimanda.

La Parte Civile ha dichiarato di aver notato dopo la riunione di inizio marzo 2020 un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo gruppo, che lo avevano isolato e lo trattavano con freddezza (“Successe una cosa paradossale ... c'erano diverse persone che mi parlavano a stento”).

Il dott. Davigo, dal canto suo, si comportava in modo incomprensibile, gli sbatteva la porta in faccia e lo guardava in cagnesco, benché egli non reagisse ai gesti ostili. Diverse persone, inoltre, gli avevano fatto capire che l'imputato parlava male di lui alle spalle.

Il sospetto di una pregressa conoscenza da parte del dott. Davigo delle dichiarazioni del collaborante in epoca antecedente a quella dichiarata è stato avanzato dal solo consigliere Di Matteo, pure presente all'incontro del 3 marzo 2020, sebbene non inquadrato nel gruppo di “Autonomia&Indipendenza”.

Il teste ha ricordato che quando il 18 febbraio 2021 gli era stato recapitato in forma anonima il plico contenente le dichiarazioni di Amara, egli, leggendo il riferimento ad Ardita, era rimasto “attonito” ed aveva immediatamente pensato che si trattasse di



"accuse palesemente calunniose", anche alla luce di alcune evidenti imprecisioni contenute nei verbali. Aveva così concluso che vi fosse in atto "una manovra ... per screditare" l'amico ai suoi occhi, tanto che qualche giorno dopo si era premurato di avvisarlo⁹⁵.

A quel punto, rammentando quanto avvenuto l'anno precedente nel corso della riunione del gruppo consigliare in cui era divampato il contrasto tra i due colleghi, aveva pensato che "la spiegazione" dell'attacco virulento dell'imputato verso il dott. Ardita fosse stato dovuto "alla conoscenza dei verbali sulla Loggia Ungheria".

Il teste, tuttavia, ha riconosciuto che si era trattato di una sua "ricostruzione" personale, non fondata su "dati di fatto".

L'imputato, quando gli è stato chiesto di precisare che cosa avesse da nascondere il dott. Ardita, ha spiegato che intendeva riferirsi alla possibilità che il collega avesse "mantenuto dei contatti ... con quelli di Magistratura Indipendente", da cui entrambi erano fuoriusciti per fondare "Autonomia e Indipendenza", il che avrebbe spiegato "il rapporto con Lepre", il contenuto di alcune intercettazioni e, in particolare, una frase dell'onorevole Ferri ("<Ardita e molto intelligente, vuole riprendersi il gruppo>") che lo aveva lasciato a bocca aperta ("I militari lo chiamerebbero alto tradimento").

A giudizio del Collegio, proprio le espressioni letterali utilizzate dal dott. Davigo a proposito dell'asserito comportamento poco trasparente della Parte Civile sembrerebbero offrire uno spunto ermeneutico di segno contrario alla giustificazione versata in udienza.

Quale migliore occasione, infatti, vi sarebbe stata della riunione del gruppo di "Autonomia e Indipendenza" del 3 marzo 2020 per costringere il dott. Ardita ad un redde rationem circa il suo presunto doppiogiochismo?

Non a caso l'imputato, per definire il contegno asseritamente poco commendevole del collega, ha evocato in udienza il termine "tradimento", mentre alla dott.ssa Contrafatto aveva confidato che "Ardita - aveva - qualche scheletro nell'armadio"⁹⁶, facendo dunque riferimento ad una situazione ontologicamente differente, perché una cosa è accusare una persona di sleale voltafaccia, altro è far riferimento all'esistenza di un segreto compromettente.

A ciò si aggiunga che anche gli albori della vicenda ora all'esame appaiono avvolti da una coltre di opacità.

⁹⁵ Al plico era allegato un biglietto dattiloscritto in cui erano riportate le frasi <Ti vogliamo mettere in guardia per vedere chi frequenti>;

⁹⁶ v. sms 4.10.2022 Contrafatto/ Marra "Lui dice che Ardita ha qualche scheletro nell'armadio"



Sembra, ad esempio, poco verosimile che il dott. Storari prima della consegna dei verbali di Amara non si sia consultato con qualche collega milanese (*"Non ho parlato con nessuno ... assolutamente ... i verbali ... non li - ho - fatti vedere a nessun altro in Procura*), tenendo conto, a maggior ragione, dell'indulgenza mostrata verso il contegno assai più espansivo tenuto a Roma dal dott. Davigo, da lui giustificato proprio sostenendo che era da considerarsi prassi normale, se non inevitabile, lo scambio osmotico delle informazioni all'interno di un medesimo ambiente di lavoro⁹⁷.

E' evidente che la prova di eventuali interferenze verificatesi all'interno della Procura di Milano finirebbe per spalancare uno scenario significativamente diverso da quello emerso nel processo e potrebbe fornire, al contempo, una spiegazione non solo della solerzia apparentemente ingiustificata del dott. Storari in un periodo di dramma nazionale in cui era stata disposta la sospensione dei termini processuali⁹⁸, ma anche della circostanza - ritenuta *"strana"* dallo stesso dott. Davigo - del prematuro caricamento dei verbali *"Ungheria"* su una propria mail un mese prima che venissero stampati al CSM⁹⁹ (a tacere della scelta di conservare i file nella casella di posta elettronica anziché nella pen drive in cui erano stati originariamente memorizzati per il rischio del *"furto della valigia"* durante il viaggio ferroviario).

⁹⁷ Il dott. Storari ha sostenuto di non aver contestato all'imputato di aver *"parlato un po' troppo in giro"* della questione, ritenendo normale (*"ci stava pure"*) *"che nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura ne avesse - reso edotti - altri suoi colleghi"* (*"Ho preso atto ma non gli ho mai detto nulla"*).

⁹⁸ Arringa avv. Repici: *"Perché, insomma, a febbraio lamentarsi di un'omessa iscrizione di notizia di reato dopo dieci giorni che c'è stato l'ultimo interrogatorio di Amara, davvero non avrebbe avuto alcun senso. sappiamo che Amara non può più essere sentito per una semplice ragione: viene arrestato ... dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 vengono sospese le indagini"*.

⁹⁹ Sul punto il difensore di Parte Civile ha contestato all'imputato di aver reiteratamente dichiarato nel corso delle indagini preliminari di aver allegato ad una propria mail gli atti ricevuti dal dott. Storari un mese prima circa della stampa eseguita a Roma (Avv. Repici: *"In tutte le occasioni in cui è stato sentito dai Pubblici Ministeri come persona informata sui fatti, dai Pubblici Ministeri come persona sottoposta a indagini e dal G.U.P. come imputato, ha riferito email del 7 aprile"*).

L'imputato ha spiegato che, *"avendo già patito un furto di valigia sul treno"* aveva caricato i file sul computer e il 4 maggio li *"aveva stampati al Consiglio Superiore, dopo - averli - mandati per posta elettronica dal - suo - indirizzo di giustizia.it"*.

Quanto alla data in cui aveva compiuto l'operazione preliminare, ha affermato di non ricordarla, riconoscendo che la circostanza, ove fondata, poteva sembrare effettivamente *"strana"* (Davigo: *"Beh, può essere che l'abbia fatto prima, però non me lo ricordo e non capisco perché avrei dovuto farlo, peraltro" ... Mi sembra strano ... me li ero mandati per usarli a Roma ... però se ho detto così può darsi, non lo so, adesso non mi ricordo più. Il tempo passa e io invecchio"*), al punto da ingenerare il sospetto che quel giorno i verbali fossero stati inviati via mail ad un soggetto terzo (Presidente: *"Non è che quel giorno lei ha mandato una mail a qualcun altro?"*; Davigo: *"No"*; Presidente: *"E' sicuro?"*; Davigo: *"Sicuro"*; Presidente: *"Ci poteva ... essere una logica ... se - si carica - un allegato sulla mail lo si fa per usarla nell'immediato ... Lui ha detto di no"*; Avv. Repici: *"E non possiamo fare altro che prenderne atto"*).

L'oscuramento degli indirizzi di posta elettronica nella disponibilità dell'imputato¹⁰⁰ e la mancata conservazione dei documenti nella memoria del suo computer non ha consentito di scandagliare più a fondo l'argomento¹⁰¹.

Numerosi indizi - e non "una ricostruzione obiettivamente paranoica"¹⁰² - suggeriscono che il dott. Davigo possa essere stato al corrente del contenuto delle dichiarazioni dell'avvocato Amara ancor prima della consegna materiale dei verbali da parte del dott. Storari, ove effettivamente avvenuta solo nell'aprile del 2020¹⁰³.

Il Collegio non intende, in ogni caso, dilungarsi su un argomento periferico rispetto al nucleo centrale dell'incolpazione.

Ci si limiterà qui ad evidenziare che nella vicenda de qua si è assistito ad un vero e proprio sterminio di atti, corpi di reato, chat, mail, apparecchi telefonici¹⁰⁴, pen drive¹⁰⁵ ed indirizzi di posta elettronica che non ha consentito di tracciare appieno gli accadimenti.

Al riguardo, appare lecito pensare che la moria dei possibili elementi di riscontro sia avvenuta in epoca da ritenersi ragionevolmente prossima alla perquisizione subita nell'aprile del 2021 dalla dott.ssa Contrafatto.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di non aver motivo di ordinare la trasmissione di atti altre Autorità Giudiziarie con riferimento a possibili fatti di rilievo penale - alle stesse già noti - altrimenti affiorati nel corso del processo e non rientranti nella propria competenza territoriale.

¹⁰⁰ Davigo: "Da quando non sono più al Consiglio superiore ... non ho ... più giù giustizia"; avv. Repici: "Però lei ha detto che se l'è mandata con un altro indirizzo, a quello giustizia"; Davigo: "Ma non più neanche quello, perché potrebbe essere quello del Consiglio superiore. Ovviamente quello l'hanno disattivato il giorno stesso, in cui - me ne - sono andato"; avv. Repici: "Qual era il suo indirizzo privato di posta elettronica?"; Davigo: "Ne avevo diversi, alcuni non li ho più ... quello del 7 aprile ... poteva essere Alice ... che però non l'ho più")

¹⁰¹ Presidente: "Non si ricorda quando ha avuto in mano la chiavetta se li ha memorizzati nel computer o direttamente una mail?... Perché di solito li si mette nel computer - e - quando si manda la mail si carica l'allegato".

¹⁰² V. arringa avv. Pulitanò 20.06.2023

¹⁰³ V. replica avv. Repici 20.06.2023. "Verbale di sommarie informazioni testimoniali di Piercamillo Davigo il 19 ottobre del 2020 alla Procura di Perugia ... <Non posso rispondere ... questa ... parte ... è ... coperta da segreto di ufficio ... si tratta della ragione per cui non parlo più con il Consigliere Ardita dal marzo 2020> ... Qual era il segreto d'ufficio? Ce l'ha detto l'Imputato ... i verbali ... sulla loggia Ungheria ... È lui che confessa perfino che il segreto d'ufficio da lui opposto al dottor Cantone, cioè i verbali, le dichiarazioni di Amara sulla loggia Ungheria sono state a marzo del 2020. C'è la firma del dottor Davigo in quel verbale"

¹⁰⁴ Avv. Repici: "Quando avete cominciato a scrivervi?"; Davigo: "Non me lo ricordo"; avv. Repici: "Non l'ha verificato sul suo telefono?"; Davigo: "No, non ho verificato anche perché avevo un telefono diverso. Perché poi il telefono si è rotto e io l'ho cambiato ... non c'erano messaggi che non si potessero ostentare"; avv. Repici: "Però non li possiamo oggi ostentare?"; Davigo: "No, oggi no, perché non ce li ho. Se l'avessi saputo l'avrei conservati gelosamente".

¹⁰⁵ Avv. Repici: "La pen drive, che fine ha fatto? ... Il corpo di reato, diciamo"; Davigo: "Non lo so ... non ne ho la minima idea. Probabilmente è stata riutilizzata ... da me, se ce l'avevo io, l'avrò riutilizzata io ... se ho avuto la disponibilità di una pen drive che non serviva più al proprietario, l'ho tenuta io".



La rivelazione di segreto d'ufficio quale "reato di pericolo concreto"

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, anche a Sezioni Unite, che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 326 c.p. - con riferimento alla rivelazione di notizie d'ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini - non è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, atteso che il delitto in questione è reato di pericolo concreto posto a tutela del buon andamento della amministrazione, che si intende lesa allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a questa o ad un terzo. La S.C. ha precisato che, quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, poiché la fonte normativa - nel caso di specie l'art. 329 c.p.p. - ha già effettuato la valutazione ex ante dell'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto¹⁰⁶.

Tanto premesso, ritiene il Collegio inutile interrogarsi se le citate massime giurisprudenziali abbiano affrontato in modo ambiguo e contraddittorio *"il rapporto tra la problematica del pericolo concreto e quella della tipizzazione legislativa"*¹⁰⁷, poiché nel caso all'esame la lesività della condotta non è rimasta confinata in una fase meramente embrionale, riconducibile ad ipotesi *"comunque limitate e assai circoscritte ... della inoffensività"*¹⁰⁸, ma ha provocato un effettivo nocumento sia alla Parte Civile che alla indagine sulla Loggia Ungheria e, per quanto possa sembrare *"paradossale"*¹⁰⁹, anche allo stesso avvocato Amara.

Quanto al pericolo concreto appare illuminante citare, a titolo esemplificativo (e a tacer d'altro), la rivelazione - accompagnata dalla consegna dei verbali secretati - fatta al consigliere Cascini, persona menzionata dall'avvocato Amara tra i soggetti

¹⁰⁶ Cass. Pen., Sez. Unite, 7.02.2012, n. 4694; anche Cass. Pen., Sez. VI, 11.10.2005, n. 42726; Cass. Pen., Sez. VI, 19.05.2016, n. 33256.

¹⁰⁷ V. replica avv. Pulitanò: *"Prese alla lettera quelle frasi leggibili nella sentenza del 2012, sembrano ... interpretare il pericolo concreto in chiave di pericolo astratto, ovvero normativamente tipizzato fino in fondo"*.

¹⁰⁸ Cass. Pen., Sez. Unite, 7.02.2012, n. 4694, cit.

¹⁰⁹ Il 5 ottobre 2021 l'avv. Amara ha inviato dal carcere di Terni uno scritto alla Procura di Perugia lamentando che il dott. Storari, per quanto da lui appreso dalla stampa, aveva consegnato la copia dei verbali al dott. Davigo, *"finendo in tal modo per vanificare tutto il lavoro di ricerca delle prove a riscontro"*. Se infatti il CSM era l'organo istituzionale su cui si concentrava l'attività principale di Ungheria, la propalazione dei verbali in quel contesto aveva *"irrimediabilmente frustrato ogni possibilità"* di verificare le sue dichiarazioni. Per tale motivo essendo stato accusato di calunnia, l'impossibilità di acquisire le prove dei fatti da lui affermati lo poneva *"nella paradossale situazione"* di doversi difendere *"da una serie di soggetti che - avevano - potuto eludere l'effetto sorpresa a causa non del dichiarante ma del magistrato"* inquirente. V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022.

beneficiati, a propria insaputa, dalla Loggia Ungheria¹¹⁰, cui è stato richiesto dall'imputato di pronunciarsi sull'affidabilità dell'autore di propalazioni che in definitiva riguardavano anche lui, con intuibile possibile riverbero della conoscenza acquisita sullo sviluppo di indagini in corso.

Nel caso sottoposto allo scrutinio del Collegio, tuttavia, non vi è stata solo la realizzazione di una condotta sussumibile nella fattispecie legale in ragione dell'astratta messa in pericolo di interessi tutelati dall'ordinamento, ma si è altresì assistito alla convergenza tra i piani - pur concettualmente distinti¹¹¹ - della tipicità e della offensività, attesa l'avvenuta aggressione in concreto dei beni protetti, ossia "il positivo sviluppo delle indagini e la sicurezza delle persone"¹¹².

Correttamente il PG Salvi ha osservato che, se l'elusione dei binari formali aveva lo scopo di impedire la divulgazione di una notizia da mantenere segreta, il risultato ottenuto è stato quello di averla diffusa in modo incontrollato, senza dare la possibilità all'interessato di adottare le opportune contromisure¹¹³.

"I fatti" avevano dimostrato che, proprio "perché c'era questa situazione ... vi era stata una conoscenza selettiva dell'esistenza del procedimento milanese ... non decisa né dal Comitato di Presidenza ... né dal Procuratore della Repubblica di Milano"¹¹⁴.

¹¹⁰ V. P.V. interrogatorio Piero Amara 15.12.2019. "A Roma in quel momento l'indagine che mi riguardava era seguita da un pool di quattro magistrati: PAOLO IELO, GIUSEPPE CASCINI, LUCA TESCAROLI e STEFANO FAVA ... Fu posta in essere un'attività dal gruppo UNGHERIA per salvarmi disinnescando il gruppo di magistrati ... Fu così che CASCINI fu agevolato con l'intervento di PALAMARA nell'elezione al CSM. Con questa espressione intendo dire che PALAMARA fece in modo che i candidati fossero quattro per quattro posti (uno per corrente) e, pur appartenendo ad altra corrente, che persone di UNICOST votassero CASCINI. L'operazione fu impostata prima del mio arresto e si sviluppò successivamente. CASCINI non era consapevole di queste manovre che avvenivano alle sue spalle".

V. esame Cascini 15.11.2022: "Davigo ... mi disse <Vuoi leggere i verbali, per farti un'idea delle dichiarazioni di Amara?> e un giorno me li portò in stanza, io lessi alcune dichiarazioni, una parte riguardava anche me ... perché una delle cose che diceva Amara è che Palamara avrebbe favorito la mia elezione al Consiglio Superiore della Magistratura per togliermi dall'indagine ... circostanza non vera ... ma, insomma, c'era scritto questo nel verbale".

¹¹¹ V. Corte Costituzionale, n. 109 del 20.05.2016; Cass. Pen., Sezioni Unite, 16.04.2020 n. 12348.

¹¹² V. Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995, cit.

¹¹³ V. replica avv. Repici: "A che cosa serviva informare il Csm? ... viene coinvolta come destinataria degli atti la Prima Sezione ... che ha competenza a istruire e proporre le procedure ex articolo 2, legge sulle guarentigie, cioè l'incompatibilità ambientale o funzionale ... Ma per fare cosa? ... La procedura ex articolo 2 come funziona? ... Si fa la comunicazione all'incoltato, al potenziale incompatibile ... La prima cosa che avrebbe dovuto fare la Commissione ... doveva avvertire i potenziali incompatibili".

¹¹⁴ Arringa avv. Repici: "Il punto qual è? Per non farlo sapere... anzi, per non rischiare di farlo sapere al dottor Ardita, lo si è fatto sapere a tutti ... Sebastiano Ardita effettivamente ha continuato a non saperlo, esattamente come dalle mie parti il marito è l'ultimo che lo sa. L'hanno saputo tutti. Pure Antonio Massari, giornalista, pure Liana Milella e pure Luca Palamara ... E l'unico che non lo doveva sapere era Sebastiano Ardita ... il mio assistito aveva un difetto: è figlio unico, non ha fratelli"; Presidente: "Ha il gemello diverso"; avv. Repici: "Il dott. Di Matteo ... e siccome era vicino a lui, riceve un plico anonimo... la prospettiva qual era? ... Legge che c'è uno che accusa il suo gemello diverso di essere affiliato alla Loggia Ungheria e lo abbandona".

Se, come sostenuto dall'imputato, il Consiglio Superiore era permeabile alle fughe di notizie, a maggior ragione la Procura di Milano doveva prestare la massima attenzione - proprio e soprattutto - alle comunicazioni riguardanti i consiglieri togati del CSM.

Di ciò avrebbe dovuto tener conto sin dall'origine lo stesso dott. Davigo nel rapportarsi al dott. Storari, nel momento in cui aveva paventato egli stesso l'insidiosità delle propalazioni dell'avvocato Amara per *"l'Ordine Giudiziario nel suo complesso"*¹¹⁵.

La fuga di notizie mediante la trasmissione dei plichi anonimi ai giornalisti Massari e Milella e, non a caso, al consigliere Di Matteo, non può certamente considerarsi *"un altro capitolo che sta completamente al di fuori dall'area di responsabilità"*¹¹⁶.

Proprio la consegna *"francamente sconcertante"*¹¹⁷ dei verbali alla Milella illumina di significato la nozione di pericolo concreto evocato dalla norma incriminatrice: quando si maneggia materiale altamente sensibile (*"il tritolo"*¹¹⁸), si ha il dovere di prevedere anche l'imprevedibilità, poiché dopo la rivelazione la notizia riservata fuoriesce necessariamente dalla sfera di controllo del depositario che non può fare assoluto affidamento sulla tenuta ermetica del recettore.

La *"talpa"*, nel caso di specie, non era una persona qualsiasi, ma una persona cui erano state riversate confidenze che non era legittimata a ricevere¹¹⁹.

Vi è pertanto un *"filo rosso"* che collega i vari responsabili della divulgazione degli atti secretati, come dimostrato dal fatto che il dott. Storari, dopo la perquisizione

¹¹⁵ v. replica Pubblico Ministero: *"Il pericolo gravissimo al quale ... ha fatto riferimento Piercamillo Davigo è ... uno degli elementi che dimostra ulteriormente il pericolo concreto richiesto dalla fattispecie per l'integrazione del reato di cui risponde"*.

¹¹⁶ V. arringa avv. Pulitanò.

¹¹⁷ V. arringa avv. Pulitanò.

¹¹⁸ V. esame dott.ssa Pedio.

¹¹⁹ V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022. *"All'inizio del mese di Marzo 2021, il Procuratore di Roma con il quale ... era stato avviato un coordinamento delle indagini in relazione alle dichiarazioni di Amara ... avvisò ... che una giornalista di "Repubblica" aveva denunciato di aver ricevuto dopo una telefonata giunta da un numero privato sul suo cellulare, alcuni verbali in formato Word resi da Amara dinanzi al PM di Milano ... Venne quindi immediatamente disposta l'acquisizione dei tabulati del telefono della giornalista e delegati accertamenti al GICO di Roma e si accertò che, in concomitanza del giorno e dell'orario dalla stessa indicato, il numero chiamante risultava essere un'utenza in uso a una dipendente del CSM, tale Marcella contraffatto. Della novità emersa fu prontamente informata la Procura di Milano, cui furono anche trasmessi in copia gli atti di indagine, in quanto sembrava altamente probabile (anche per altre ragioni) che la persona che aveva inviato i verbali al giornalista de "Il Fatto Quotidiano" coincidesse con quella che aveva fatto la medesima cosa con la cronista di "Repubblica" ... Le spedizioni erano state accompagnate anche da missive anonime che ... invitavano i cronisti esplicitamente alla pubblicazione del contenuto, perché emergesse quello che veniva ritenuto un grave scandalo e che si intendeva occultare"*.



dell'aprile del 2021 eseguita al CSM presso l'ufficio della dott.ssa Contrafatto¹²⁰, si è subito recato dal Procuratore Greco per ammettere di essere stato lui a consegnare i verbali al dott. Davigo (Greco: *"É inutile girarci attorno ... alla fine, quando noi attiviamo le indagini sulla Contrafatto ... capiamo tutto, perché scopriamo l'utenza da cui era partita la telefonata alla giornalista Milella"*)¹²¹.

Il danno alla Parte Civile

È pacifico in giurisprudenza che nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio la persona offesa debba essere individuata esclusivamente nella P.A., con la possibilità per il privato danneggiato di agire in giudizio costituendosi parte civile ex art. 2043 c.c.¹²² laddove, pur non avendo subito direttamente il pregiudizio, *"il fatto reato abbia tuttavia determinato uno stato di cose tale che senza di esse il danno non si sarebbe verificato"*¹²³.

Premesso che la Costituzione, cui pure l'imputato si è richiamato per giustificare il suo operato, prevede la presunzione di innocenza come baluardo del sistema e non come istituto a geometrie variabili, la convinzione da lui maturata circa l'appartenenza massonica del dott. Ardita, se da un lato esclude l'intento calunniatorio quantomeno sotto il profilo del "ragionevole dubbio", per altro verso non elimina il profilo del danno cagionato alla Parte Civile, in quanto con il suo comportamento l'imputato ha disseminato tossine denigratorie nella stretta cerchia di frequentazioni dell'ex amico, con ripercussioni anche sul corretto funzionamento del CSM.

Se infatti alcuni testi hanno affermato che la rivelazione non aveva inciso sui rapporti personali e provocato in loro ricadute svalutanti, poiché le dichiarazioni di Amara erano tutte da verificare (Massari: *"Ho sospeso qualsiasi giudizio ... in attesa di conoscere la verità ... non ci ho creduto ... non ho cambiato la mia opinione"*; Alessandro Pepe: *"Lo conosco da venti anni ... queste accuse ... mi sembravano... troppo forti"*; Ermini: *"A pelle lo escludevo"*) e, quindi, non vi era motivo di cambiare

¹²⁰ Come già riportato in precedenza, dagli atti acquisiti nel processo emerge che il 19 febbraio 2021 la dott. Contrafatto si era rivolta alla dottoressa Silvia Grassi per chiederle il numero di Liana Milella. La giornalista ha ricordato che cinque giorni dopo una persona di sesso "femminile -con- accento settentrionale" ma che chiamava dal CSM utilizzando l'utenza della dott.ssa Contrafatto, le aveva chiesto l'indirizzo di residenza per poterle spedire *"delle carte che avrebbero creato uno scandalo in Italia"*.

¹²¹ Greco: *"Tra l'altro, sono molto interessanti ... i tabulati della Contrafatto ... raccontano delle cose che forse non corrispondono alle dichiarazioni che vengono fatte ... ricordo che c'erano state diverse telefonate dalla Contrafatto ... sempre - con persone - del nord"*.

¹²² V. Cass. Pen., Sez. VI, 06.11.2012 n. 4170.

¹²³ V. Cass. Pen., Sez. I, 7.11.2014, n. 46084.



il proprio atteggiamento, "né dal punto di vista interiore né dal punto di vista esteriore" (Cascini; Cavanna), altri invece hanno ammesso di esserne stati condizionati e di aver mantenuto "le distanze", per il disagio provato (Ilaria Pepe) o semplicemente "nel dubbio"¹²⁴ o per "prudenza" (Curzio: "Frenai i rapporti ... evitavo di lasciarmi andare ad una parola ... ad un commento in più").

A detta della dott.ssa Contrafatto, il consigliere Marra riteneva il dott. Ardita "un uomo pericoloso"¹²⁵, circostanza che quest'ultimo ha sostanzialmente confermato in dibattimento, riconoscendo di aver interrotto nei fatti la frequentazione ("Le cose che mi aveva raccontato Davigo in qualche modo mi avevano colpito").

Il dott. Alessandro Pepe e il dott. Di Matteo hanno ricordato che, quando la notizia dell'esistenza della presunta "Loggia Ungheria" era divenuta di pubblico dominio si erano resi conto, nell'affrontare l'argomento con l'interessato, che "il disvelamento della vicenda" aveva provocato in lui "un grosso contraccolpo psicologico" a causa dell'isolamento e dell'emarginazione cui era stato relegato.

Il Vicepresidente Ermini ha confermato che la PC si era lamentata "del fatto che alcuni ... membri del CSM ... gli avevano tolto il saluto, lo schivavano", avendo evidentemente attribuito credito alle dichiarazioni calunniose contenute nei verbali.

La Parte Civile, da parte sua, ha dichiarato di aver effettivamente notato un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo stesso gruppo, che lo avevano isolato e lo trattavano con freddezza ("Successe una cosa paradossale ... c'erano diverse persone che mi parlavano a stento").

A fronte del danno d'immagine ricevuto, la pretesa risarcitoria rivendicata - in ribasso - dalla Parte Civile appare sintomatica della valenza recessiva dalla stessa attribuita all'aspetto economico.

Il danno all'indagine

Tanto premesso, nel caso all'esame sarebbe riduttivo ricondurre il profilo del danno al solo riverbero sulla sfera personale del dott. Ardita, poiché il pregiudizio più rilevante si è prodotto sul piano investigativo, in quanto "é accaduta una situazione che probabilmente non ha precedenti per indagini giudiziarie quantomeno di così rilevante impatto; vi è stata una sostanziale e totale 'discovery' anticipata della parte più

¹²⁴ Contrafatto: "Esternai la mia incredulità, dal momento che conoscevo personalmente il Consigliere Ardita e lo ritenevo persona gentile e perbene, cosicché stentavo a credere che potesse essere coinvolto in una loggia massonica ... Rimasi coi miei dubbi.

¹²⁵ V. esame dott. Befera.



significativa del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara che stava riferendo della presunta associazione segreta, con la pubblicazione sui media integralmente della gran parte dei verbali di interrogatorio che avrebbero invece dovuto restare segreti e che per la loro delicatezza erano stati anche oggetto di formale ed opportuno provvedimento di secretazione da parte della procura di Milano. In particolare, già nel novembre 2020 era emersa la certezza che i verbali di interrogatorio di Amara fossero nella disponibilità di terzi estranei al processo, tanto da essere trasmessi integralmente ad un giornalista, e tale propalazione è proseguita anche nei primi mesi del 2021 con l'invio di una parte dei verbali di dichiarazioni ad un altro giornalista e ad un consigliere del CSM che ne aveva fatto anche pubblica menzione in un intervento al Plenum dell'organo di autogoverno.

Nella primavera del 2021 per oltre un mese i giornali e le trasmissioni televisive si sono occupati della vicenda, pubblicando verbali ed altri documenti e facendo rendere dichiarazioni ed interviste ai soggetti ritenuti interessati all'indagine ... quanto avvenuto - ha - certamente inciso sulle attività investigative in corso, che avrebbero in contrario, in relazione alla tipologia dei reati di accertare, richiesto la massima riservatezza e segretezza¹²⁶.

Nel richiedere l'archiviazione del procedimento trasmesso per competenza dai colleghi milanesi, la Procura di Perugia ha evidenziato che "gli accadimenti - legati - alla nota fuga di notizie - erano stati - subiti dall'ufficio", poiché la rivelazione "delle più rilevanti dichiarazioni dell'avvocato Amara, quelle in particolare rese a Milano poi sfociate ... in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Brescia - aveva complicato - e condizionato in modo indiscutibile l'andamento delle indagini"¹²⁷. In particolare, "le intercettazioni rischiavano di essere oggettivamente inquinate dalla già venuta popolazione dei verbali del dichiarante al momento dell'arrivo del fascicolo - circostanza che - sconsigliava - l'attivazione - dello strumento investigativo", poiché vi era da "presumere ... che i verbali di Amara potessero essere nella disponibilità di più persone e forse anche di alcuni di quelli chiamati in causa dall'avvocato siciliano. I fatti accaduti dal marzo 2021 in poi - avevano - reso per evidenti ragioni, definitiva la scelta investigativa fatta all'inizio"¹²⁸.

¹²⁶ V. Procura della Repubblica di Perugia. Comunicato Stampa 8.07.2022. Richiesta archiviazione del procedimento cd <Loggia Ungheria>".

¹²⁷ V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022.

¹²⁸ V. Richiesta di Archiviazione Procura Perugia 8.07.2022.



Il trattamento sanzionatorio e il risarcimento del danno

Venendo ora all'aspetto sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover discostare la pena dal minimo edittale, atteso l'ampio ventaglio delle rivelazioni rese dall'imputato a soggetti intranei ed estranei al CSM, la consegna o esibizione dei verbali secretati a riscontro delle propalazioni, nonché il non trascurabile pregiudizio arrecato alle indagini e alla Parte Civile.

La P.B. per il reato più grave, da individuarsi, per le ragioni illustrate in precedenza, nella consegna del materiale riservato al consigliere Marra dopo la decadenza dal CSM, andrà fissata in mesi 7 e gg. 15 di reclusione.

Il dott. Davigo, come osservato dal PM, appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche, per il buon comportamento processuale¹²⁹.


Operata la riduzione ex art. 62 bis c.p. a mesi 5 di reclusione, la pena andrà aumentata ad anni 1 e mesi 3 di reclusione per la continuazione, calcolando un aggravio di mesi 1 per ciascuna delle ulteriori 10 violazioni contestate, considerato che la rivelazione ad Alessandro Pepe non è stata contemplata nel capo d'imputazione e che quella al P.G. Salvi è stata esclusa di proposito, stante il ruolo inquirente apicale rivestito dal teste che in qualche misura, secondo la Procura, poteva giustificare la propalazione.

L'imputato si trova nella condizione di beneficiare della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato di casellario giudiziale, in ragione dell'entità della pena e della possibilità di formulare in suo favore un giudizio prognostico positivo.

Il dott. Davigo dovrà inoltre essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla costituita Parte Civile in ragione del nocimento all'immagine e dei patimenti sofferti, da determinarsi definitivamente in via equitativa come da dispositivo, non essendovi ragione per il Tribunale di discostarsi dalla richiesta - come già è osservato non esorbitante - indicata dallo stesso interessato.

L'imputato dovrà inoltre rifondere alla Parte Civile le spese di causa, calcolate, sempre come da dispositivo, sulla base dei parametri tabellari medi e dell'impegno profuso dal difensore e durata del processo.

¹²⁹ V. requisitoria "Il Pubblico Ministero ritiene che l'imputato sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ... in ragione ... di un irreprensibile comportamento processuale che gli va indubbiamente riconosciuto e per aver spiegato con grande chiarezza le ragioni del proprio operato e aver sostanzialmente contribuito alla ricostruzione dei fatti".



P.Q.M

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Davigo Piercamillo responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e segg. e 175 c.p.,

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato di casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

Condanna l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile Sebastiano Ardita, che si liquida definitivamente in euro 20.000,00.

Condanna altresì l'imputato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Visto l'art. 544, co. 3 c.p.p., riserva in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Brescia il 20 giugno 2023.

**Il Presidente estensore
(dott. Roberto Spanò)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brescia, 3.07.23

IL FUNZIONARIO P.P.P.
Dott.ssa Gloria Minucci